SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 agosto 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 2009.

Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 in favore del Ministero dell'economia e delle finanze.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che disciplina il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che, nel modificare il secondo periodo del comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, subordina l'avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la richiesta di autorizzazione a bandire procedure concorsuali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 25 febbraio 2009, n. 12617, riguardante n. 100 unità di personale appartenenti all'area III - F1;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge del 9 marzo 2006, n. 80 recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione», che, nel modificare l'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha previsto che le amministrazioni, nell'individuazione delle dotazioni organiche, non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Considerato che, ai sensi del citato art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nelle pubbliche amministrazioni l'organizzazione, la disciplina degli uffici e la distribuzione del personale deve rispondere a criteri di razionalizzazione e migliore utilizzazione del personale medesimo;

Ritenuto che in sede di assunzione il Ministero dell'economia e delle finanze deve effettuare assegnazioni che tengano conto delle effettive carenze degli uffici, in particolare di quelli situati nelle sedi del Nord;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» ed in particolare la disciplina in materia di assunzioni prevista dall'art. 1, commi 523, 526 e 527;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti»;

Ritenuto di poter autorizzare l'avvio di un numero di procedure di reclutamento in favore del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del citato comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per un numero di posti compatibili con i vincoli assunzionali previsti per gli anni 2009, 2010 e 2011;

Visto l'art. 34-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 che detta disposizioni in materia di mobilità del personale e che prevede gli adempimenti da seguire prima di bandire un concorso;

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come successivamente integrato e modificato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel rispetto delle disposizioni e degli adempimenti in materia di organici, di reclutamento e di assunzioni previsti dalla normativa vigente, ad avviare, nel triennio 2009-2011, procedure di reclutamento per complessivi n. 100 posti di personale dell'area III - F1.

2. L'avvio delle procedure di reclutamento di cui al comma 1 resta, comunque, subordinato al rispetto delle previsioni di cui all'art. 74, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge

6 agosto 2008, n. 133, secondo le prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 e di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo possono, altresì, essere avviate tenendo conto dell'effettiva vacanza dei posti in organico relativi alle singole posizioni alla data di emanazione del relativo bando di concorso.

Art. 2.

In sede di assunzione il Ministero dell'economia e delle finanze assegnerà il personale tenendo conto delle effettive carenze degli uffici e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2009

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2009
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 188

09A09319

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 luglio 2009.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, relativi all'emissione del 15 luglio 2009.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 54822 del 7 luglio 2009, che ha disposto per il 15 luglio 2009 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 54822 del 7 luglio 2009 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 2009;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 2009, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 365 giorni è risultato pari a 0,859. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,137.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 0,6129 ed a 1,855.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2099

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A09907

DECRETO 15 luglio 2009.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 92 giorni, relativi all'emissione del 15 luglio 2009.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 54821 del 7 luglio 2009, che ha disposto per il 15 luglio 2009 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 92 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 54821 del 7 luglio 2009 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 2009;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 2009, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 92

giorni è risultato pari a 0,492. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,874.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 0,2473 ed a 1,486.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A09908

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Salafia Salvatore, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Salafia Salvatore, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del «Diploma di Mastro Artigiano» nella professione di installatore elettricista, rilasciato nel 1995 dalla Camera dell'Artigianato della Regione Rhein-Main (Francoforte sul Meno - Germania) e dell'Attestato di qualifica professionale di «Impiantista elettricista» conseguito nel 1987 presso l'ENAIP (Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale) di Wiesbaden-Biebrich (Germania), per l'assunzione in Italia della qualifica di »Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 18 giugno 2009, che ha ritenuto i titoli di studio posseduti dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa maturata in Germania in imprese abilitate per la lettera richiesta, idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - installazione impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Salafia Salvatore, cittadino italiano, nato a Grammichele (Catania) in data 8 ottobre 1965, sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in imprese del settore, quale titoli validi per lo svolgimento in Italia, dell'attività di installazione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 luglio 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A09327

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 aprile 2009.

Determinazione dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri relativi al danno biologico per gli anni 2006, 2007 e 2008.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto in particolare l'art. 13, comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che prevede l'introduzione di un sistema finalizzato all'indennizzo del danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2000 di approvazione di «Tabella delle menomazioni», «Tabella indennizzo di danno biologico», «Tabella dei coefficienti» relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto, in particolare, all'art. 2 del decreto ministeriale 12 luglio 2000, che demanda ad un successivo decreto ministeriale adottato su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, la determinazione della misura e delle modalità dell'addizionale sui premi e contributi assicurativi di cui all'art. 13, comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, necessarie ai fini della copertura dell'onere finanziario;

Vista la delibera del Presidente - Commissario straordinario dell'INAIL n. 29 del 27 febbraio 2009, concernente «decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 - art. 13. Determinazione dell'addizionale sui contributi assicurativi

agricoli per la copertura degli oneri relativi al danno biologico per gli anni 2006, 2007, 2008»;

Vista la nota tecnica elaborata dalla Consulenza statistico attuariale dell'INAIL che valuta la misura dell'addizionale relativa agli anni 2006, 2007 e 2008 rispettivamente pari a 3,43%, 3,03% e 2,42% dei contributi dovuti per gli stessi anni;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli per gli anni 2006, 2007 e 2008;

Decreta:

Per gli anni 2006, 2007 e 2008 è determinata l'addizionale sui contributi assicurativi agricoli, di cui all'art. 13, comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 nella misura pari al 3,43% del contributo assicurativo dovuto per l'anno 2006, pari al 3,03% del contributo assicurativo dovuto per l'anno 2007 e pari al 2,42% del contributo assicurativo dovuto per l'anno 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2009

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 225

09A09323

DECRETO 12 giugno 2009.

Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2009 per i medici radiologi.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione dalle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;

Visto l'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, dispone peraltro che la stessa possa avere luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata nell'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 2009 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza dal ° luglio 2008;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 79 del 27 aprile 2009, nonché la relazione del Direttore generale dell'INAIL e la relazione tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL allegate alla citata delibera;

Visto che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Visto che si è verificata una variazione pari al 3,23 per cento tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2008 rispetto a quella dell'anno 2007;

Visto il parere della Direzione generale della prevenzione sanitaria di questo Ministero;

Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la conferenza di servizi tenuta in data 25 maggio 2009 ove è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in euro 54.757,58 con effetto dal 1° luglio 2009.

Art. 2.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2009

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 224

09A09325

DECRETO 12 giugno 2009.

Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore agricolo.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'art. 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% fissata nell'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2008 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° gennaio 2008 per il settore agricoltura;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 79 del 27 aprile 2009, nonché la relazione del Direttore generale dell'INAIL e la relazione tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL, allegate alla citata delibera;

Visto che si è verificata una variazione pari al 3,23 per cento tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2008 rispetto a quella dell'anno 2007;

Visto che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, primo comma, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 maggio 2009, n. 0053250;

Vista la conferenza dei servizi tenuta in data 25 maggio 2009, ove è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 14, lettera *c)* della legge 19 luglio 1993, n. 243 e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2009, in euro 21.655,81.

A norma dell'art. 14, lettera *e)*, della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilita permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico, è fissata dal 1° luglio 2009 in euro 14.349,30 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

Art. 2.

A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2009 è fissato in euro 472,45.

Art. 3.

A norma dell'art. 233 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2009, è fissato in euro 1.893,04.

Art. 4.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2009

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 227

09A09326

DECRETO 12 giugno 2009.

Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% fissata nell'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2008 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° gennaio 2008 per il settore industria;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 79 del 27 aprile 2009, nonché la relazione del Direttore generale dell'INAIL e la relazione tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL allegate alla citata delibera;

Visto che si è verificata una variazione pari al 3,23 per cento tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2008 rispetto a quella dell'anno 2007;

Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 maggio 2009, n. 0053250;

Visto il parere della Direzione generale della prevenzione sanitaria di questo Ministero;

Vista la conferenza dei servizi tenuta in data 25 maggio 2009, ove è stato acquisito l'assenso dei Ministeri dell'economia e delle finanze per l'adozione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera è fissata in euro 68,33 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2009, nella misura di euro 14.349,30 e di euro 26.648,70.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in euro 38.374,13 per i comandanti e i capi macchinisti, in euro 32.511,41 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in euro 29.580,06 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo comma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 2007 e precedenti: 1,0323;

anno 2008 e l° semestre: 2009 1,0000.

Art. 2.

A norma dell'art. 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2009, è fissato in euro 472,45.

Art. 3.

A norma dell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2009, è fissato in euro 1.893,04.

Art. 4.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2009

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 223

09A09324

DECRETO 22 luglio 2009.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni nel settore industriale di Genova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 9 datato 11 luglio 1996 relativo alla ricostituzione della Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni - Settore industria della provincia di Genova;

Visto il proprio decreto n. 6 datato 25 maggio 2006 relativo alla nomina del sig. Antongiulio Mannoni a membro supplente in sostituzione del sig. Riccardo Benvenuto;

Viste le dimissioni dall'incarico quale membro supplente presentate dal sig. Antongiulio Mannoni in data 5 marzo 2009;

Visti i dati sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori raccolti nel mese di maggio 2009;

Vista la nota prot. n. 508/14/AP/lc del 5 marzo 2009 dell'Associazioni sindacale CGIL della provincia di Genova con la quale si propone il sig. Massimo Cappanera quale membro supplente in sostituzione del sig. Antongiulio Mannoni;

Visto l'art. 8 della legge n. 164/1975;

Visto l'art. 3 della legge n. 427/1975;

Decreta:

Il sig. Cappanera Massimo quale membro supplente in sostituzione del sig. Antongiulio Mannoni, confermando altresì, in qualità di membro effettivo, il sig. D'Agostino Michele nominato con decreto dirigenziale prot. n. 2698 del 3 aprile 1997.

Il presidente della Commissione, dirigente della Direzione provinciale del lavoro di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 22 luglio 2009

Il dirigente: VETTORI

09A09736

DECRETO 24 luglio 2009.

Concessione del trattamento di CIGS, per i lavoratori della società SEA S.p.a. (Decreto n. 46635).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 9 giugno 2009, di recepimento dell'intesa del 13 maggio 2009 intervenuta presso la regione Lombardia, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la SEA SPA, è stato concordato il ricorso al trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 240 lavoratori che verranno posti in mobilità entro e non oltre il 31 luglio 2011;

Vista l'istanza presentata in data 1° luglio 2009, con la quale la società SEA S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 240 lavoratori che verranno posti in mobilità entro e non oltre il 31 luglio 2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 240 lavoratori;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, in favore di 240 lavoratori, della società SEA S.p.a., che verranno posti in mobilità entro e non oltre il 31 luglio 2011.

Unità:

Segrate - Aeroporto Linate;

Somma Lombardo - Aeroporto Malpensa.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il sottosegretario delegato
VIESPOLI

09A09748

DECRETO 29 luglio 2009.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cloridazon, revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto 29 aprile 2008, relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo il Regolamento (CE) n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/41/CE della Commissione del 31 marzo 2008, relativo all'iscrizione della sostanza attiva cloridazon, nell'allegato I della decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2, citato decreto ministeriale 29 aprile 2008, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cloridazon, dovevano presentare al Ministero della salute entro il 31 dicembre 2008, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 o in alternativa l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

b) la proposta di etichetta adeguata a quanto stabilito nella parte A dell'allegato al presente decreto.

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto 29 aprile 2008, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cloridazon non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° gennaio 2009;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 aprile 2008, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cloridazon, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 29 aprile 2008;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

Viene pubblicato in allegato al presente decreto l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cloridazon, la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1° gennaio 2009, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 29 aprile 2008.

Art. 2.

1. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto 29 aprile 2008, fino al 31 dicembre 2009 e nel rispetto delle limitazioni d'impiego riportate nella parte A dell'allegato al decreto medesimo.

2. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 1, del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati e delle modalità per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto 29 aprile 2008 relativo all'iscrizione della sostanza attiva **cloridazon** nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	007034	ADIPIR COMBI	26/03/1987	ADICA S.R.L.
2.	008598	SUGAR-REED	03/12/1994	ADICA S.R.L.
3.	011672	BUREX 430 SC	13/05/2003	AGRICOLA LTD
4.	010449	CLORIDAZON WDG AGRIM	19/04/2000	AGRIM S.R.L.
5.	008108	BETA FA	09/11/1992	CHEMIA S.P.A.
6.	010179	PRECLOR 65 WDG	11/10/1999	COMMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.
7.	008677	POLAR 550	31/01/1995	DIACHEM S.P.A.
8.	012005	PREMIUM 65 WG	06/02/2004	DIACHEM S.P.A.
9.	009325	SILZON WG	12/09/1997	ISAGRO ITALIA S.R.L.
10.	007126	BIETOSTI L	24/06/1987	NUFARM ITALIA S.R.L.
11.	005246	BETAMYN	23/02/1983	PROCHIMAG ITALIA S.R.L.
12.	010244	BETASAR 65 DF	20/12/1999	SARIAF GOWAN S.P.A.
13.	010255	BIETOFLEX	10/01/2000	SCAM S.P.A.
14.	008476	CONTRALEN WDG	14/02/1994	SCAM S.P.A.
15.	008404	ERBITOX BIETOLE WDG	07/08/1993	SIAPA S.R.L.
16.	009840	MEKOR C	30/11/1998	SIAPA S.R.L.
17.	007244	DISERBIETOLE	26/11/1987	SIVAM S.P.A.
18.	005989	DISERBIETOLA L	21/06/1984	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
19.	008426	CLORIMAG WDG	16/11/1993	TECOMAG S.R.L.
20.	005700	BETAMIN L	12/01/1984	TERRANALISI S.R.L.

Decreto di revoca pp.ff. a base di cloridazon

09A09733

ORDINANZA 29 luglio 2009.

Misure urgenti in materia di profilassi e terapia dell'influenza A(H1N1): Oseltamivir P.A. incapsulato.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'istituzione del Servizio sanitario nazionale e, in particolare, l'art. 32 in materia di funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, nonché di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 112, comma 3, lettera *g)* e l'art. 117;

Visto il vigente «Piano nazionale di preparazione e risposta per una pandemia influenzale»;

Vista l'ordinanza ministeriale 29 aprile 2009 recante «Istituzione dell'Unità di Crisi (U.C.) finalizzata a predisporre le misure di emergenza per fronteggiare i pericoli derivanti dall'influenza da nuovo virus A(H1N1)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 2009, n. 99;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e, in particolare, il comma 2, che dispone che, nelle particolari circostanze ivi indicate, il Ministro della salute possa autorizzare la temporanea distribuzione di un medicinale per cui non è autorizzata l'immissione in commercio, al fine di fronteggiare tempestivamente l'emergenza;

Considerato che si ritiene sussistano le condizioni previste al citato art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 219 del 2006;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 21 maggio 2009, recante «Misure urgenti in materia di profilassi e terapia dell'influenza A(H1N1)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 25 maggio 2009;

Ritenuto necessario procedere alla consegna dell'oseltamivir P.A. incapsulato, in attuazione della predetta ordinanza del 21 maggio 2009, dall'Agenzia Industrie Difesa - Stabilimento chimico farmaceutico militare, con sede in Firenze, ai centri di riferimento identificati dalle regioni e dalle province autonome;

Vista la relazione tecnica sintetica sulla trasformazione in capsule di n. 3 fusti di Tamiflu in bulk per conferma dello studio su scala pilota della produzione, convalida del processo, protocollo di stabilità, presentata dall'Agenzia Industrie Difesa - Stabilimento chimico farmaceutico militare, il 4 giugno 2009;

Visti il parere tecnico dell'Agenzia italiana del farmaco, in data 14 luglio 2009, e il parere della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del 20 luglio 2009;

Ordina:

Art. 1.

1. Dopo il punto 1 dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 21 maggio 2009, recante «Misure urgenti in materia di profilassi e terapia dell'influenza A(H1N1)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 25 maggio 2009, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il principio attivo Oseltamivir P.A., così come incapsulato dall'Agenzia Industrie Difesa - Stabilimento chimico farmaceutico militare, con sede in Firenze, è messo a disposizione dei centri di riferimento che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno individuato sul rispettivo territorio, con il nome di OSELTAMIVIR FOSFATO, capsule 75 mg, e con le medesime controindicazioni, interazioni e posologia descritte nel riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale «Tamiflu 75 mg capsule rigide» per il trattamento e la profilassi dell'influenza da virus A/H1N1v, come indicati nella nota circolare del 22 luglio 2009 «Aggiornamento delle indicazioni relative all'impiego dei farmaci antivirali per l'influenza da virus A/H1N1v».

La presente ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2009

p. *Il Ministro*
Il vice Ministro: FAZIO

Registrata alla Corte dei conti il 4 agosto 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 283

09A09890

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 maggio 2009.

Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi, comprese le misure di prevenzione e gestione delle crisi, in conformità alla Strategia Nazionale 2009-2013 adottata con decreto 25 settembre 2008 in applicazione dell'articolo 103-*septies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM»), come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008, che abroga, tra l'altro, i regolamenti (CE) del Consiglio n. 2200/96, n. 2201/96 e n. 1182/2007, incorporando le norme concernenti il settore ortofrutticolo di cui ai precitati regolamenti abrogati secondo la tavola di concordanza ivi contenuta;

Visto il regolamento (CE) n. 1580/2007, della Commissione del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;

Visto l'art. 103-*septies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, che fa obbligo agli Stati membri di elaborare una Strategia Nazionale per i programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo, attuati dalle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, comprendente anche la Disciplina ambientale per l'elaborazione dei capitolati d'oneri per le azioni ambientali, da sottoporre alla valutazione della Commissione europea;

Visto l'art. 57, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1580/2007, che fa obbligo di adottare entro il 1° gennaio 2009 una Strategia Nazionale che comprenda tutte le disposizioni adottate in materia di organizzazioni di produttori;

Viste le disposizioni nazionali per la gestione dei fondi di esercizio e la stesura, valutazione e rendicontazione dei programmi operativi previsti dal regolamento (CE) n. 2200/96, applicabili dal 21 gennaio 2007;

Visto il decreto ministeriale n. 3417 del 25 settembre 2008, con il quale è stata adottata la Strategia Nazionale per il 2009-2013, in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo, nonché abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2009, i decreti ministeriali n. 166/TRAV e n. 167TRAV del 28 marzo 2008;

Vista la circolare ministeriale n. 3684 del 2 ottobre 2008, adottata in conformità al richiamato decreto n. 3417 del 25 settembre 2008, con la quale sono state emanate le disposizioni applicative della richiamata Strategia Nazionale, in considerazione dell'imminente scadenza dei termini di presentazione dei programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo;

Ritenuta la necessità di adottare con decreto ministeriale le disposizioni attuative della richiamata normativa comunitaria di cui alla circolare n. 3684 del 2 ottobre 2008, anche a seguito dell'abrogazione dei decreti ministeriali del 28 marzo 2008 n. 166/TRAV e n. 167TRAV;

Considerato che nella seduta del 5 febbraio 2009 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ha espresso la mancata intesa sul testo del provvedimento, già posto all'ordine del giorno della seduta del 18 dicembre 2008;

Ritenuto necessario e urgente, per le ragioni sopra indicate, attivare la procedura di cui all'art. 3 comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2009;

Decreta:

TITOLO I
DEFINIZIONI

Art. 1.

1. Per gli scopi del presente decreto, si intende per:

a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) «AGEA»: l'Organismo di coordinamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005;

c) «Regione» la regione o la provincia autonoma competenti per territorio;

d) «Organismo pagatore»: l'Organismo pagatore competente per territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali;

e) «filiale», impresa nella quale una o più organizzazioni di produttori o le loro associazioni, detengono una partecipazione e che contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori;

f) «OP», «AOP», «GP»: rispettivamente le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e i gruppi di produttori prericonosciuti;

g) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007;

h) «VPC»: il valore della produzione commercializzata determinato conformemente all'art. 52 del regolamento (CE) n. 1580/2007;

i) «prodotti ritirati dal mercato, prodotti ritirati e prodotti non posti in vendita», i prodotti che sono ritirati dal mercato ai sensi ed in conformità con quanto previsto dagli articoli 76 e seguenti del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione;

j) «raccolta prima della maturazione o raccolta verde», la raccolta completa di prodotti non commercializzabili eseguita su una data superficie prima dell'inizio della raccolta normale. I prodotti non devono essere già stati danneggiati prima della raccolta verde da avversità atmosferiche, fitopatie o in altro modo. La raccolta verde è una pratica supplementare e differente rispetto alle normali pratiche culturali, quali il diradamento dei frutti;

k) «mancata raccolta», la mancata effettuazione della raccolta di qualsiasi produzione commerciale su una data superficie nel corso del normale ciclo di produzione. La distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie non è tuttavia considerata mancata raccolta;

l) «promozione e comunicazione», quelle misure complementari ad eventuali altre azioni di promozione e comunicazione in corso, ad opera dell'OP;

m) «assicurazione del raccolto» quelle misure finalizzate a contribuire a salvaguardare il reddito dei produttori e a risarcire le perdite di mercato subite dall'organizzazione dei produttori e/o dai suoi soci quando questi sono colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventualmente fitopatie o infestazioni parassitarie.

TITOLO II
RICONOSCIMENTO E CONTROLLO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI – OP E DELLE LORO ASSOCIAZIONI – AOP

Art. 2.

Riconoscimento di organizzazioni di produttori - OP

1. Le Regioni riconoscono, su specifica richiesta, le OP per prodotto o gruppi di prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *i)* del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e/o per prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione.

2. La richiesta di riconoscimento è presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla Regione nel cui territorio l'OP ha la propria sede legale e in cui realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata, così come definita all'art. 26 del regolamento.

3. Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;

b) società cooperative agricole e loro consorzi;

c) società consortili di cui all'art. 2615-*ter* del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

4. Le Regioni eseguono l'istruttoria in conformità alle procedure di cui all'art. 22 del presente decreto e comunicano il riconoscimento delle OP al Ministero e all'Organismo pagatore, entro trenta giorni dalla data del riconoscimento stesso.

5. Il Ministero aggiorna e pubblica sul proprio sito web, l'elenco nazionale delle OP, delle AOP e dei GP.

Art. 3.

Dimensione minima delle organizzazioni di produttori

1. Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di produttori è fissato a cinque. Il valore minimo di produzione commercializzata per prodotto o gruppi di prodotti, determinato secondo i criteri definiti agli articoli 52 e 53 del regolamento, è stabilito nelle procedure di cui all'art. 22 del presente decreto.

2. Le OP possono includere il valore dei «sotto-prodotti», come definiti all'art. 21, comma 1, lettera *h)* del regolamento, nel valore della produzione commercializzata.

3. Ai sensi dell'art. 52, comma 7 del regolamento, il valore della produzione commercializzata può essere calcolato nella fase di uscita dalla filiale, purché almeno il 90% del capitale della filiale appartenga a OP o ad AOP oppure, previo consenso della Regione, a cooperative aderenti a OP o ad AOP, sempreché ciò contribuisca al conseguimento degli obiettivi elencati agli articoli 122 lettera *c)*, punti i, ii e iii e 125-*ter*, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Art. 4.

Vendita diretta della produzione

1. Ai sensi dell'art. 125-*bis*, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 1234/2007, i produttori aderenti all'OP, previa autorizzazione della stessa e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite con norma statutaria o con regolamento interno, possono vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una percentuale non superiore al 15% della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento dell'OP.

Art. 5.

Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori - AOP

1. Per le AOP, la richiesta di riconoscimento, ai sensi delle presenti disposizioni e in conformità con l'art. 125-*quater* del regolamento (CE) n. 1234/2007, è presentata alla Regione nel cui territorio l'AOP ha la propria sede legale e in cui le OP aderenti realizzano la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata, così come definito all'art. 26 del regolamento.

2. Le AOP, devono assumere una delle forme societarie di cui all'art. 2, comma 3, e sono costituite da almeno due OP riconosciute ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007 o del regolamento (CE) n. 2200/96 e possono associare anche GP; a tal fine il riconoscimento e il prericonoscimento delle OP e dei GP aderenti, nonché la loro funzionalità sono attestate dalla Regione.

3. Una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come OP può essere socia di una AOP, con i limiti di cui all'art. 36, comma 2 del regolamento. Le predette persone fisiche o giuridiche, in ogni caso, non possono detenere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'AOP.

Art. 6.

Esternalizzazione

1. Le OP e le AOP possono, in conformità con l'art. 29 del regolamento, esternalizzare a soggetti terzi talune attività, qualora ciò si dimostri più conveniente e agevole per il raggiungimento degli obiettivi.

Art. 7.

Membri non produttori

1. Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall'art. 21, comma 1, lettera *a)*, del regolamento, può essere accolta come aderente ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 32, comma 3 del regolamento.

2. I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista.

In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP.

Art. 8.

Controllo democratico delle organizzazioni di produttori

1. Le OP assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento delle OP medesime, in conformità con la legislazione societaria vigente.

A tal fine, un unico socio non può detenere più del 35% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP e/o dei diritti di voto dell'OP.

Art. 9.

Periodo minimo di adesione

1. La durata minima dell'adesione di un socio ad una OP non può essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'OP può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.

2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'OP, nei sei mesi antecedenti la chiusura dell'esercizio finanziario ed ha decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso.

3. Il recesso del socio, quando finalizzato al conferimento di uno specifico prodotto verso un'altra OP, deve essere espressamente autorizzato dall'OP di appartenenza, a norma dello statuto e/o del regolamento, qualora presente.

Art. 10.

Fusioni

1. Ai sensi degli articoli 31 e 50 del regolamento, per fusione tra OP, tra GP e tra OP e GP si intende l'unificazione in una unica struttura, nella forma ritenuta più idonea dai due o più soggetti interessati, in conformità alle procedure di cui all'art. 22 del presente decreto e sulla base di una delle seguenti opzioni:

a) scioglimento e ricostituzione di un nuovo soggetto. In questo caso, le strutture esistenti perdono il riconoscimento e il nuovo soggetto deve essere riconosciuto *ex novo*;

b) fusione per incorporazione. In questo caso il soggetto incorporato perde il riconoscimento, che viene mantenuto dall'incorporante;

c) adesione in qualità di socio. In questo caso il soggetto che aderisce deve rinunciare al riconoscimento.

TITOLO III

GESTIONE DEI FONDI DI ESERCIZIO
E DEI PROGRAMMI OPERATIVI DELLE OP

Art. 11.

Programmi operativi

1. I programmi operativi e relativi fondi di esercizio sono presentati dalle OP alla Regione ove esse risultano riconosciute e hanno la sede legale, entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma, salvo diversa comunicazione del Ministero adottata ai sensi dell'art. 64, comma 1, del regolamento.

2. Le Regioni, svolte le opportune verifiche in conformità alle procedure di cui all'art. 22 del presente decreto, assumono specifica decisione in merito ai programmi operativi, rigettandoli o approvandoli, eventualmente previo adeguamento, e comunicano entro il 15 dicembre la decisione in questione all'OP e all'Organismo pagatore, anche via fax o via e-mail certificata, unitamente all'entità esatta del fondo di esercizio approvato per l'anno successivo, che l'OP potrà utilizzare per la realizzazione delle azioni previste nel programma esecutivo approvato e all'importo dell'aiuto accordato.

3. Per motivi debitamente giustificati, le Regioni possono chiedere al Ministero di rinviare dal 15 dicembre al 20 gennaio dell'anno successivo il termine per l'approvazione dei programmi operativi, dandone comunicazione alle OP.

4. I programmi operativi pluriennali e gli esecutivi annuali, possono essere sottoposti a varianti in corso d'anno e a modifiche, sia in corso d'anno che per gli anni successivi in conformità alle procedure di cui all'art. 22 del presente decreto.

5. La rendicontazione annuale dei programmi operativi, con la richiesta di aiuto a saldo, è presentata all'Organismo pagatore entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma.

6. L'erogazione degli aiuti è effettuata dall'Organismo pagatore competente in base alla Regione che ha approvato il programma operativo, in conformità alle procedure di cui all'art. 22 del presente decreto.

Art. 12.

Aiuto finanziario nazionale aggiuntivo

1. Le Regioni, ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% dell'intera produzione ortofrutticola regionale, possono chiedere al Ministero, l'attivazione della procedura per l'autorizzazione della Commissione UE alla concessione dell'aiuto finanziario nazionale di cui all'art. 103-*sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, da aggiungere al fondo di esercizio delle OP.

2. La richiesta deve essere presentata dalle Regioni entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui è chiesto l'aiuto aggiuntivo, e deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante la presenza dei requisiti stabiliti dall'art. 93 del regolamento.

3. L'aiuto è concesso alle OP richiedenti, in conformità alle procedure di cui all'art. 22 del presente decreto.

Art. 13.

Fondo di esercizio e valore della produzione commercializzata

1. Il fondo di esercizio previsto dall'art. 103-*ter* del regolamento (CE) n. 1234/2007, è gestito mediante un conto corrente dedicato, destinato esclusivamente a tutte le operazioni finanziarie inerenti il programma operativo.

2. Il VPC, che rappresenta la base di calcolo per la determinazione del valore del fondo di esercizio, è determinato in conformità alle procedure di cui all'art. 22 del presente decreto.

3. Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC è autorizzato dalla Regione, su proposta di ciascuna OP, secondo uno dei criteri previsti all'art. 53 del regolamento.

Art. 14.

Programmi operativi che proseguono sotto il regime del regolamento (CE) n. 2200/96

1. Su richiesta dell'OP, da presentarsi alla Regione entro il 15 settembre di ogni anno, i programmi operativi approvati con regolamento (CE) n. 2200/96 possono proseguire fino alla loro scadenza programmata a condizione che rispettino le norme in vigore prima del 1° gennaio 2008.

2. Per le singole annualità, le OP possono comunicare e presentare solo due varianti, intendendo per tali le variazioni di spesa di una o più azioni, come definiti nelle «Disposizioni nazionali 2007», entro il limite del 20%. Sarà compito della Regione verificare la regolarità della variante proposta.

3. Per ogni annualità, l'importo del contributo comunitario non potrà superare l'importo approvato per la stessa annualità nel programma operativo pluriennale.

4. Ogni modifica del contenuto del programma che richiede una approvazione da parte della Regione ha, come conseguenza, il passaggio alla nuova regolamentazione.

TITOLO IV

MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI PREVISTE NEI PROGRAMMI OPERATIVI

Art. 15.

Misure applicabili

1. Al fine del perseguimento dell'obiettivo di prevenzione e gestione delle crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli, i programmi operativi possono prevedere una o più delle seguenti misure di prevenzione e gestione delle crisi:

a) ritiro dal mercato;

b) raccolta prima della maturazione o mancata raccolta degli ortofrutticoli;

c) promozione e comunicazione;

d) assicurazione del raccolto.

Art. 16.

Ritiri dal mercato

1. Le procedure operative relative alle operazioni di ritiro dal mercato da parte delle OP sono definite dall'Organismo pagatore competente in base alla Regione che ha approvato il programma operativo, secondo i principi definiti dall'AGEA, ai sensi di quanto previsto dagli articoli n. 79, paragrafo 2, n. 81, paragrafi 1 e 2, n. 84, paragrafo 1, n. 86, paragrafo 1, n. 87, paragrafo 1 e n. 90 , paragrafo 1, del regolamento.

2. L'ammontare massimo del supporto per i prodotti non indicati nell'allegato X del regolamento è definito nelle procedure di cui all'art. 22 del presente decreto.

Art. 17.

Raccolta prima della maturazione e mancata raccolta

1. L'attivazione degli interventi della raccolta prima della maturazione e della mancata raccolta è possibile, se prevista nel programma operativo, previa presentazione all'Organismo pagatore di una analisi della situazione e/o previsione di mercato. Le specie frutticole ed orticole alle quali sono applicabili le misure, i criteri di applicazione, nonché le relative indennità, sono individuate nelle procedure di cui all'art. 22 del presente decreto.

Art. 18.

Promozione e comunicazione

1. L'attivazione degli interventi di promozione e comunicazione, nell'ambito della prevenzione e gestione delle crisi, come specificati nelle procedure di cui all'art. 22 del presente decreto, è possibile previa presentazione di una relazione tecnica contenente l'analisi della possibile situazione e/o previsione di mercato operata dall'OP.

Art. 19.

Assicurazione del raccolto

1. I contratti di assicurazione ammessi a contributo diretto sono definiti nelle procedure di cui all'art. 22 del presente decreto.

TITOLO V

CONTROLLI, SANZIONI, PROCEDURE

DI ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 20.

Controlli

1. L'Agea con propri provvedimenti, concordati in conformità alle disposizioni recate dalla Strategia Nazionale con il Ministero e le Regioni, definisce i criteri per l'effettuazione dei controlli di competenza degli Organismi pagatori, in particolare, quelli previsti alla sezione 2, CAPO V del regolamento.

2. I controlli per accertare il corretto funzionamento delle OP delle AOP e dei GP, il mantenimento dei requisiti del riconoscimento, nonché l'ammissibilità dei programmi operativi sono effettuati dalle Regioni, in conformità alle procedure di cui all'art. 22 del presente decreto.

Art. 21.

Sanzioni

1. Le disposizioni relative all'inosservanza dei criteri di riconoscimento e alle relative sanzioni sono previste dagli articoli 116 e 117 del regolamento, fatte salve le sanzioni nazionali da irrogare ai sensi dell'art. 146 del medesimo regolamento.

2. Con riferimento alle sanzioni da applicare alle OP ed al recupero degli importi indebitamente pagati, l'AGEA definisce le modalità applicative delle disposizioni previste dal CAPO V - Sezione 3, del regolamento.

3. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni indicate nel decreto ministeriale 21 marzo 2008, recante «Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)».

4. Qualora non risultino rispettate le prescrizioni di cui all'art. 103-*quater*, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1234/2007, l'OP non ha diritto a ricevere l'aiuto e gli eventuali acconti o anticipazioni sono recuperati.

5. Fatti salvi i criteri stabiliti dalla regolamentazione comunitaria, le spese che non rispettano i vincoli di equilibrio tra i vari obiettivi/azioni, definiti nella Strategia Nazionale, sono ammesse a contributo nell'ambito di una tolleranza del 3%. Per accertate cause di forza maggiore l'Organismo pagatore può elevare tale percentuale al 10%.

6. Se un programma operativo annuale viene realizzato ad un livello inferiore al 50% della spesa approvata, l'OP non ha diritto ad alcun pagamento ed eventuali anticipazioni e acconti erogati per gli investimenti, vengono recuperati.

7. Qualora un programma operativo venga interrotto volontariamente dall'OP, anche per un anno, o in conseguenza del ritiro del riconoscimento, gli aiuti erogati sono recuperati, salvo i casi di fusione con altre OP.

8. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della richiesta delle agevolazioni totali o a saldo, con allegata la rendicontazione completa delle spese sostenute, gli Organismi pagatori dovranno applicare una riduzione dell'1% sull'aiuto riconosciuto. In casi eccezionali e senza pregiudizio per il rispetto dei termini di liquidazione, gli Organismi pagatori possono non applicare la penalizzazione. In tal caso ne danno debita motivazione nel provvedimento di determinazione del contributo finale.

9. I controlli eseguiti e le conseguenti determinazioni assunte sono annotati in un registro redatto secondo i criteri definiti dall'AGEA, anche in funzione delle informazioni richieste dall'allegato XIII al regolamento.

10. Gli errori palesi contenuti in qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta presentata da una OP, possono essere corretti in qualsiasi momento, se riconosciuti come tali dalla Regione o dall'Organismo pagatore.

Art. 22.

Procedure di attuazione

1. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono riportate in allegato, che costituisce parte integrante del decreto.

2. I successivi aggiornamenti e integrazioni delle procedure di cui al primo comma sono disposti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con l'AGEA e le Regioni.

Art. 23.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato all'Organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 92

ALLEGATO

STRATEGIA NAZIONALE 2009-2013

(Adottata con DM N. 3417 del 25.09.2008)

PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO E IL CONTROLLO DELLE OP, DELLE AOP, DEI GP E PER LA GESTIONE DEI FONDI DI ESERCIZIO E DEI PROGRAMMI OPERATIVI, COMPRESE LE MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI.

DISPOSIZIONI COMPRESE NELLA STRATEGIA NAZIONALE 2009-2013 , AI SENSI DELL'ARTICOLO 57 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1580/2007.

PARTE A

Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP

Dimensione minima delle organizzazioni di produttori

Il valore minimo di produzione commercializzata per prodotto o gruppi di prodotti che le OP devono dimostrare di rappresentare ai fini del riconoscimento, è fissato nella seguente tabella:

Gruppo di prodotti	CN code	Descrizione	Parametro di riconoscimento per singolo prodotto nell'ambito della categoria €
070	0702 00 00	Pomodori freschi o refrigerati	1.500.000,00
	0703	Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	1.500.000,00
	0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati	1.500.000,00
	0705	Lattughe (*Latuca sativa*) e cicorie (*Cichorium* spp.), fresche o refrigerate	1.500.000,00
	0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati	1.500.000,00
	0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	1.500.000,00
	0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati	1.500.000,00
	ex 0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 07096091, 07096095, 07096099, 07099031, 07099039, 07099060, 070951 e 070959	1.500.000,00
	070951 070959	Funghi e tartufi	250.000,00
080	0807	Meloni e cocomeri	250.000,00
	ex 0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola di cui alla sottovoce 0802 90 20	250.000,00
	0805	Agrumi, freschi o secchi Cedro	1.500.000,00 250.000,00
	0806 10 10	Uve da tavola, fresche	1.500.000,00
	0808	Mele, pere e cotogne, fresche	1.500.000,00
	0809	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche	1.500.000,00
	0810	Altra frutta fresche	1.500.000,00
091	0910 20	Zafferano	100.000,00
	ex 0910 99	Timo, fresco o refrigerato	100.000,00
121	ex 1211 90 85	Basilico, melissa, menta, origano — maggiorana selvatica (*origanum vulgare*), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati	100.000,00
	1212 99 30	Carrube	250.000,00

Per l'applicazione della tabella, si tiene conto delle seguenti indicazioni:

a) prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione: stesso parametro previsto per il prodotto o i gruppi di prodotto;
b) in caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alla categoria CN Code 070 (ortaggi) si applica il parametro complessivo di Euro 2.000.000,00;
c) In caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alla categoria CN Code 080 (frutta) si applica il parametro complessivo di Euro 2.000.000,00;
d) In caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alla categoria CN Code 091 e 121 si applica il parametro complessivo di Euro 250.000,00.
e) In caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alle diverse categorie CN Code 070, CN Code 080, CN Code 091 e CN Code 121, si applica il parametro complessivo di Euro 3.000.000,00.

Le Regioni possono stabilire il valore minimo di produzione commercializzata a livelli più elevati di quelli di cui alla tabella e ne danno comunicazione al Ministero e all'Organismo pagatore .
Le OP, in precedenza riconosciute sulla base di requisiti inferiori a quelli previsti nelle presenti disposizioni, devono adeguarsi ai nuovi parametri entro il 31 dicembre 2010. Le OP che, alla scadenza del predetto periodo non dimostreranno di possedere i requisiti minimi richiesti dalle presenti disposizioni, incorreranno nella revoca del riconoscimento.
I GP prericonosciuti ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 sulla base di parametri inferiori a quelli previsti dalle presenti disposizioni, possono ottenere il riconoscimento, se soddisfano i requisiti per il riconoscimento previsti dal regolamento (CE) n.1234/2007 e i parametri minimi indicati dalle presenti disposizioni. In ogni caso, gli stessi GP potranno mantenere lo status di prericonoscimento fino alla conclusione del piano di riconoscimento approvato.

Procedure per il riconoscimento delle OP e per la verifica dei requisiti

Alla richiesta di riconoscimento presentata dall'OP alla Regione , ai sensi degli articoli 2 e 5 del presente decreto, è allegata la documentazione comprovante la presenza dei requisiti per il riconoscimento previsti dal regolamento (CE) 1234/2007 e il rispetto delle condizioni minime per il riconoscimento stabilite nelle presenti disposizioni.
In caso di OP, già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, l'eventuale richiesta di adeguamento al regolamento (CE) n. 1234/2007 dovrà essere supportata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei nuovi requisiti previsti dal medesimo regolamento.
Al fine di consentire alle Regioni l'espletamento delle attività di controllo previste per l'adozione del provvedimento di riconoscimento, le OP debbono preventivamente inserire sul SIAN le informazioni relative all'Anagrafica Soci di tutti i produttori facenti parte delle rispettive compagini sociali nonché le informazioni di cui sopra. In tale ambito, i dati dell'Anagrafica Soci costituiscono l'unico riferimento ufficiale.
Le Regioni verificano la presenza dei requisiti per il riconoscimento, sulla base della documentazione presentata ed attraverso accertamenti in loco. In particolare, detti accertamenti riguardano:

a) il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento. Nel caso di prodotti trasformati, diversi dai prodotti di prima trasformazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lett. i) del regolamento, tale valore è ridotto del valore di acquisto degli ingredienti "non ortofrutticoli" utilizzati e/o dei i prodotti ortofrutticoli acquistati da terzi;
b) il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n.1234/2007, nonché l'assunzione della forma giuridica societaria, prevista dal comma 3 dell'art. 2 del presente decreto;
c) la rispondenza delle superfici e delle relative produzioni dichiarate dalle OP è effettuata mediante accertamenti in loco e verifiche informatiche ed amministrative nell'ambito del Sistema Integrato di gestione e Controllo (SIGC) e tramite verifica sul catasto presente sul portale AGEA/SIAN, che interessano un campione variabile, secondo le dimensioni dell'OP, non inferiore al 5% della superficie dichiarata, fino a 1.000 ettari e dall'1% in caso di superfici eccedenti tale limite;

d) i risultati dei controlli svolti sul campione, di cui alla lettera c), vengono estesi, per proiezione, alla totalità dei produttori aderenti all'OP richiedente il riconoscimento ed alle relative superfici e produzioni dichiarate, al fine di stabilire il rispetto dei requisiti prescritti.

Le Regioni svolgono i controlli di competenza in tempo utile per poter assumere la decisione in merito al riconoscimento entro tre mesi dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 125 ter, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007. Gli accertamenti a campione riguardano i dati anagrafici e catastali dichiarati e le superfici.

Qualora l'OP abbia soci in più Regioni, i relativi accertamenti saranno effettuati dalle Regioni interessate su richiesta della Regione competente secondo il campione di cui alla precedente lettera c); nel caso in cui le Regioni interessate non corrispondano alla richiesta di accertamento entro il termine di trenta giorni, o qualora comunichino l'impossibilità di assolvere alla richiesta entro tale termine, la Regione competente, sentite le Regioni interessate, individua le procedure necessarie al soddisfacimento dell'istruttoria stessa, prevedendo, se del caso, di effettuare gli accertamenti ritenuti necessari.

Qualora ricorrano obiettive condizioni di difficoltà operativa per l'effettuazione degli accertamenti, fermo restando il rispetto del termine per il riconoscimento, gli accertamenti medesimi possono essere conclusi entro il sesto mese successivo alla data del riconoscimento; in tal caso l'OP beneficia di eventuali aiuti ad avvenuta conclusione degli accertamenti.

Una OP riconosciuta che realizzi, in fase successiva, la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior VPC in una Regione diversa da quella che ha operato il riconoscimento, dovrà provvedere, al termine del programma operativo pluriennale in corso e anteriormente alla presentazione del successivo programma, a trasferire la propria sede legale nella nuova Regione, che subentra nelle competenze e, accertata la regolarità delle procedure, iscrive l'OP nel proprio elenco regionale.

Procedure per gli accertamenti sull'esecuzione dei piani di riconoscimento dei GP prericonosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96

Gli accertamenti sull'esecuzione dei piani di riconoscimento approvati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, sono eseguiti dalla Regione e concernono il rispetto del programma di progressivo adeguamento ai parametri necessari al riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 .

Qualora i risultati di un GP al termine della prima, seconda, terza e quarta annualità di riferimento evidenzino uno scostamento rispettivamente del 30%, 20%, 10% e 10% inferiore agli obiettivi, stabiliti in termini di soci e valore della produzione commercializzata, le Regioni, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, procedono alla revoca del prericonoscimento.

Verifica del funzionamento delle OP e delle AOP

Ai sensi dell'articolo 125 ter, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 , le Regioni eseguono i controlli sulle OP, AOP e GP, per accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento e la conformità del funzionamento alla normativa vigente.

Le OP che hanno presentato il programma operativo, sono sottoposte a controllo almeno una volta ogni tre anni, le altre almeno una volta ogni cinque anni.

In tal caso, i controlli in loco, ove possibile, sono eseguiti di concerto con l'Organismo pagatore , responsabile dei controlli sulle domande di aiuto relative ai programmi operativi e sull'esecuzione dei programmi operativi, nonché sulle erogazioni relative alla costituzione ed al funzionamento amministrativo dei GP.

I controlli di cui all'articolo 20 del presente decreto, sono effettuati anche attraverso l'esame di documentazione amministrativa e contabile, in particolare relativa a :

a) libro soci;
b)bilanci redatti conformemente al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
c) catastini;
d) principali deliberazioni degli organi sociali;
e) resoconti sull'attività' svolta.

Tale documentazione è fornita dalle OP e dalle AOP, anche su base informatica, secondo i criteri temporali stabiliti dalle Regioni , di concerto con gli Organismi pagatori .
Le OP, oltre alla documentazione precedentemente indicata, mettono a disposizione i documenti relativi alla produzione prevista e conferita da ciascun singolo produttore oltre che acquistata, sia direttamente dall'OP che dai soci produttori**,** distinta per tipologia e quantità, e alla produzione commercializzata, distinta per tipologia, quantità, valore e destinazione, comunicando alle Regioni , con cadenza almeno annuale, le variazioni intervenute nella compagine sociale e nelle superfici produttive.
Le verifiche sulla documentazione hanno in particolare lo scopo di accertare:

a) la permanenza dei requisiti per il riconoscimento;
b) l'esatta osservanza delle norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano l'attività' delle OP ortofrutticole;
c) l'utilizzo dei finanziamenti pubblici previsti dal regolamento;
d) la validità dell'azione svolta ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
e) la regolare tenuta della documentazione relativa alla produzione conferita, acquistata e a quella commercializzata;
f) il controllo democratico della OP ed eventuali abusi di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'OP.

Ai fini della permanenza dei requisiti per il riconoscimento, il valore della produzione da prendere in considerazione è quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti conferiti dai propri soci, desunta dalla fatturazione della OP e/o dei propri soci e/o filiale.
Le verifiche precedentemente indicate, sono applicate mutatis mutandis anche alle AOP.
Gli accertamenti in loco sulla consistenza delle superfici, finalizzati, in particolare, alla verifica del valore della produzione conferita, interessano un campione non inferiore all'1% del valore della produzione. La percentuale dei produttori interessati ai controlli è stabilita dalle Regioni, tenuto conto delle situazioni locali.
Le Regioni pongono in essere anche gli accertamenti relativi all'anagrafe dei produttori, ai riferimenti catastali dei terreni ed alle eventuali adesioni di produttori a due o più OP per lo stesso prodotto, utilizzando la procedura Anagrafica Soci, nonché le informazioni contenute nei fascicoli aziendali dei produttori soci dell'OP.
Le verifiche in loco, su aziende o strutture situate in Regioni diverse da quella dove ha sede l'OP, sono svolte dalle Regioni interessate, su richiesta della Regione competente.

Esternalizzazione

Le OP e le AOP che intendono esternalizzare talune attività, devono stipulare con il soggetto esterno ι contratto con l'indicazione puntuale dei servizi ad esso affidati.
Le attività da esternalizzare, possono concernere anche le operazioni di commercializzazione e trasformazioı dei prodotti, nonché la realizzazione di interventi previsti nell'ambito dei programmi operativi.

Ai fini della rendicontazione del programma operativo, in sede di fatturazione dei servizi, sarà previs a carico del prestatore d'opera, l'onere di allegare al documento contabile l'elenco analitico ed relativo valore delle sole voci di costo che risultano eleggibili al programma operativo.
Ciò al fine di consentire alle OP e alle AOP di poter rendicontare una quota parte del valore totale del fattura ricevuta, corrispondente ai costi eleggibili analiticamente elencati.

Fatturazione delegata ai soci

Le Regioni possono, fino al 31.12.2010, autorizzare le OP che ne fanno richiesta, a consentire loro, nell'ambito della commercializzazione diretta, di far effettuare la fatturazione ai propri soci (fatturazione delegata).
Dal 1° gennaio del 2011, la delega alla fatturazione non potrà superare il 40% del valore della produzione commercializzata dell'OP. In ogni caso la fatturazione delegata è ammessa quando ricorre una documentata azione di concentrazione dell'offerta e di politica unitaria di vendita e purché sia rispettata la fatturazione diretta del parametro minimo di commercializzazione necessario per il riconoscimento .

La fatturazione delegata deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) gli associati alle OP sono organizzati in forme societarie che già esercitano un'efficace concentrazione di prodotto e di valorizzazione dell'offerta;
b) è costituito un ufficio commerciale presso la struttura principale della OP; qualora l'attività di commercializzazione viene svolta presso le sedi degli associati, il personale eventualmente non dipendente dall'OP, per agire in nome e per conto della OP medesima, è da questa appositamente delegato;
c) ogni operazione di vendita è acquisita agli atti dell'ufficio commerciale dell'OPi;
d) le transazioni risultano da ogni singola conferma di vendita;
e) le fatture di vendita sono registrate ed il loro importo iscritto nel volume di affari del bilancio ufficiale delle OP, tra i conti d'ordine;
f) la contrattazione e le condizioni di vendita sono definite dall'ufficio commerciale delle OP.

Le fasi della programmazione della produzione e delle vendite sono di esclusiva competenza delle OP che, in caso promuovano la costituzione di società di commercializzazione e trasformazione, ne sono soci di maggioranza.

Fusioni

La fusione , di cui all'articolo 10 del presente decreto, dovrà essere formalizzata dalle assemblee delle strutture interessate, che decidono anche in merito alla gestione degli eventuali programmi operativi o piani di riconoscimento.
Nel caso di applicazione della lettera c) del richiamato articolo 10, l'OP aderente perde il riconoscimento limitatamente ai soli prodotti per i quali è riconosciuta anche l'OP che accoglie l'adesione.
Qualora nel processo di fusione sono coinvolte OP e/o GP con programmi operativi o piani di riconoscimento in corso, le OP e i GP soggetti alla revoca del riconoscimento, mantengono lo stesso fino al termine del'annualità in corso.
I soggetti derivati da fusioni conformemente alle presenti disposizioni , per usufruire dei benefici previsti dall'articolo 103 quinquies, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (CE) n. 1234/2007, e dall'articolo 50, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento, devono impegnarsi a mantenere la compattezza sociale, strutturale e commerciale per un periodo minimo di 5 anni.

PARTE B

Gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi delle OP ortofrutticole

Presentazione dei programmi operativi

Il programma operativo può essere presentato contestualmente alla domanda di riconoscimento. In tal caso la sua approvazione è condizionata all'ottenimento del riconoscimento entro i termini previsti.
In considerazione che le regole comunitarie stabilite per le OP si applicano- *mutatis mutandis* - alle AOP, il termine OP è usato anche con riferimento alle AOP, salvo diversa indicazione.

Durata dei programmi operativi

I programmi operativi hanno durata variabile da tre a cinque annualità (programmi operativi pluriennali). Essi illustrano la previsione degli obiettivi e delle azioni individuate a perseguirli, con una programmazione di medio periodo.

I programmi operativi pluriennali, sono eseguiti su base annuale mediante programmi esecutivi redatti con un dettaglio programmatico di tipo esecutivo.

I programmi operativi pluriennali rappresentano la strategia elaborata dall'OP per raggiungere gli obiettivi prefissati; essa viene attuata mediante i programmi esecutivi annuali.
Il programma operativo pluriennale è sempre accompagnato dal programma esecutivo relativo alla prima annualità.

Tutti i programmi operativi hanno l'anno solare come periodo di svolgimento, ovvero decorrenza dal 1° gennaio e termine entro il 31 dicembre, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento.

Il programma operativo, se approvato nel rispetto dei termini comunitari, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione.

Il fondo di esercizio

Le attività pianificate nel programma operativo trovano il loro supporto economico-finanziario nel fondo di esercizio, che costituisce una specifica posta nel bilancio delle OP. Le risorse afferenti a tale fondo finanziano esclusivamente i programmi operativi, ai sensi dell'articolo 103 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e integrazioni. Il fondo di esercizio, istituito contabilmente ogni anno, deve essere distinto per annualità.

L'importo indicativo del fondo di esercizio deriva dall'applicazione al VPC, nel periodo di riferimento, delle seguenti aliquote massime:

- 8,2%, che consente di usufruire dell'aiuto comunitario fino al suo importo del 4,1% del VPC;
- (eventualmente) 1,0%, in aggiunta all'8,2% per eventuali azioni di gestione delle crisi che non trovano copertura con l'8,2% e fino all'importo massimo del 33% del fondo di esercizio. In questo caso l'aiuto comunitario può arrivare al 4,6 % del VPC (+0,5%).

La sua alimentazione avviene:

a) da parte della OP, con trasferimento di risorse proprie e/o dei propri soci aderenti. Questi trasferimenti avvengono durante tutto l'anno e comunque entro il 31 dicembre;
b) con il trasferimento delle risorse provenienti dal regime di aiuti comunitari. Tali risorse sono pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta e per una somma pari all'importo dei contributi finanziari della OP e/o dei propri soci, salvo le eccezioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 103 quinquies del regolamento (CE) n.1234/2007 .

I contributi finanziari sono fissati dalla OP, la quale deve dimostrare, con propria delibera assembleare, che tutti i produttori hanno avuto la possibilità:

a) di beneficiare del fondo di esercizio;
b) di partecipare democraticamente alle decisioni sull'utilizzo del fondo dell'OP e sui contributi finanziari al fondo di esercizio.

Intensità degli aiuti: casi specifici

L'intensità degli aiuti finanziari della Comunità è elevata dal 50% al 60% della spesa effettivamente sostenuta, quando soddisfa almeno una delle condizioni indicate all'articolo 103 quinquies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Per usufruire della maggiore percentuale di aiuto, le OP devono presentare specifica richiesta alla Regione .

Per i ritiri dal mercato smaltiti conformemente a quanto indicato all'articolo 103 quinquies, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la percentuale dell'aiuto è elevata al 100%, limitatamente al quantitativo di prodotto ritirato non superiore al 5% del valore della produzione commercializzata mediamente nei tre anni precedenti o, in mancanza di tale dato, del valore della produzione utilizzato per il riconoscimento dell'OP.

Aiuto finanziario nazionale

L'aiuto finanziario nazionale di cui all'articolo 12 del presente decreto, può essere corrisposto fino ad un massimo dell'80% del contributo finanziario degli aderenti o dell'OP. L'aiuto può essere parzialmente rimborsato dalla Comunità per i casi in cui coesistono i due seguenti parametri:

- VPC ortofrutticola commercializzata da organizzazioni di produttori inferiore al 15% della VPC ortofrutticola regionale;
- VPC ortofrutticola regionale almeno pari al 15 % della produzione agricola totale della Regione.

Le OP che intendono accedere all'aiuto nazionale, devono presentare domanda alla Regione , corredata della modifica al fondo di esercizio e al programma operativo, con l'inserimento di interventi finalizzati all'incremento della concentrazione dell'offerta e della base sociale.
L'eventuale aiuto nazionale si aggiunge al fondo di esercizio costituito conformemente all'articolo 103 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Qualora l'aiuto nazionale dovesse essere concesso, il fondo di esercizio passerebbe da una percentuale massima dell'8,2% del VPC ad una percentuale massima dell'11,48% del VPC così ripartita: OP 4,1%, Commissione 4,1%, Stato 3,28%. Ciò fatti salvi i casi particolari (finanziamento comunitario superiore al 50%, maggiorazione per azioni di prevenzione e gestione delle crisi).
Le OP che hanno scelto di portare a termine il programma operativo approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, per poter usufruire dell'eventuale aiuto finanziario nazionale, devono modificare il loro programma operativo, e, quindi, transitare nel nuovo regime.

Aiuti ai GP

A partire dal 1° gennaio 2008 la normativa comunitaria non consente, nei Paesi che hanno aderito all'Unione europea prima del 1° maggio 2004, di concedere aiuti a sostegno dei GP di nuova istituzione.
Rimane in vigore, fino ad esaurimento, il precedente regime di aiuti per i GP riconosciuti ai sensi della precedente normativa.

Valore della produzione commercializzata -VPC

Il VPC rappresenta la base di calcolo per la determinazione del valore del fondo di esercizio, destinato ad accogliere sia i contributi finanziari della OP e/o dei suoi soci sia gli aiuti finanziari comunitari, e si basa sulla produzione dei soci della OP, limitatamente al prodotto o al gruppo di prodotti, per i quali è stato chiesto il riconoscimento della OP.

La documentazione di supporto del VPC è rappresentata dalle fatture di vendita (e se caso dal bilancio), relative alla produzione commercializzata nel periodo di riferimento, emesse:

- dalla OP;
- dalla filiale dell'OP, se partecipata almeno nella misura del 90% da OP o da cooperative alle stesse aderenti. Questa seconda possibilità deve essere autorizzata dalla Regione competente, che la considera utile al perseguimento degli obiettivi per i quali l'OP è stata riconosciuta;
- dai soci autorizzati dall'OP all'emissione di fatture;

Per i produttori che iniziano l'attività e/o per quelli non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, il valore della produzione è ottenuto applicando i prezzi medi ufficiali alle rese medie ufficiali del prodotto, relativamente alla superficie ortofrutticola condotta, indicata dal socio con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In alternativa, nel calcolo possono essere utilizzati, quali parametri, i prezzi medi e le rese medie/ha conseguiti dalla OP per i medesimi prodotti risultanti dai dati contabili.

Il VPC è calcolato nella fase di "uscita dall'OP", conformemente alle indicazioni dell'articolo 52 del regolamento, come esplicitate nel seguente prospetto:

Prospetto 0-1 - Variabili per il calcolo del VPC

Voci di calcolo e variabili	Segno contabile
a) Valore delle vendite dei prodotti freschi fatturate direttamente dalla OP (al netto di IVA).	+
b) Valore delle vendite dei prodotti freschi fatturate dai soci (fatturazione delegata autorizzata dalla Regione o Provincia autonoma	+
c) valore delle vendite dei prodotti di soci di altre OP effettuate ai sensi dell'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) n.1234/2007.	+
d) Valore delle vendite dei prodotti trasformati, diversi da quelli di prima trasformazione, ridotti del valore di acquisto degli ingredienti "non ortofrutticoli" utilizzati e/o dei i prodotti ortofrutticoli acquistati da terzi	+
e) Valore delle vendite effettuate dalle filiali controllate per almeno il 90% da una o più OP e/o da cooperative ad esse aderenti.	+
f) Valore dei sottoprodotti.	+
g) Aiuto percepito per i prodotti consegnati all'industria di trasformazione nell'ambito dei regimi di aiuto previsti dai regolamenti (CE) n.2201/96 e n. 2202/96, fino a quando tali regimi maturano i loro effetti..	+
h) valore degli indennizzi percepiti per assicurazioni sul raccolto stipulate nell'ambito delle misure di prevenzione delle crisi o comunque gestite dall'OP.	+
i) Valore dei prodotti inviati alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 103 quinquies , paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007.	+
j) Valore degli imballaggi utilizzati per il confezionamento di cui ai punti precedenti (se fatturati separatamente)	+
k) Valore dei prodotti di prima trasformazione, come definiti all'articolo 21, paragrafo 1, lettera *i)* del regolamento.	+
l) Valore di vendita dei prodotti di nuovi soci acquisiti dalla OP e non presenti ai punti precedenti.	+
m) Valore di vendita dei prodotti di soci dimessi dalla OP e conteggiati ai punti precedenti.	-
n) Valore di vendita di prodotti ortofrutticoli eventualmente acquistati da terzi ed inseriti ai punti precedenti.	-
o) Spese di trasporto	-
p) Sconti, abbuoni, ristorni, ecc.	-

Per le OP di recente riconoscimento che non dispongono di dati come sopra indicati, può essere considerato il VPC dichiarato ai fini del riconoscimento, calcolato come valore medio della produzione nei tre anni precedenti. Lo stesso criterio viene applicato per i produttori che hanno iniziato di recente l'attività, per cui non possono disporre di dati storici.

La produzione commercializzata è considerata al netto degli importi dell'I.V.A. e delle spese di trasporto interno per distanze significative.

Una distanza di trasporto interno si considera significativa se la distanza tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati dell'OP e il punto dal quale l'OP effettua la distribuzione del prodotto per l'immissione sul mercato, supera i 750 chilometri.

Nel caso di prodotti trasformati dalla stessa OP in propri impianti o in impianti di soci, e/o dalle Filiali, e diversi dai prodotti di prima trasformazione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera i) del regolamento, il VPC è ridotto del valore di acquisto degli ingredienti "non ortofrutticoli" utilizzati e/o dei i prodotti ortofrutticoli acquistati da terzi.

Concorrono alla determinazione del VPC i produttori associati al momento della presentazione del programma operativo o della modifica annuale per l'anno successivo.
Per evitare doppi conteggi, per i nuovi soci di una OP.-*Beta* che provengono da un altra OP-*Alfa* l'entità del VPC da portare in aggiunta al VPC dell'OP.-*Beta* è rappresentato dal valore del prodotto commercializzato conferito all'OP-*Alfa*.
A tal fine l'OP-*Alfa* deve rilasciare al produttore specifica attestazione da cui emerge il valore del prodotto commercializzato conferito. Tale entità sarà sottratta dal VPC dell'OP –*Alfa* ed aggiunta al VPC dell'OP-*Beta.*
I soci provenienti da altra OP sono presi in considerazione solo se hanno ottenuto il recesso conformemente alla normativa comunitaria e nazionale vigente.
Per i produttori che hanno conferito alla OP nel corso del periodo di riferimento e che alla data del 15 settembre non sono più associati, il relativo valore di produzione commercializzata deve essere portato in diminuzione.

Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC

Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC di cui all'articolo 13 del presente decreto, è determinato secondo uno dei seguenti criteri:

a) un periodo di 12 mesi consecutivi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio del terzo anno precedente l'anno di esecuzione del programma operativo e scadenza non posteriore al 1° agosto dell'anno precedente quello di esecuzione del programma;
b) valore medio di tre periodi di 12 mesi consecutivi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio del quinto anno precedente l'anno di esecuzione del programma operativo e scadenza non posteriore al 1° agosto dell'anno precedente quello di esecuzione del programma.

L'OP deve, ai sensi del paragrafo. 3, art. 53 del regolamento (CE) n. 1580/2007, far coincidere il periodo di riferimento di 12 mesi con il proprio periodo contabile.

Il periodo di riferimento scelto non può essere variato per l'intera durata del programma operativo se non per circostanze debitamente giustificate (es: consistente modifica della base sociale e dei prodotti commercializzati).

Qualora un prodotto si deprezzi, per motivi debitamente giustificati non imputabili alla responsabilità della OP e che esulano dal suo controllo quali il verificarsi di calamità naturali accertate dagli organi competenti o la riduzione eccezionale dei prezzi, il VPC non può essere inferiore al 65% del VPC nel precedente periodo di riferimento. In tal caso, le Regioni valutano la fondatezza delle motivazioni addotte dall'OP.
Le OP che non presentano il programma operativo né direttamente né tramite una AOP, entro il 15 settembre di ogni anno, comunicano alla Regione , il valore del VPC per il periodo di riferimento di 12 mesi decorrente dal 1° gennaio dell'anno precedente, calcolato con le medesime modalità applicate per le altre OP.

Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del Decreto legislativo n. 99/2004 e, quindi anche per i produttori che usufruiscono del programma operativo.
Per l'eventuale aggiornamento del fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico , è necessario produrre la documentazione di cui alle circolari AGEA prot. n. ACIU.2005.210 e n. ACIU.2007.237, rispettivamente del 20 aprile 2005 e del 6 aprile 2007, utilizzando i servizi resi disponibili dall'Organismo pagatore competente.
Sulla base di quanto disposto dalle citate circolari, è obbligatorio fornire informazioni e documenti completi e veritieri utili ad identificare l'agricoltore ed accertare i titoli di conduzione delle unità produttive dell'azienda, sulla base degli stessi criteri di competenza territoriale presenti nella citata circolare.

La documentazione acquisita per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere debitamente archiviata e protocollata.
Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti tutte le superfici di cui i produttori dispongono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di pagamento o meno.
Le procedure per l'accesso delle OP ai fascicoli aziendali, sono definite dall'AGEA.

Presentazione e attuazione dei programmi operativi

Con la presentazione alla Regione del programma operativo, l'OP comunica anche l'importo indicativo del fondo di esercizio riferito all'anno di attuazione del programma, unitamente ai criteri utilizzati per il calcolo, quali definiti all'articolo 103 octies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e altri autonomamente definiti.

I programmi operativi, siano essi pluriennali che esecutivi, devono essere approvati e deliberati prima della presentazione all'Autorità competente secondo la seguente procedura:

- l'assemblea dei soci delle OP approva il programma operativo pluriennale, unitamente alla prima annualità. Il verbale di approvazione può riportare specifica previsione di delega al consiglio di amministrazione per l'approvazione dei programmi esecutivi annuali, eventualmente corredato da indicazioni sui modi e mezzi di diffusione presso i soci dei principali elementi di struttura dei programmi esecutivi;
- il consiglio di amministrazione della OP approva, qualora delegato, i programmi esecutivi annuali, verificando ed attestando la loro conformità e coerenza alle linee di indirizzo del programma operativo pluriennale. Parimenti, il consiglio di amministrazione provvede alla definizione delle rimodulazioni o delle riprogrammazioni.

Le delibere adottate dal consiglio di amministrazione, concernenti la redazione e approvazione dei programmi annuali successivi al primo, devono essere ratificate dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Qualora un'OP con programma operativo in corso aderisca ad una AOP che opera nella gestione totale dei fondi di esercizio, il programma operativo pluriennale dell'AOP incorpora e annulla le annualità residue del programma operativo dell'OP.

Anche nei casi di proroga del termine di approvazione del programma operativo, il provvedimento di approvazione stabilisce comunque che le spese sono ammissibili a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda.

Ai fini della comunicazione da effettuare alla Commissione CE ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 2, del regolamento , le Regioni trasmettono al Ministero e all'Organismo pagatore , nei termini e secondo le modalità indicate da AGEA:

a) i dati relativi all'annualità in corso approvata secondo le modalità anzidette (VPC del periodo di riferimento, importo del fondo di esercizio, aiuto previsto, ecc…). Gli importi relativi al fondo di esercizio e all'aiuto comunitario, dovranno essere distinti per azione;
b) i dati relativi alle OP ed alle AOP che non hanno presentato il programma operativo.

Contenuto dei programmi operativi

Il contenuto del programma operativo pluriennale deve essere conforme alle previsioni dispositive dell'art. 61 del regolamento, con un diretto e costante riferimento alle previsioni della *Strategia Nazionale* (inclusa la relativa *Disciplina ambientale*)

Gli obiettivi, le azioni e *gli interventi* di spesa devono essere descritti in modo esaustivo al fine di consentire la valutazione complessiva del programma da parte dell'Amministrazione competente.

La strutturazione dei programmi operativi (pluriennali ed esecutivi) ricalca il seguente schema generale.

Obiettivi	Azioni	Interventi	Tipologia di spesa (per ciascun intervento)	Importi preventivati
Obiettivo 1	Azione 1	Intervento 1	1.1 - Investimento pluriennale 1.2 - Spesa tecnica 1.3 - Personale 1.4 – Servizi	
		Intervento 2	1.1 - Investimento pluriennale 1.2 - Spesa tecnica 1.3 - Personale 1.4 – Servizi	
		Intervento 3	1.1 - Investimento pluriennale 1.2 - Spesa tecnica 1.3 - Personale 1.4 – Servizi	
	Azione 2	Intervento 1	1.1 - Investimento pluriennale 1.2 - Spesa tecnica 1.3 - Personale 1.4 – Servizi	
Obiettivo 2	Azione 3	Intervento n.n	1.1 - Investimento pluriennale 1.2 - Spesa tecnica 1.3 - Personale 1.4 – Servizi	

Gli obiettivi da perseguire sono da selezionare tra gli obiettivi istitutivi delle OP e gli obiettivi dei programmi operativi:

- obiettivi delle OP: articolo 122, lettera c) e articolo 125 ter, paragrafo. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- obiettivi dei programmi operativi: articolo. 103 quater, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Al fine di favorire l'omogeneità della strutturazione dei programmi e quindi la loro rendicontazione e attuare la necessaria flessibilità per l'eventuale rimodulazione degli interventi e delle azioni, sono vincolanti le indicazioni contenute nella Strategia Nazionale.

I programmi operativi presentati per la prima volta devono contenere:

a. il programma operativo pluriennale
b. il programma esecutivo relativo alla prima annualità.

Il programma operativo pluriennale deve contenere almeno quanto indicato al paragrafo 1 dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1580/2007 ad un livello di dettaglio tale da consentire la valutazione complessiva del programma da parte dell'Amministrazione competente.
La prima annualità dovrà, invece, essere dettagliata a livello di progetto esecutivo.

Varianti e modifiche dei programmi operativi

La variante è una rimodulazione in corso d'anno delle voci di spesa, nelle entità finanziarie e nelle previsioni numeriche, riferita a tipologie di spesa già approvate, espressione di adeguamenti e perfezionamenti che non comportano variazioni degli obiettivi e delle azioni.

La modifica riguarda una riprogrammazione degli obiettivi e/o delle azioni previste e richiede e comporta la preventiva richiesta di autorizzazione alla Regione .

Le modifiche possono concernere l'anno in corso, ai sensi dell'articolo 67 del regolamento, o gli anni successivi ai sensi dell'articolo 66 del regolamento.

Le modifiche concernenti l'anno in corso, sono presentate una sola volta entro il 15 settembre. Entro tale data, una ulteriore modifica è consentita unicamente ai sensi dell'articolo 94 *bis* del regolamento, per inserire gli interventi finanziabili con l'AFN.

Rientrano nella tipologia delle variante le :

i) ripartizioni delle voci di spesa all'interno della stessa azione (senza limiti quantitativi), fermo restando il rispetto degli indicatori di equilibrio indicati nella *Strategia Nazionale*;
ii) variazione delle voci di spesa tra gli obiettivi entro il limite del 25%, fermo restando il massimale di spesa previsto nella Strategia Nazionale per ogni singola azione.

Le varianti non comportano la richiesta di autorizzazione, ma una tempestiva comunicazione alla Regione , ai sensi dell'art. 67, paragrafo 3 del regolamento , accompagnata da una nota illustrativa della nuova programmazione economico-finanziaria.

La modifica (riprogrammazione) degli obiettivi e/o delle azioni previste, concernente l'anno in corso, è presentata ai sensi dell'articolo 67 del regolamento una sola volta entro il 15 settembre e deve essere accompagnata da una relazione esplicativa e da eventuali documenti giustificativi dei motivi, della natura e delle implicazioni, unitamente alla nuova programmazione economico-finanziaria. Una seconda modifica è consentita solo per l'utilizzo dei fondi preventivati e non spesi per le misure di prevenzione e gestione delle crisi. Si ha modifica in corso d'anno del programma operativo quando si effettua:

a) modifica del contenuto del programma operativo;
b) modifica degli obiettivi, con l'introduzione di uno o più nuovi obiettivi, oppure l'eliminazione di uno preventivamente approvato;
c) attuazione parziale dei programmi per cause indipendenti dalla volontà della OP e AOP. La non esecuzione di azioni programmate senza la loro sostituzione con altre azioni può essere autorizzata qualora ciò non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi fondamentali del programma. In ogni caso l'autorizzazione non può comportare la riduzione di oltre il 50% della spesa complessiva prevista per l'annualità in corso;
d) aumento dell'importo del fondo di esercizio fino a un massimo del 25% dell'importo inizialmente approvato;
e) rideterminazione dell'importo del fondo di esercizio inizialmente approvato, in diminuzione fino al 50% o in aumento fino al 25%. La percentuale in aumento, può essere elevata fino al 50% in caso di fusioni di OP con conseguente fusione dei rispettivi programmi operativi o in caso di accesso all'eventuale aiuto nazionale aggiuntivo previsto dall'articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Le modifiche concernenti gli anni successivi, di cui all'articolo 66 del regolamento, presentate entro il 15 settembre, salvo diversa comunicazione, concernono, in particolare:

a) la predisposizione del programma esecutivo annuale;
b) la modifica della durata del programma pluriennale, che può essere prorogato fino ad un massimo di cinque anni;
c) l'adeguamento del fondo di esercizio.

I programmi operativi che proseguono sotto il regime del regolamento (CE) n. 2200/96

Su richiesta dell'OP, da presentarsi alla Regione entro il 20 ottobre per il 2008 ed entro il 15 settembre per gli anni successivi, i programmi operativi approvati con regolamento (CE) n. 2200/96 possono proseguire fino alla loro scadenza programmata a condizione che rispettino le norme in vigore prima della data di applicazione della nuova regolamentazione.

Le norme vigenti comprendono, in particolare, le "DISPOSIZIONI NAZIONALI PER LA GESTIONE DEI FONDI DI ESERCIZIO E LA STESURA, VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (CE) N. 2200/96", aventi validità dal 21 gennaio 2007.

Per scadenza programmata si intende la fine dell'ultima annualità indicata nel programma pluriennale approvato. A titolo esemplificativo un programma operativo pluriennale di 5 anni, approvato nel 2007, ha quale scadenza programmata il 31/12/2012.

Resta inteso, con riferimento alle singole annualità, che le OP possono comunicare e presentare solo due varianti, intendendo per tali le variazioni di spesa di una o più azioni, come definiti nelle succitate Disposizioni nazionali 2007, entro il limite del 20%. Sarà compito della Regione verificare la regolarità della variante proposta.

Per ogni annualità, l'importo del contributo comunitario non potrà superare l'importo approvato per la stessa annualità nel programma operativo pluriennale.

Ogni modifica del contenuto del programma che richiede una approvazione da parte delle Regione ha, come conseguenza, il passaggio alla nuova regolamentazione.

Se del caso, le Regioni possono chiedere ulteriori dettagli sulle azioni approvate.

Sostituzione dei programmi operativi pluriennali approvati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96

I programmi operativi approvati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 possono essere sostituiti a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla richiesta, con un nuovo programma operativo, redatto secondo le indicazioni e l'articolazione della Strategia Nazionale . La richiesta deve essere inoltrata entro il 20 ottobre per il 2008 ed entro il 15 settembre per gli anni successivi.

Regimi diversi tra OP della stessa AOP

Nel corso del regime transitorio, i programmi operativi presentati da AOP le cui OP associate optino per regimi diversi, seguono le seguenti indicazioni:

a) il VPC del programma operativo presentato da una AOP è pari alla sommatoria dei VPC di ciascuna OP associata;

b) il programma operativo presentato dall'AOP è costituito dalla sommatoria delle attività e degli investimenti programmati delle singole OP che operano in regimi normativi differenti.

c) in sede di rendicontazione finale, l'AOP opererà in modo che siano chiaramente distinguibili i differenti regimi anche sotto il profilo temporale, ponendo particolare cura:
   - alle diverse eleggibilità e livelli di ammissibilità delle spese;
   - alla indicazione delle spese effettuate in relazione alla quota del fondo di esercizio utilizzato;
   - alla distinzione delle spese effettuate in base alla nuova regolamentazione.

La scelta di rimanere nel vecchio regime o passare al nuovo viene effettuata da ogni singola OP aderente. Qualora siano operate scelte differenti tra le diverse OP, l'AOP , nella definizione del programma operativo, dovrà evidenziarne i distinti regimi sia in fase di stesura che di rendicontazione.

La rendicontazione

Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, le OP presentano all'Organismo pagatore , la richiesta di aiuto a saldo, con allegata la rendicontazione delle spese sostenute.
La domanda a saldo deve essere accompagnata dalla relazione annuale (nell'ultimo anno anche da quella finale) prevista dall'articolo 98 del regolamento, completa di tutti i documenti giustificativi indicati all'articolo 70 del regolamento, nonché di altri eventualmente richiesti dall'Organismo pagatore, attestanti in particolare:

a) l'importo dell'aiuto richiesto;
b) il valore della produzione commercializzata;
c) i contributi finanziari versati dai soci e quelli versati dall'organizzazione di produttori medesima, nonché quelli eventualmente versati dallo Stato in applicazione dell'articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007;
d) le spese sostenute a titolo del programma operativo;
e) le spese relative alle misure di prevenzione e gestione delle crisi, suddivise per azioni;
f) la quota del fondo di esercizio spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi;
g) la conformità all'articolo 103 quater, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007, inerente eventuali azioni di prevenzione e gestione delle crisi;
h) la conformità all'articolo 103 quater, paragrafo 3, lettera a) o lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, inerente il rispetto dei requisiti e delle condizioni operative per le azioni ambientali;
i) la conformità all'articolo 103 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007, inerente il giusto calcolo dell'aiuto finanziario comunitario;
j) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'OP attestante che l'OP non ha ricevuto alcun doppio finanziamento comunitario o nazionale per le misure e/o le azioni ammissibili all'aiuto;
k) in caso di domanda di pagamento di un importo forfettario, la prova della realizzazione dell'azione di cui trattasi, secondo le indicazioni ricevute al riguardo dall'Organismo pagatore.

Le spese generali determinate in misura forfetaria, non necessitano di alcuna documentazione giustificativa.
Per le azioni realizzate entro il 31 dicembre, le relative spese devono essere documentate entro tale data e pagate entro il 15 febbraio dell'anno successivo.
Per essere prese in considerazione ai fini del contributo, le fatture devono essere quietanzate, salvo che il pagamento non sia stato eseguito con bonifico bancario o postale.
L'Organismo pagatore ha la facoltà di autorizzare le OP a sostenere tali spese oltre il 15 febbraio e comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

1. impossibilità ad effettuare il pagamento nei termini ordinari per comprovate cause non imputabili alla OP;
2. i contratti di fornitura di beni e servizi prevedono esplicitamente il pagamento oltre la data del 15 febbraio.

La richiesta dell'aiuto a saldo, deve prendere in considerazione anche le azioni o parte di esse non sostenute entro la data del 31 dicembre, che l'OP ritiene di poter realizzare entro il 30 aprile. In tal caso la rendicontazione deve essere corredata dalla motivazione della mancata realizzazione delle azioni e dall'impegno a sostenere le medesime e le relative spese entro e non oltre il 30 aprile L'Organismo pagatore decide in merito alla richiesta e ne comunica gli esiti all'OP ed alla Regione.

Intestazione dei giustificativi di spesa

I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati:

a) alla OP;
b) ai soci e ai produttori indirettamente aderenti,
c) alle filiali della OP o AOP che costituiscono strutture di commercializzazione e/o trasformazione e di servizi, incaricate dell'esecuzione di talune attività del programma operativo. In quest'ultimo caso, non potrà essere finanziata la quota societaria di soggetti non soci della AOP o della OP.

Qualora la documentazione di spesa venga intestata alla OP, il relativo pagamento dovrà essere effettuato mediante prelevamento e/o compensazione dal "conto corrente dedicato".

Rimborso delle spese sostenute dai soci

L'erogazione del rimborso delle spese sostenute direttamente dai soci produttori, nell'ambito delle attività previste dal programma operativo, verrà effettuata su specifica richiesta degli stessi, accompagnata dalla seguente documentazione:

a) elenco riepilogativo delle spese sostenute;
b) copia della documentazione di giustificazione delle spese;
c) schede orarie o documentazione equipollente attestante i lavori svolti direttamente dal socio, con i quali dimostrare il tempo impiegato;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si indicano i lavori realizzati ed i relativi costi, con riferimento al prezziario regionale delle Regioni dove è ubicata l'azienda. Qualora le tipologie di costo non siano previste dal prezziario regionale, queste dovranno essere determinate attraverso una apposita analisi redatta da un tecnico con abilitazione all'esercizio della professione.

La OP successivamente alla presentazione dei giustificativi di spesa da parte del socio, provvede all'erogazione della relativa somma entro il 15 febbraio dell'anno successivo.
Gli organismi associativi aderenti alla OP e le OP aderenti alla AOP, seguono il seguente percorso di rendicontazione:

a. richiedono, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, in forma cumulativa per i propri associati, il rimborso delle spese per i costi da questi sostenuti in via diretta, conservando agli atti copia della documentazione fornita dagli associati;
b. provvedono a rimborsare ai produttori associati - entro il 31 marzo dell'anno successivo - le spese rendicontate o a versare il relativo contributo spettante. Il rimborso delle somme può essere operato anche attraverso compensazioni tra il *Dare* e *l'Avere* con il socio produttore, purché in forma distinta, chiara e rintracciabile;
c. entro il 30 aprile presentano alla OP/AOP cui aderiscono l'elenco delle somme trasferite ai singoli produttori associati;
d. l'OP/AOP provvederà a comunicare all'Organismo pagatore il corretto versamento delle somme ai produttori soci, rappresentando eventuali inadempienze riscontrate.

In ogni caso i pagamenti verso terzi dovranno essere effettuati con assegno bancario, con bonifico bancario o con strumenti di pagamento a questi equipollenti; comunque, non per cassa.

La rendicontazione degli investimenti

La rendicontazione delle spese relative agli investimenti deve essere accompagnata dai seguenti documenti :

a. consuntivo dei lavori eseguiti completo dei numeri di matricola delle macchine e dei macchinari, o di altri elementi identificativi, che dovranno poter essere riscontrabili sulle macchine e sui macchinari;
b. fatture per acquisti ed investimenti;
c. copia della delibera del consiglio di amministrazione con la quale la OP si assume l'obbligo a non alienare né distogliere dalla prevista destinazione, per almeno 10 anni gli immobili e gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili e 3 anni per le strumentazioni hardware e software. L'impegno assunto decorre dalla data di acquisizione dei beni;
d. certificazioni previste dalla normativa vigente.

Per l'eventuale autorizzazione sanitaria rilasciata dalla A.S.L. competente gli stabilimenti ed i laboratori atti alla produzione, lavorazione, deposito e vendita di sostanze alimentari e di bevande, è sufficiente la richiesta di sopralluogo con l'impegno a trasmettere quanto prima la relativa certificazione.

L'Organismo pagatore può richiedere, in sede di controllo, di poter visionare:

e. il libro IVA sulle quali sono registrate le fatture presentate;
f. il registro dei beni ammortizzabili o del libro degli inventari (qualora si faccia uso della facoltà concessa dall'art.2 D.P.R. 695/96) sulle quali sono riportate le annotazioni relative agli investimenti.

La rendicontazione dei costi del personale

Per ogni unità di personale impiegato, deve essere allegata una scheda riepilogativa sulla quale è registrato il tempo di lavoro prestato, la lettera di incarico con l'indicazione del profilo professionale posseduto e della mansione assegnata nell'azione di riferimento, il costo complessivo.

Gli atti di cui sopra devono essere firmati dal legale rappresentante della OP o della AOP.

Qualora sia utilizzato personale dipendente delle cooperative socie o delle OP socie per le AOP, gli stessi atti devono essere sottoscritti anche dal legale rappresentante della cooperativa o della OP.

In nessun caso potrà essere ammessa a contributo attività di carattere meramente amministrativo-contabile riferita alla gestione ordinaria.

Nel caso in cui la Regione autorizzi la OP alla rendicontazione forfetaria delle spese per il personale, la determinazione dell'importo ammissibile in tal senso va effettuata con riferimento alle figure professionali ed ai parametri riportati nelle presenti disposizioni. Per le stesse figure non potranno essere previste ed ammesse ulteriori spese documentate.

In caso di ricorso a consulenze esterne, professionalmente qualificate, è necessaria la formalizzazione dell'incarico da parte del legale rappresentante della OP, specificando la natura, i tempi ed il relativo costo. Il servizio fornito dovrà essere documentato con la presentazione della fattura (qualora il consulente sia soggetto IVA) o della ricevuta prevista per le prestazioni a carattere occasionale senza obbligo di subordinazione.

Erogazione degli aiuti

L'erogazione degli aiuti è effettuata dall'Organismo pagatore e avviene:

1) in una unica soluzione a saldo;
2) in più soluzioni, mediante:
   a) anticipi periodici quadrimestrali o trimestrali, fino all'80% dell'aiuto riconosciuto e una operazione a saldo;
   b) acconti periodici, massimo tre in un anno, con versamenti parziali a fronte di rendicontazioni parziali, fino all'80% dell'aiuto riconosciuto e una operazione a saldo.

La procedura di cui alla lettera b) deve essere preventivamente autorizzata dall'Organismo pagatore.
La domanda presentata all'Organismo pagatore , deve essere completa di tutta la documentazione prevista, compresa la garanzia del 110% della spesa, qualora sia richiesta l'anticipazione.
Le anticipazioni trimestrali o quadrimestrali sul contributo comunitario, previste dall'articolo 72 del regolamento, non possono superare il 50% della spesa prevista per il trimestre o quadrimestre di riferimento, fermo restando il limite del loro importo complessivo nella misura del 80% del contributo preventivato.
Le domande di anticipazioni successive alla prima, devono essere accompagnate dall'elenco delle azioni realizzate nel quadrimestre o trimestre precedente e relative spese.
Le anticipazioni successive sono erogate a condizione che l'Organismo pagatore abbia accertato che l'anticipo precedente sia stato effettivamente speso e che i contributi finanziari al fondo di esercizio siano stati gestiti in conformità agli articoli 54 e 55 del regolamento.
Quando al momento della presentazione di una richiesta di anticipazione successiva alla prima, l'importo della precedente anticipazione non è stato ancora riscosso dall'OP per cause non dipendenti dalla sua volontà, l'Organismo pagatore valuta l'opportunità di procedere ugualmente all'erogazione dell'anticipazione.
Gli Organismi pagatori decidono se le garanzie possono essere svincolate anche parzialmente durante l'anno, nella misura massima dell'80% dell'importo degli anticipi erogati e spesi.

A tal fine l'Organismo pagatore acquisisce gli elementi atti a dimostrare che le azioni siano state eseguite conformemente alla regolamentazione vigente e che non abbiano usufruito di altri finanziamenti.

In alternativa alle anticipazioni, l'Organismo pagatore può autorizzare le OP che ne fanno richiesta, ad avvalersi del sistema di domande parziali di aiuto finanziario comunitario, così come previsto dall'articolo 73 del regolamento.
La richiesta di versamenti parziali, deve essere accompagnata da opportuni rendiconti giustificativi, come stabilito dall'Organismo pagatore, sulla base dei criteri stabiliti dall'AGEA..

Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, le OP presentano all'Organismo pagatore , la richiesta di aiuto a saldo, con allegata la rendicontazione delle spese sostenute. L'Organismo pagatore eroga il saldo entro il 15 ottobre dell'anno successivo all'anno di esecuzione del programma.
Tuttavia, qualora l'OP si trovi in regime di sospensione del riconoscimento o sia stata ufficialmente invitata ad adottare idonee misure per rispettare i parametri del riconoscimento, l'Organismo pagatore sospende la procedura di pagamento di qualsiasi aiuto, fino alla definizione del contenzioso.
La sospensione può esser procrastinata fino al 15 ottobre dell'anno successivo. Decorso tale termine, l'OP perde il diritto a ricevere l'aiuto.

Conto corrente dedicato

La gestione del fondo di esercizio attraverso il c/c dedicato consente di non ricorrere a verificatori esterni: al riguardo è sufficiente la relazione del collegio sindacale.
Tutte le operazioni devono trovare esplicita indicazione sui relativi documenti contabili e transitare per il c/c dedicato.

Alla fine di ciascun anno e comunque a conclusione delle operazioni inerenti l'annualità considerata, il fondo di esercizio deve azzerarsi.

Eventuali residui attivi, potranno essere trasferiti nel fondo istituito per l'annualità successiva, senza che ciò comporti variazione del programma operativo e concorrono alla costituzione della quota a carico dei soci.

Nel caso che una AOP presenta il programma operativo in sostituzione delle OP socie, essa costituisce il proprio fondo di esercizio. Nel caso, invece, che la AOP venga delegata dalle OP a realizzare specifiche azioni dei singoli programmi operativi, ogni OP costituisce il fondo di esercizio e versa alla AOP la propria quota di finanziamento.

I bolli e le competenze vanno stornati. Ogni movimentazione deve essere chiaramente specificata con l'indicazione degli estremi relativi all'operazione stessa (tipologia e/o descrizione, beneficiario ed ordinante) e deve essere registrata, anche contabilmente, con data e valuta entro e non oltre il 15 febbraio successivo alla chiusura dell'annualità di riferimento.

Tutte le spese ed i rimborsi effettuati dalla OP per l'attuazione del programma operativo devono essere effettuate con assegni bancari o circolari, ricevuta bancaria o con bonifico bancario a carico del conto corrente dedicato.

Il pagamento dei beni strumentali con prestiti cambiari è consentito a condizione che il pagamento delle cambiali in scadenza avvenga entro il predetto termine del 15 febbraio.

Nel caso di spese non separabili tra quelle relative all'attività ordinaria e quelle relative al programma operativo, e comunque effettuate sul conto corrente ordinario, è autorizzato il trasferimento dal conto corrente dedicato a quello ordinario delle somme di competenza del programma operativo, previa predisposizione della documentazione esplicativa a supporto.

In fase di rendicontazione deve essere allegato il prospetto che elenca i versamenti nel c/c dedicato.

Prelievi dal conto corrente dedicato

a) Rimborso di spese sostenute direttamente dai soci : può essere effettuato mediante a/b o bonifico bancario o postale a favore del socio che ne fa richiesta. Il rimborso può essere anche cumulato alle somme liquidate per i prodotti conferiti e può essere effettuato mediante compensazione autorizzata dal socio con i contributi finanziari spettanti alla OP o alla AOP. In ogni caso le operazioni di rimborso e/o di compensazione dei pagamenti devono essere puntualmente documentate.

b) Pagamenti di spese sostenute direttamente dalla OP : possono essere utilizzate solo risorse disponibili (e/o compensazioni) del conto corrente dedicato per l'effettuazione dei pagamenti relativi a spese rendicontate.

Versamenti sul conto corrente dedicato

a) Anticipi ed acconti ricevuti: gli anticipi non vanno considerati come fondi in diminuzione della contribuzione dei soci;

b) Contributi finanziari versati dai soci : tali contributi possono essere versati direttamente dai soci mediante a/b o bonifico, oppure mediante compensazione autorizzata con le somme da liquidare ai soci stessi relative ai prodotti conferiti, ovvero mediante compensazione con gli importi relativi a rimborsi spese. In caso di compensazione deve essere versata dall'OP sul c/c dedicato l'intera somma equivalente al contributo finanziario dovuto dal socio entro la data (e con valuta) del 31 dicembre dell'annualità di riferimento.

c) Versamenti da parte dei soci delle OP dei contributi finanziari

d) Versamenti da parte delle OP o delle AOP dei contributi finanziari

e) Versamenti da parte della OP o della AOP o dei soci aderenti, a titolo di anticipazione, in attesa del saldo comunitario richiesto, possono essere effettuati per evitare il ricorso allo scoperto oneroso e successivamente prelevati al momento dell'incasso del contributo comunitario. Tale versamento deve essere fatto entro il 15 febbraio.

Tutte le operazioni sopraindicate dovranno essere evidenziate in contabilità.

Relazioni delle OP

Le O.P. sono tenute alla predisposizione delle seguenti relazioni:

1. *Relazione annuale***:** accompagna la richiesta di erogazione degli aiuti a saldo a valere sul programma esecutivo annuale;
2. *Relazione finale***:** accompagna il programma operativo pluriennale alla sua conclusione;
3. *Relazione di valutazione intermedia.*

Tutte le relazioni sono rese all'Organismo pagatore sia su supporto cartaceo (documento facente fede) sia su supporto informatico e sulla base delle indicazioni fornite dall'AGEA.

La relazione annuale accompagna la domanda di aiuto a saldo, relativamente all'esecuzione del programma esecutivo annuale. Anche al fine di consentire la predisposizione della relazione annuale che l'AGEA deve presentare alla Commissione ai sensi dell'articolo 99 paragrafo 3 del regolamento, essa specifica quanto segue:

a) informazioni sulla base sociale (tutte le persone giuridiche o loro parti chiaramente definite e tutte le filiali interessate; numero di aderenti (distinti tra produttori e non produttori); variazioni verificatesi nel corso dell'anno;
b) prodotti trattati e descrizione dei prodotti finiti venduti;
c) gestione del fondo di esercizio: importo complessivo dei contributi della Comunità, dello Stato membro (eventuale aiuto nazionale), dell'OP e degli aderenti; entità dell'aiuto finanziario comunitario ai sensi 103 quinques del regolamento (CE) n. 1234/2007;

d) valore della produzione commercializzata: totale e scomposto tra le Regioni in cui è stata realizzata e tra le varie persone giuridiche che costituiscono l'OP o l'AOP;
e) volume di prodotti ritirati dal mercato, distinto per prodotto e per mese;
f) i risultati ottenuti, basati sugli indicatori comuni di prodotto e di risultato così come indicati nell'allegato XIV del regolamento, nonché sugli eventuali indicatori supplementari di prodotto e di risultato previsti dalla Strategia Nazionale;
g) una sintesi dei problemi incontrati nell'esecuzione del programma operativo e delle misure adottate per garantire la qualità e l'efficacia della sua attuazione;
h) le modalità di adempimento della "Disciplina ambientale";
i) le difese predisposte per la difesa dell'ambiente in caso di realizzazione di investimenti che comportano un accresciuto impatto ambientale;
j) le modalità di gestione delle azioni svolte in materia di prevenzione e gestione delle crisi;
k) le eventuali rimodulazioni effettuate;
l) le eventuali modifiche effettuate e approvate dalle competenti Autorità;
m) le discrepanze tra gli aiuti stimati e quelli richiesti;
n) le informazioni relative ai risultati dell'attività di sorveglianza.

Nell'ultimo anno di attuazione di un programma operativo pluriennale, la relazione annuale è accompagnata dalla relazione finale, finalizzata a mettere in evidenza tra l'altro:

a) il grado di raggiungimento degli obiettivi del programma operativo pluriennale, anche evidenziando i vari aggiustamenti rispetto al programma iniziale;
b) i fattori che hanno contribuito al successo o all'eventuale insuccesso dell'esecuzione del programma.
c) I fattori che sono stati presi in considerazione o lo saranno, per i successivi programmi operativi.

Sorveglianza e valutazione intermedia dei programmi esecutivi annuali

Le OP garantiscono la sorveglianza e la valutazione di programmi operativi avvalendosi degli indicatori comuni di rendimento previsti all'articolo 126 del regolamento e di altri eventuali indicatori supplementari indicati nella Strategia Nazionale. A tal fine devono istituire un sistema di raccolta, registrazione e conservazione di tutti i dati utili.

La sorveglianza è svolta mediante l'uso degli indicatori finanziari, di prodotto e di risultato e deve consentire di valutare i progressi compiuti per il perseguimento degli obiettivi del programma operativo, verificando la qualità dell'esecuzione, individuando le eventuali misure correttive, svolgendo le necessarie comunicazioni inerenti l'esecuzione del programma.

La valutazione intermedia dei programmi operativi pluriennali intende esaminare il livello di utilizzazione delle risorse finanziarie e l'efficacia e l'efficienza del programma operativo, nonché valutare i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi generali del programma grazie all'utilizzo degli indicatori comuni iniziali e di impatto.

La valutazione può essere condotta con il supporto di una qualificata consulenza esterna alla OP.

Comunicazioni

Le OP sono tenute a trasmettere tempestivamente tutte le informazioni necessarie alle attività di competenza delle Regioni, degli Organismi pagatori, dell'AGEA e del Ministero. A tal fine si richiama anche quanto espresso nella Strategia Nazionale relativamente agli indirizzi e ai criteri di demarcazione.

Controlli sull'esecuzione dei programmi operativi

Per consentire l'esecuzione dei controlli richiamati all'articolo 20 del presente decreto, le OP devono mettere a disposizione degli incaricati del controllo tutti gli elementi utili ad esercitare le verifiche, anche quelle in corso d'opera.
Per i programmi operativi che interessano produttori operanti in altre Regioni, l'Organismo pagatore responsabile del controllo del programma, può effettuare gli eventuali accertamenti anche avvalendosi di soggetti dallo stesso delegati.
All'inizio di ciascun anno, l'Organismo pagatore provvede alla determinazione del campione indicativo di OP e AOP da sottoporre a controllo. A tal fine l'Organismo pagatore predispone un'analisi dei rischi, sulla base degli elementi indicati dall'articolo 108 del regolamento e dei criteri stabiliti dall'AGEA, nonché di elementi rispondenti alle specifiche realtà regionali.

L'Organismo pagatore effettua, ove necessario, anche verifiche e sopralluoghi in corso d'opera di ciascuna annualità dei programmi, per accertare e verificare:

- la corrispondenza delle attività svolte in relazione a quelle previste dal programma operativo approvato;
- in particolar modo le attività per le quali è prevista la rendicontazione di tipo forfettario e la rendicontazione svolta sulla base di autodichiarazioni dei produttori (es. maggiori oneri per la difesa delle colture con l'uso di tecniche biologiche o a basso impatto ambientale rispetto alle tecniche tradizionali);
- l'eventuale doppio finanziamento di azioni e/o interventi con altri regimi comunitari o nazionali;
- la tenuta di fascicoli aziendali o di altra procedura equivalente, funzionalmente idonea.

Gli Organismi pagatori possono richiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata dalle OP.

I controlli dovranno essere orientati anche ad accertare l'eventuale esistenza di condizioni create artificialmente allo scopo di percepire aiuti comunitari per trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno

La liquidazione del saldo annuale è subordinata all'esito degli accertamenti svolti, anche in relazione ai rapporti con il regime di aiuti allo Sviluppo Rurale.

Gli Organismi pagatori comunicano alle Regioni interessate gli esiti delle verifiche sul corretto utilizzo dei finanziamenti pubblici, erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del regolamento , da parte delle OP, anche ai fini di una eventuale revoca o sospensione del riconoscimento.

Articolazione dei programmi operativi

La strutturazione proposta risponde all'obiettivo di "omogeneità ed allineamento amministrativo", come richiesto dalla *Strategia Nazionale*, al fine di istituire un modello programmatico e di rendicontazione più aderente alla realtà operativa delle OP, con le attività amministrative maggiormente correlate alle attività di monitoraggio e sorveglianza.

L'OP, in funzione della propria struttura produttiva e commerciale, provvederà alla definizione dei propri obiettivi di sviluppo, tra quelli previsti dalla regolamentazione comunitaria, impostando un programma operativo sulle Azioni indicate nella Strategia Nazionale.

L'articolazione prevede il seguente schema generale:

obiettivo	azioni	interventi

Gli obiettivi sono selezionati tra quelli generali delle OP previsti all'articolo 122, lettera c) del regolamento (CE) n. 1234/2007 e tra quelli specifici elencati all'articolo articolo 103 quater, paragrafo. 1, lett. a), del medesimo regolamento.

Ogni Azione può essere realizzata attraverso uno o più interventi**.** La declinazione di questi interventi dovrà essere coerente con le indicazioni strategiche contenute nella Strategia Nazionale Essi si concretizzano in differenti tipologie di spesa, riconducibili essenzialmente alle seguenti:

1. Investimenti pluriennali
2. Mezzi tecnici
3. Personale
4. Servizi.

Contenuti dei Programmi operativi

I contenuti dei programmi operativi pluriennali, previsti dall'articolo 61, paragrafo 1 del regolamento dovranno anche contenere le scelte effettuate in materia di requisiti ambientali, ai sensi dell'art. 103 quater, paragrafo 3, del regolamento(CE) n. 1234/2007 (opzione del 10% del fondo di esercizio oppure la previsione e attivazione di due azioni ambientali).

I programmi operativi annuali vanno dettagliati a livello di programma esecutivo e dovranno contenere:

a) una descrizione analitica delle azioni e degli interventi programmati, compresi quelli finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle crisi, qualora presenti;

b) la descrizione del livello di coerenza e complementarietà delle azioni proposte con quelle attuate nell'ambito di precedenti programmi operativi;

c) la descrizione del livello di coerenza e complementarietà delle azioni proposte con altre azioni e/o misure finanziate da altri fondi comunitari, in particolare nell'ambito dello Sviluppo Rurale;
d) la dichiarazione di non esistenza di doppio finanziamento da parte di fondi comunitari (es: caso in cui l'OP ha in essere o intende effettuare investimenti nell'ambito dei fondi del PSR);
e) gli aspetti finanziari, descrivendo:
   - modalità di calcolo ed entità dei contributi finanziari;
   - procedura di finanziamento del fondo di esercizio;
   - informazioni a giustificazione della diversa entità dei contributi ;
   - piano finanziario annuale, avente valore indicativo, distinto per quadrimestre (trimestre per il 2008);
   - cronogramma delle azioni (calendario di esecuzione), avente valore indicativo.

Le indicazioni strategiche per gli interventi

Tutte le tipologie di spesa si intendono ammissibili a contributo con i programmi operativi tranne quelle escluse dai regolamenti comunitari e quelle espressamente indicate come "Spese non sovvenzionabili" nell'allegato VIII del regolamento.
Ciascuna OP, nell'ambito della propria discrezionalità e specificità, ha quindi facoltà di individuare nell'ambito dei singoli interventi le attività che maggiormente consentono di realizzare gli obiettivi previsti dalla regolamentazione comunitaria e dalla Strategia Nazionale.
In ogni caso si specifica che, tutte le tipologie di spesa già ammissibili nell'ambito delle precedenti disposizioni nazionali e non espressamente escluse, si intendono ammissibili anche ai fini delle presenti disposizioni.
Le indicazioni strategiche per gli interventi sono contenute nella Strategia Nazionale.

I requisiti ambientali

Le disposizioni specifiche sono contenute nella "Disciplina ambientale".

La prevenzione e la gestione delle crisi

Gli interventi sono quelli codificati nella parte C dell'allegato.

Ammissibilità e congruità degli interventi di spesa

Tutte le tipologie di spesa si intendono ammissibili a contributo con i programmi operativi tranne quelle espressamente indicate come "Spese non sovvenzionabili" nell'allegato VIII del regolamento. Tra le spese ammissibili si indicano:
a) Investimenti:
   - spese ed investimenti per messa a dimora delle specie ortofrutticole aventi carattere pluriennale
   - investimenti agro-aziendali, purché abbiano una durata non inferiore a 5 anni
   - macchinari ed attrezzature
b) spese per mezzi tecnici
c) spese ammissibili di personale
d) spese per acquisizione servizi
e) spese generali.

Le spese possono essere sostenute:
- direttamente dalla OP
- dalle filiali
- dalle imprese socie dell'OP, ivi comprese le aziende agricole individuali

In sede di predisposizione del programma operativo sono definite e approvate le immobilizzazioni sopra specificate da effettuarsi presso le aziende agricole individuali. A tal fine si predispone una specifica convenzione per la gestione degli investimenti, contenente le seguenti condizioni minime:

- impegno del socio a non alienare le strutture per un periodo non inferiore a tre anni per le attrezzature informatiche, a cinque anni in caso di beni mobili, e a dieci anni in caso di immobilizzazioni;
- impegno del socio a restituire le somme concesse e/o trasferite (o il suo valore residuo), in caso di:

  -recesso, ad eccezione che il socio che recede non transiti in altra OP o costituisca egli stesso una nuova OP;
  -scioglimento della società (per i produttori organizzati in forma societaria);
  -alienazione e/o fusione delle aziende senza che il nuovo soggetto subentri nella qualità di socio della OP;
  -modalità di eventuale utilizzazione associata degli investimenti, compatibilmente con la loro potenzialità, per soddisfare temporanee esigenze produttive e/o commerciali della OP.

I criteri di ammissibilità sono esplicitati nell'allegato VIII del regolamento.

I criteri di demarcazione tra OCM e SR per le immobilizzazioni sono indicati nella Strategia Nazionale .

I criteri di congruità sono sintetizzati nel prospetto seguente:

Prospetto 0-2 – Criteri di congruità

Investimenti e spese	Criteri di congruità
Immobilizzazioni fisiche	Prezzziari regionali, eventualmente integrati con la comparazione dei preventivi
Impianti di frutteti	a) Prezziari regionali, ove presenti, o b) comparazione di tre preventivi
Impianti, macchine e attrezzature	a) Prezziari regionali, ove presenti, o b) > 50.000,00 euro: metodo comparativo dei tre preventivi c) < 50.000,00 euro: un preventivo con dichiarazione Legale rappresentante
Spese per mezzi tecnici	Disposizioni nazionali
Impegni agro-ambientali	Disciplina ambientale OCM-ortofrutta
Spese ammissibili di personale	Disposizioni nazionali
Spese per acquisizione servizi e altre spese immateriali	a) > 50.000,00 euro: metodo comparativo dei tre preventivi b) < 50.000,00 euro: un preventivo con dichiarazione del legale rappresentante
Spese generali	Disposizioni nazionali

La congruità della spesa è determinata:

a) per le immobilizzazioni fisiche e per gli impianti dei frutteti prioritariamente in base al prezziario, eventualmente integrato da specifiche indicazioni regionali, della Regione in cui è localizzato l'investimento e/o dal metodo della comparazione dei tre preventivi;
b) per gli impianti, le macchine e le attrezzature mediante il metodo comparativo dei tre preventivi di spesa, per gli investimenti a partire da € 50.000,00. In relazione alla tipologia dell'investimento o della spesa, le Regioni possono limitare il numero di preventivi. Qualora, per ragioni comprovate, non sia possibile il reperimento di tre preventivi (non più di una o due ditte costruttrici, specificità delle attrezzature, acquisti all'estero) è sufficiente un preventivo corredato di una relazione legale rappresentante, che ne dia le relative motivazioni;
c) per i mezzi tecnici, servizi e spese di personale in base ai parametri tecnico-finanziari, oppure eventuali criteri guida, indicati nelle presenti disposizioni e nella Disciplina ambientale, ove pertinente.

Ai fini dell'individuazione dell'impianto normativo di competenza (OCM- PSR) si terrà conto dell'ubicazione dell'azienda dove è situato l'investimento.

Il sostegno economico per i costi di locazione di strutture e/o attrezzature in alternativa all'acquisto è ammissibile a condizione che il beneficiario fornisca la dimostrazione della convenienza economica della scelta.

La congruità delle voci di spesa riferite ad importi forfettari e ai costi aggiuntivi espressi come differenza tra i costi tradizionali e quelli effettivamente sostenuti e tenendo conto di eventuali risparmi, è verificata sulla base delle schede in appendice.

Gli investimenti o interventi pluriennali

I criteri di realizzazione, le destinazioni e i livelli di ammissibilità delle immobilizzazioni sono definiti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.
Le immobilizzazioni materiali ammissibili sono riconducibili a:

a) alla costruzione, l'acquisizione o il miglioramento degli impianti di condizionamento e trasformazione;
b) alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche;
c) all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità in base alle norme Iso 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000;
d) ad investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;
e) all'acquisto o il leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato; gli altri costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile.

Le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di licenze, fino ad un massimo del 12 % dei costi di cui alle lettere a) e b).
Le immobilizzazioni immateriali ammissibili non possono superare il 25% dell'investimento complessivo ammissibile.

Investimenti con finalità ambientali

Gli investimenti previsti nella "Disciplina ambientale" devono rispettare il requisito essenziale della verificabilità e misurabilità del miglioramento dell'impatto ambientale, così come descritto nella stessa "Disciplina ambientale".
Qualora non dimostrassero di raggiungere le performances richieste, gli stessi investimenti potrebbero essere rendicontabili in altri capitoli della Strategia Nazionale.

Investimenti arborei o per le colture perenni

La messa a dimora dei frutteti e di tutte le specie ortofrutticole aventi carattere pluriennale è considerata "investimento". Le categorie di spesa rendicontabili sono:

i) espianto e attività connesse;
ii) messa a dimora delle piante con attività connesse (livellamento, squadro, apertura di buche, apposizione di pali, fili e sostegni in genere, posa in opera di impianti di irrigazione ecc.);
iii) acquisto di materiale vivaistico o propagativo, che deve essere garantito e certificato, o comunque controllato sotto il profilo sanitario da un organismo ufficiale.

La congruità delle spese di espianto e impianto sarà determinata in base al prezziario regionale, in alternativa, può essere fatto ricorso al metodo comparativo dei tre preventivi.
Qualora sia fatto ricorso al metodo comparativo, la spesa massima ammissibile per ettaro, per ciascuna delle categorie di spesa previste, deve essere contenuta entro i valori massimi previsti dalla circolare ministeriale 6152 del 24 dicembre 2008 e successive modificazioni, da determinarsi entro il 31 dicembre 2008, salvo motivata, diversa determinazione della Regione .
Non sono ammissibili a contributo superfici frutticole inferiori a 1.000 mq o per un numero di piante della stessa specie inferiore a 100.

Impianti, macchine e attrezzature

Rientra in questa categoria l'acquisizione di beni e servizi con un valore unitario superiore a € 516,46, aventi una durata superiore all'anno, finalizzati ad apportare miglioramenti tecnici all'interno dei processi produttivi dell'azienda agricola.

a. Macchinari ed attrezzature

Relativamente alle macchine ed attrezzature per le operazioni colturali, sono escluse dal finanziamento quelle di carattere generico quali, trattori, aratri, rimorchi, ecc.

Sono ammissibili invece macchine agricole con elevato carattere innovativo, quando consentono di conseguire una diminuzione degli impatti ambientali o decisi miglioramenti nella riduzione dei costi di produzione o del miglioramento della qualità dei prodotti.

Il miglioramento delle prestazioni deve essere rispetto alla situazione originaria.

b. Impianti di microirrigazione e fertirrigazione

Sotto tale voce è riconducibile l'introduzione di:

a) sistemi di irrigazione più efficienti e più efficaci (sistemi di micro-irrigazione)
La scelta può optare sia tra metodi differenti ma anche con ricorso a introduzione di condotte aziendali di trasporto acqua interrate (per ridurre perdite di acqua, diminuire i costi di "spinta" tipici dei tubi a vista..)
b) sistemi integrati di gestione delle irrigazioni.
Ciò può avvenire con sistemi e attrezzature di controllo (sonde, sonde umidometriche, fertilizzatori, pluviometri, centraline di controllo; contatori, acidificatori, miscelatori, evaporimetro, coefficienti di reintegrazione, tensiometri; software di gestione, ecc…..
Sono ammissibili, quindi, tutte le spese sostenute per l'acquisto di impianti e attrezzature finalizzati al raggiungimento dei suddetti obiettivi, quali:

i) impianti di microirrigazione e fertirrigazione;

ii) ali gocciolanti pesanti e/o permanenti, la cui durata è statisticamente comprovata superiore a 5 stagioni agrarie, siano esse destinate ad essere interrate o meno;

iii) sistemi di irrigazione a bassa pressione (sprinchler);

iv) sistemi di filtraggio delle acque;

v) sistemi di fertirrigazione.

c. Impianti antigrandine

Obiettivo è il conseguimento dei seguenti benefici:

a) Riduzione rischio mancato raccolto

b) Miglioramento della produttività

Le spese ammissibili sono relative a:

i) Pali di sostegno

ii) Tiranti

iii) Rete coprente

iv) Lavori e costi di impianto

d. Strutture di protezione serre e assimilate

Sono ammissibili sistemi di protezione unicamente se costituiti da materiali innovativi rispondenti alla norma UNI EN 13206,di :

- strutture tipo serre, senza alcun vincolo di altezza,
- produzioni in pieno campo delle colture annuali e perenni.

La durata deve essere dimostrata almeno pari a tre anni. In caso contrario, la spesa può essere rendicontabile nelle spese dei mezzi tecnici.

e. Opere di drenaggio sotterraneo.

Questo tipo di intervento è ammissibile alle seguenti condizioni:

- utilizzo di tubo in pvc corrugato, senza rivestimento con cocco o lana per ridurre l'impatto ambientale;
- non superare il 30% della SAU aziendale;
- non utilizzo del sistema di drenaggio sotterraneo per pratiche di sub-irrigazione.

In questo ambito possono essere previsti interventi di recupero delle acque piovane con fossi di convogliamento delle acque. Questo tipo di intervento è concesso solo in caso di:

- sistemi di drenaggio superficiale e/o sotterraneo
- utilizzo di sistemi naturali di fitodepurazione con piantumazione di specie idonee.

Spese generali di produzione

Le spese generali di produzione sono escluse dal finanziamento, ad eccezione di quelle espressamente autorizzate ed indicate al punto 1 dell'allegato VIII al regolamento .

Trattasi di spese volte a perseguire particolari obiettivi o particolari metodologie di produzione.

Sono finanziabili solo le spese specifiche, ovvero i costi aggiuntivi sostenuti rispetto a quelli tradizionali (ordinari), al netto di eventuali risparmi conseguiti.

Le spese riconducibili ad attività ambientali sono finanziabili sulla base degli importi forfetari riferiti a superficie (€/Ha) come stabiliti nella Disciplina ambientale.

a) Confusione sessuale

Sono ammissibili a rendiconto:

a)le spese sostenute per l'attuazione della tecnica della confusione sessuale, relativamente all'acquisto di materiale specifico e complementare: dispenser e affini, trappole sessuali per il controllo, altro.

b)i costi di installazione, contabilizzati mediante le ore effettive di lavoro.

b) Difesa delle colture ed impollinazione

Sono ammissibili a rendiconto:

a)le spese sostenute per mezzi di difesa biologica e di impollinazione relativamente all'acquisto di materiale specifico e complementare (insetti utili, bombi, artropodi, funghi, batteri, virus e altri prodotti di origine biologica nella difesa ed impollinazione delle colture).

b)i costi di installazione, distribuzione, ecc….contabilizzati mediante le ore effettive di lavoro.

c) Doppia raccolta per le castagne e le nocciole

Sono ammissibili i costi aggiuntivi, fino ad un massimo di 295 euro ad ettaro, relativi al secondo intervento di raccolta, dove questa è ordinariamente eseguita in unica soluzione.

d) Spese per miglioramento e innovazione nella tecnica colturale

L'attuazione di tecniche colturali specifiche rivolte al miglioramento qualitativo e ambientale delle produzioni ortofrutticole possono essere ammesse a contribuzione relativamente ai maggiori oneri sostenuti nei limiti previsti dalla circolare ministeriale 6152 del 24 dicembre 2008 e successive modificazioni.

e) Intervento di insacchettamento per il pesco

Sono ammissibili a rendiconto le spese sostenute (nella fase di post-allegagione) Le spese rendicontabili sono :

1. fatture per acquisto materiale specifico;
2. contabilizzazione delle ore di lavoro

f) Imbianchimento per colture orticole (ammissibile solo dove si dimostri che non rappresenta una tecnica ordinaria) :

Sono ammissibili a rendiconto le spese sostenute per asparago, radicchio, lattuga, sedano e cardo. Le spese rendicontabili sono :

-fatture per acquisto materiale specifico o documento equipollente per altri costi sostenuti.

-contabilizzazione delle ore di lavoro.

Spese massime ammissibili per tecniche colturali migliorative su orticole in coltura protetta

Ammissibili entro valori massimi previsti dalla circolare ministeriale 6152 del 24 dicembre 2008e successive modificazioni.

g) Ricerca e produzione sperimentale

Le spese ammissibili a rendicontazione sono le seguenti:

Spese per il personale :

- Personale a tempo determinato ed indeterminato, sia interno che esterno alla OP. E' ammessa a liquidazione solo la quota strettamente necessaria allo svolgimento delle attività di ricerca previste dal progetto.
- Manodopera agricola (specificare il tipo di lavoro eseguito: es. lavorazioni parcelle sperimentali, trattamenti, raccolta o altro).

Spese per consulenze e commesse esterne :

- Consulenze ed incarichi professionali di carattere scientifico e tecnico scientifico, regolate da atto di impegno giuridicamente valido, svolte da persone fisiche o giuridiche.
- Commesse esterne: assistenza tecnica su attrezzature aziendali o attrezzature tecnico-scientifiche o di supporto allo svolgimento della ricerca.

Spese per laboratori, serre , materiali di consumo funzionali alla realizzazione della misura.

Mezzi tecnici

I mezzi tecnici possono anche essere sostituiti anche prima della loro durata teorica se non sono più idonei al loro uso a causa di fattori esterni non dipendenti dalla volontà dell'OP o del produttore.

a) <u>Reti e materiali agro tessili</u>

Sono ammissibili le spese sostenute per .

- l'acquisto di tessuto non tessuto (TNT), avente un peso non inferiore a 17gr/mq;
- reti anti-insetti o anti-afidi, quando utilizzate come metodologie di lotta integrata/biologica, al fine di un contenimento delle infezioni virali, per impedire l'entrata nelle serre di quegli insetti (piralidi, tripidi, afidi, piralidi) portatori di virus;
- reti frangivento, quando utilizzate per l'attenuazione degli effetti meccanici del vento, per la riduzione dell'evaporazione e della traspirazione dell'acqua dal suolo; per il controllo delle brinate e delle gelate originate da afflussi di aria fredda.

Possono essere rendicontate spese sia per l'acquisto del materiale che per la deposizione e il recupero: queste ultime contabilizzabili mediante le ore di lavoro utilizzate.

I relativi massimali di spesa, espresso per euro/ mq, sono pari a :

a) tessuto non tessuto (TNT) = € 0,10/mq
b) reti anti-insetti o anti-afidi = € 0,20/mq;
c) reti frangivento = € 0,25/mq;

b) <u>Pacciamatura</u>

Sono ammissibili unicamente le spese sostenute per la pacciamatura, sia delle colture annuali che pluriennali, in pieno campo e in coltura protetta, mediante l'utilizzo di materiali rispondenti alla norma UNI EN 13655 e 14995 (materiali biodegradabili).

Possono essere rendicontate spese sia per l'acquisto del materiale che per la deposizione, i cui costi sono contabilizzati mediante le ore effettive di lavoro.

Le spese sostenute sullo stesso terreno su coltura ripetuta sono ammissibili.

Il relativo massimale di spesa, espresso per euro/mq, è pari a € 0,15/mq.

c) <u>Teli per solarizzazione</u>

Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto e la deposizione di teli per la pratica di solarizzazione effettuata in coltura protetta e in pieno campo, per un solo intervento nell'arco dell'anno solare.

Il relativo massimale di spesa per l'acquisto del materiale, espresso per euro/ mq, è pari a € 0,09/mq.

d) <u>Tunnel a durata breve</u>

Sono ammissibili sistemi di protezione di piante in pieno campo, di durata inferiore ai tre anni.

Possono essere rendicontate spese sia per l'acquisto del materiale che per la deposizione, i cui costi sono contabilizzati mediante le ore effettive di lavoro.

Il relativo massimale di spesa, espresso per euro/ mq, è pari a € 0,40/mq.

e) <u>Ali gocciolanti per la microirrigazione</u>

Sono ammissibili entro valori massimi previsti dalla circolare ministeriale 6152 del 24 dicembre 2008e successive modificazioni.

le spese sostenute per l'acquisto di ali gocciolanti leggere.

Per la variabilità delle tipologie dei materiali esistenti, si rende idonea giustificazione del modello e del tipo di materiale utilizzato.

f) Sovescio di piante biocide o di preparati specifici che agiscono come le piante biocide

Sono ammissibili a rendiconto le spese sostenute per l'attuazione della tecnica del sovescio con piante biocide. Le specie utilizzabili sono indicate nella "Disciplina ambientale"
Il massimale di spesa per l'acquisto del materiale, relativamente ad ambedue gli interventi, è pari a € 300 /Ha.

Personale: spese eleggibili

Il programma operativo può prevedere il ricorso a personale qualificato per l'espletamento di interventi specifici, nell'ambito delle Azioni previste. Il personale qualificato può essere sia interno che esterno.

Qualora il programma preveda il ricorso a personale interno qualificato per le attività previste dal programma operativo (dipendenti della OP, soci della OP, anche delle filiali con esclusione dei componenti di organi statutari), il rappresentante legale dell'OP, lo incarica mediante specifica lettera, nella quale siano indicati gli ambiti professionali richiesti, gli obiettivi del lavoro e i risultati attesi.

Esse sono ammissibili quando connesse a misure ed azioni finalizzate intese:

i) a migliorare o a mantenere un elevato livello di qualità o di protezione dell'ambiente;
ii) a migliorare la commercializzazione;

Altresì, sono ammesse le spese legali, amministrative e per studi di fattibilità, inerenti operazioni di fusione o incorporazioni di OP e creazione di OP e AOP transazionali.

Nel fare ricorso a propri impiegati o soci, è necessario che l'OP predisponga un idoneo sistema di registrazione del tempo di lavoro prestato.

Le spese per il personale sono dimostrabili con la predisposizione di:

- buste paghe, corredate di giustificativi di pagamento degli oneri riflessi;
- fatture emesse nei termini di legge;
- documenti equipollenti, soprattutto in caso di contratti a progetto e similari.

a) Assistenza tecnica

Le forme di assistenza tecnica sono riconducibili a due tipologie:
a) assistenza tecnica di tipo agronomico, erogabile soprattutto in caso di attivazione e gestione degli interventi di produzione integrata e produzione biologica;
b) assistenza tecnica per la protezione dell'ambiente, erogabile in tutti i casi di attivazione e gestione degli interventi previsti dalla *Disciplina ambientale,* oltre gli interventi di produzione integrata e produzione biologica.
Le spese sostenute sono cumulabili, anche in capo allo stessa figura professionale o tecnico incaricato, per il quale rimane vigente il valore massimo del corrispettivo di seguito specificato.
Ai fini della valutazione del piano operativo e per la determinazione delle spese di assistenza tecnica viene stabilita una spesa massima ammissibile di € 135,00 per "ettaro equivalente".
Eventuali importi superiori devono essere adeguatamente giustificati dalle amministrazioni regionali.
La metodologia di calcolo è descritta in appendice.
Il calcolo della spesa massima ammissibile per l'assistenza tecnica, sarà eseguito:

a) sulla superficie totale della OP nel caso di organizzazioni di primo grado;
b) sulla superficie delle singole cooperative nel caso di organizzazioni di livello superiore.

La spesa massima ammissibile è onnicomprensiva di tutte le spese connesse all'esercizio dell'attività di assistenza tecnica (retribuzioni, oneri connessi, straordinari, rimborsi di missioni, percorrenze, vitto e alloggio).
La spesa massima per un tecnico impiegato a tempo pieno con convenzione, dipendente della OP o socio della OP, è ammessa fino ad un massimo di € 43.000,00
In ogni caso, per una corretta assistenza tecnica sia essa di tipo agronomica che di tipo ambientale, in campo, ad ogni tecnico non possono essere assegnate più di 50 aziende agricole o una superficie di ettari equivalenti superiore a 450**.**
Per le aziende che producono funghi è prevista una specifica figura professionale - "*Tecnico addetto alla fruttificazione*" - per la quale non viene applicato il calcolo degli ettari equivalenti.

L'importo ammesso per un tecnico impiegato a tempo pieno con convenzione, dipendente della OP o socio della OP, è pari ad un massimo di euro 43.000,00 ogni 30.000 mq di superficie di coltivazione, laddove per "superficie di coltivazione" si intende la superficie della fungaia moltiplicata per il numero di cicli annui di produzione.
La spesa massima ammissibile è onnicomprensiva di tutte le spese connesse all'esercizio dell'attività (retribuzioni, oneri connessi, straordinari, rimborsi di missioni, percorrenze, vitto e alloggio).

b) Assistenza tecnica per elevare il livello di qualità dei prodotti

Le figure professionali utilizzabili quali addetti al miglioramento qualitativo delle produzioni e al controllo delle procedure di produzione, conferimento, selezione, lavorazione, logistica nell'ambito dei centri di lavorazione delle OP e delle aziende socie, sono indicate dalla circolare ministeriale n. 6152 del 24 dicembre 2008, che riporta anche la spesa massima ammissibile.

Figure professionali ammissibili	**Volumi produttivi gestiti (in ton)**
1. Responsabile del controllo campioni (campionatura della merce in entrata e dei flussi merceologici)	7.000 20.000 (a)
2. Responsabile del controllo della conservazione	5.000
3. Responsabile del controllo delle linee di lavorazione e trasformazione	9.000
4. Responsabile del controllo della logistica e del prodotto finale	15.000
5. Responsabile del controllo della qualità o responsabile della gestione sistema qualità	(b)
6. Responsabile del controllo aspetti ambientali.	9.000

(a) solo in caso di attività di autotrasformazione.
(b) figura ammissibile solo se la struttura è certificata

Per le figure professionali di cui ai punti 4, 5 e 6, i costi sono ammissibili solo se l'azienda:

a) ha un sistema di certificazione di qualità dei prodotti o dei processi di produzione;
b) ha in corso procedure per la certificazione oppure ne ha fatto richiesta.

La spesa massima ammissibile, per un tecnico specialista afferente ad una delle figure professionali ammissibili è pari a € 43.000,00, ivi incluse tutte le spese connesse allo svolgimento delle relative funzioni.
Per svolgere le mansioni di cui sopra, può essere utilizzato personale dipendente dalla OP o personale specializzato esterno alla OP che viene assunto e/o collabora per tali prestazioni.
Nel caso di personale che viene utilizzato anche a tempo parziale (es.: campagna di raccolta del Kiwi, pomodori, ecc..), la retribuzione sarà calcolata in base alle giornate di lavoro effettuate nel periodo considerato, rapportato ad anno per i parametri che seguono.
Il numero degli addetti necessari alla OP per le attività di cui sopra sono correlati a valori minimi – espressi in tonnellate minime gestite- sotto i quali non è accettata l'introduzione di un tecnico.
Secondo quanto precedentemente rilevato, si può affermare che le 6 figure identificate sono giustificate in quelle strutture che commercializzano un quantitativo superiore alle 12.000 tonnellate di prodotti ortofrutticoli freschi. Per le strutture che non possiedono i citati quantitativi, una o più persone (2 o 3) sono sufficienti per le attività indicate e saranno in numero proporzionale all'attività.
Gli ortaggi, considerati prodotti altamente deperibili, che presentano particolari problematiche sia in fase di lavorazione e conservazione che di commercializzazione e trasformazione, necessitano di controlli più incisivi. In tal casi il quantitativo a carico di ogni singolo addetto deve essere diminuito del 25% (sono esclusi, meloni, cocomeri, cipolle, pomodoro da industria).
Una riduzione del 50% deve essere, invece prevista per le ciliegie, le fragole, pomodoro ciliegino e frutta a guscio.
Per i prodotti di IV gamma e per i funghi la riduzione può essere del 75%.
Per altre produzioni le Regioni, possono determinare specifici parametri di riduzione.

c) Tecnici di marketing

I responsabili specialisti che operano nel settore marketing, addetti alla programmazione della attività promozionale e all'assistenza dei clienti, hanno il compito di:

- analizzare, diagnosticare e proporre tutte le iniziative necessarie alla valorizzazione della produzione inviata sul punto vendita;
- realizzare i contatti con i responsabili dei punti vendita per *gestire* una politica di orientamento del prodotto verso i consumatori;
- attivare tutti gli interventi necessari a favorire lo sviluppo dei prodotti di qualità.

Il loro numero dovrà essere determinato sulla base di un progetto di marketing che costituisce parte integrante del programma operativo. In fase di verifica finale, l'amministrazione competente valuterà l'ammissibilità delle spese in relazione all'esecuzione del progetto di marketing.
Per la loro attività è riconosciuta una spesa massima pari a € 52.000,00 annui/*cadauno,* compresi gli oneri connessi, per l'utilizzo a tempo pieno di una professionalità.

Spese per servizi

Rientrano in questa categoria le spese sostenute per attività di consulenza e servizi immateriali erogati da parte di società e/o professionisti. Fanno parte di questa categoria le consulenze per le certificazioni di qualità, i servizi per lo smaltimento delle plastiche, i servizi di riciclaggio e di noleggio degli imballaggi, ricerche finalizzate di mercato, studi, attività divulgative, analisi dei terreni, fogliari e dei residui sui prodotti, ecc.
Per quanto concerne i servizi che l'OP intende far realizzare da terzi è necessario, per importi superiori a 50.00,00 euro, al fine di poter effettuare la scelta del soggetto a cui affidare l'incarico, che vengano valutate tre offerte di preventivi.
La valutazione non dovrà riguardare solo l'aspetto economico ma anche la qualità del piano di lavoro e l'affidabilità del fornitore.
Qualora non sia possibile disporre di tre offerte, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un indagine di mercato dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti allegando una specifica relazione descrittiva corredata dagli elementi necessari per la valutazione.

Spese generali

Le spese generali possono essere indicate nella percentuale massima del 2% del fondo di esercizio e per un importo non superiore a € 180.000,00 per annualità. Il contributo spetta nella misura massima del 50% dei predetti valori.

Nel caso di AOP la somma forfettaria delle spese generali, può essere moltiplicata per il numero di OP aderenti della AOP fino ad un massimo di € 1.250.000,00.

Le spese generali rendicontate in modo forfetario non necessitano di alcun documento giustificativo e vengono liquidate proporzionalmente al fondo di esercizio ammesso a contributo, dopo l'approvazione della rendicontazione.

Importi forfettari e valori massimi ammissibili

Per gli importi forfettari e i valori massimi ammissibili non definiti nel presente allegato, si fa riferimento alla circolare ministeriale n. 6152 del 24 dicembre 2008, e successive modifiche e integrazioni adottate in accordo con le Regioni, su proposta dello specifico Gruppo di lavoro Strategia Nazionale ortofrutta.

PARTE C

Misure di prevenzione e gestione delle crisi previste nei programmi operativi

Ritiri dal mercato

I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni:

a) distribuzione gratuita ai sensi dell'articolo 103 quinquies, par. 4 lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 1234/2007;

b) realizzazione di biomasse;

c) alimentazione animale;

d) distillazione in alcool;

e) trasformazione industriale *no food*;

f) biodegradazione o compostaggio. Queste due destinazioni sono consentite solo qualora non sia possibile il ricorso a nessuna delle altre destinazioni sopra indicate.

Le operazioni di ritiro devono rispettare la Disciplina ambientale contenuta nell'ambito della Strategia Nazionale.

La cessione di prodotti all'industria di trasformazione ai fini della distillazione, è possibile solo a condizione che ciò non comporti distorsioni di concorrenza per le industrie interessate all'interno della Comunità europea per i prodotti importati.

L'ammontare massimo del supporto per i prodotti non indicati nell'allegato X del regolamento è il seguente:

Prodotto	€/100 kg
Kiwi	24,8
Carota	8,0
Cetriolo	16,8
Cipolla	8,0
Fagiolini	16,8
Kaki	15,0
Susine	24,8
Zucchine	14,4
Carciofi	26,0
Finocchi	18,0
Peperoni	14,4
Broccoli	20,0
Insalate	28,0
Spinaci	12,0
Fragole	140,0

Per altri prodotti non indicati nella tabella, l'importo del sostegno massimo sarà stabilito dalle Regioni .

Approvazione e rendicontazione della misura dei ritiri nell'ambito dei programmi operativi

Ai fini dell'approvazione della misura nell'ambito dei programmi operativi, le Regioni verificano per i prodotti interessati che i ritiri:

a) costituiscano uno strumento di stabilizzazione a breve termine dell'offerta sul mercato dei prodotti freschi e non uno sbocco alternativo al mercato;

c) non perturbino la gestione del mercato dei prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione.

Per poter ricevere l'aiuto comunitario, in fase di rendicontazione, le OP presentano i documenti giustificativi definiti dall'Organismo pagatore, sulla base dei criteri stabiliti da AGEA , concernenti almeno:

a) i quantitativi commercializzati di ogni prodotto dall'inizio della campagna;

b) i quantitativi di ogni prodotto ritirati dal mercato;

c) la destinazione finale di ciascun prodotto, attestata da un certificato di presa in consegna (o documento equivalente) dei prodotti ritirati da terzi per la distribuzione gratuita, la distillazione, l'alimentazione animale;

d) l'avvenuta comunicazione all'Organismo pagatore delle operazioni di ritiro .

L'Organismo pagatore verifica, per l'insieme dei quantitativi non messi in vendita dall'inizio della campagna, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria. In caso di superamento, l'aiuto è riconosciuto solo nel rispetto di detti limiti.

Prodotti ammissibili per operazioni di raccolta prima della maturazione e mancata raccolta e rispettive indennità.

L'indennità ammissibile non può superare il 90% dei massimali di sostegno per i prodotti ritirati dal mercato, fissati nell'allegato X del regolamento e per taluni prodotti indicati nella tabella relativa ai prodotti ritirabili.
I massimali sono determinati applicando le rese standard per ettaro ricavate dalla media delle statistiche agrarie ISTAT per gli anni 2005, 2006 e 2007.

Prodotto	Max. sostegno €/100 kg. (Allegato X e tabella 1)	Rese - qli/ha (media triennale dati ISTAT 2005-2006-2007)	Massimale dell'aiuto	Indennizzo massimo (90%) (art. 86 par. 4 lettera b)
Cavolfiori	10,52	240	2.524,80	2.272,32
Pomodori	7,25	330	2.392,50	2.153,25
Mele	13,22	375	4.957,50	4.461,75
Uve	12,03	223	2.682,69	2.414,42
Albicocche	21,26	128	2.721,28	2.449,15
Nettarine	19,56	213	4.166,28	3.749,65
Pesche	16,49	188	3.100,12	2.790,11
Pere	12,59	238	2.996,42	2.696,78
Melanzane	5,96	270	1.609,20	1.448,28
Meloni	6,00	222	1.332,00	1.198,80
Angurie	6,00	385	2.310,00	2.079,00
Arance	21,00	237	4.977,00	4.479,30
Mandarini	19,50	171	3.334,50	3.001,05
Clementine	19,50	220	4.290,00	3.861,00
Limoni	19,50	223	4.348,50	3.913,65
Susine	24,80	150	3.720,00	3.348,00
Kaki	15,00	212	3.180,,00	2.862,00
Cipolla	8,00	297	2.376,00	2.138,40
Carciofi	26,00	100	2.600,00	2.340,00
Peperoni	14,40	218	3.139,20	2.825,28
Finocchi	18,00	255	4.590,00	4.131,00
Broccoli	20,00	243	4.860,00	4.374,00
Insalate	28,00	195	5.460,00	4.914,00
Fragole	140,00	201	28.140,00	25.326,00
Spinaci	12,00	140	1.680,00	1.512,00

Criteri di applicazione degli interventi raccolta prima della maturazione e mancata raccolta

I criteri di applicazione degli interventi sono i seguenti:
a) l'intervento può essere limitato a singole varietà della stessa specie;
b) la dimensione minima alla quale è applicabile l'intervento è costituita dall'appezzamento omogeneo (deve essere distrutta tutta la produzione delle varietà indicate dall'OP e coltivate sull'appezzamento dichiarato);
c) l'intervento è applicabile se la parcella (appezzamento-varietà) presenta una produzione quali-quantitativa che può definirsi normale. Sono quindi da escludere i casi in cui sono riscontrabili danni riconducibili ad avversità atmosferiche (gelate, grandine, ecc..) e a fitopatologie che comportano una riduzione della produzione superiore al 35%;
d) la coltura deve essere condotta nel rispetto della normativa sulle buone pratiche agronomiche (GAP) o dei disciplinari di produzione (integrata e non), ove presenti;
e) l'OP deve indicare il metodo di denaturazione applicato alla singola coltura per rendere i prodotti non più idonei alla commercializzazione (ad es. interramento, mediante aratura, dell'intera coltura nel caso di ortaggi, stacco dei frutti dalla pianta con immediata frantumazione nell'interfila nel caso di piante da frutto).

Gli Organismi pagatori definiscono preventivamente le condizioni specifiche di denaturazione del prodotto in campo, al fine di evitare problemi di ordine ambientale e fitosanitario.

Tempistica e gestione tecnico/amministrativa degli interventi raccolta prima della maturazione e mancata raccolta.

La tempistica e le modalità di gestione tecnica/amministrativa dell'intervento sono definite dagli Organismi pagatori .
L'Organismo pagatore effettua, nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), il controllo su tutte le superfici oggetto dell'intervento, prima, durante e dopo l'effettuazione delle operazioni. Il controllo riguarda almeno i seguenti aspetti:

- identità delle parcelle e loro estensione;
- stato della coltura relativamente alle pratiche colturali;
- stato fitosanitario della coltura ed eventuali danni da fattori meteorologici o da selvaggina;
- presenza di erbe infestanti oltre la norma;
- presenza di produzione entro la media per specie e territorio;
- che non siano state fatte asportazioni di prodotto non denaturato;
- corretta ed efficace denaturazione;
- rispondenza della tempistica delle operazioni.

Promozione e comunicazione

In questo contesto possono essere previsti interventi finalizzati a:
a) prevenire eventuali crisi di mercato con campagne promozionali dedicate e continuative;
b) gestione di eventuali crisi di mercato con campagne promozionali specifiche e circoscritte.

Gli interventi di promozione e comunicazione, da attuare all'interno delle misure di prevenzione e gestione delle crisi, devono essere spese complementari ad eventuali altre azioni di promozione e comunicazione in corso ad opera dell'OP interessata.

Assicurazione del raccolto

I contratti di assicurazione ammessi a contributo diretto sono:

a) le polizze monorischio, le polizze pluririschio, le polizze multirischio sulle rese, e
b) le polizze volte a contenere l'incremento dei costi per minor conferimento.

Per polizze multirischio sulle rese, si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa di calamità naturali o avversità atmosferiche ad esse equiparate. La mancata resa è pari alla differenza tra la resa effettiva al momento del raccolto e la resa media della produzione ordinaria del triennio precedente in cui non si sono verificate avversità. Se in uno o più anni si sono verificate avversità, si considerano gli anni immediatamente precedenti.
Per polizze a copertura del maggior costo di gestione in caso di minor conferimento di prodotto si intendono i contratti assicurativi finalizzati alla parziale copertura dei costi fissi in caso di minor conferimento dovuto al verificarsi di uno o più degli eventi di cui al successivo paragrafo.
Le suddette forme di assicurazione sono ammesse a contribuzione nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo se l'avvenimento oggetto del contratto è imputabile a calamità naturali o avversità atmosferica ad esse paragonabile e/o a fitopatie e epizoozie.
Ai fini della quantificazione del danno subito dal socio produttore, si tiene conto dei prezzi pubblicati annualmente dal Ministero .
Le polizze stipulate nell'ambito dei programmi operativi, dovranno tener conto della normativa comunitaria e nazionale in materia di assicurazioni.
I produttori aderenti anche ai Consorzi per la difesa delle colture, che intendono stipulare polizze nell'ambito dei programmi operativi, devono darne comunicazione scritta al rispettivo Consorzio.

09A09380

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 2009.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia, Bergamo e Milano. Approvazione progetto definitivo. (CUP E 31B05000390007). (Deliberazione n. 42/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso art., demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, prevedendo in particolare che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo ed ogni singola regione o provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), e successive modifiche ed integrazioni e visti in particolare:

- la parte II, titolo III, capo IV, concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

- l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modifiche ed integrazioni , concernente la «attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che riporta all'allegato 1 - nell'ambito del «Sistema plurimodale padano», tra i sistemi stradali ed autostradali - la infrastruttura denominata «Asse autostradale medio padano Brescia, Bergamo e Milano e Passante di Mestre» con un costo di 2.737,222 milioni di euro e che all'allegato 2, nella parte relativa alla regione Lombardia, tra i «Corridoi autostradali e stradali» include il «Collegamento autostradale Brescia, Bergamo e Milano (Bre.Be.Mi)»;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 5 dicembre 2003, n. 120 (*Gazzetta Ufficiale* n. 263/2005), con la quale questo Comitato ha approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare della «linea AV/AC Milano-Verona»;

Vista la delibera 29 luglio 2005, n. 93 (*Gazzetta Ufficiale* n. 263/2005), con la quale questo Comitato, rilevato che l'Asse autostradale medio padano Brescia, Bergamo e Milano è incluso nell'intesa generale quadro stipulata tra il Governo e la regione Lombardia l'11 aprile 2003, ha:

- approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare del collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia, Bergamo e Milano, fissando in 1.580 milioni di euro il limite di spesa dell'intervento;

- preso atto che il soggetto aggiudicatore dell'intervento era l'ANAS, costituita in società per azioni a norma del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178;

- altresì preso atto che l'A.TI. Brebemi S.p.A. ed altri, a seguito di apposita gara, è risultata aggiudicataria della concessione di costruzione ed esercizio del collegamento autostradale tra Brescia, Bergamo e Milano e che la relativa convenzione è stata stipulata con ANAS S.p.A. il 24 luglio 2003 ed approvata con decreto interministeriale del 16 ottobre 2003;

- demandato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di sottoporre a questo Comitato, d'intesa con la regione Lombardia, una relazione istruttoria in ordine ai sovraccosti registrati rispetto al costo dell'opera evidenziato nella nota ANAS del 3 maggio 2004 e connessi all'affiancamento alla citata linea ferroviaria AV/AC Milano - Verona, alle prescrizioni della Commissione Speciale VIA e della citata regione ed ai maggiori oneri derivanti da aggiornamenti normativi e dei costi di materiali di costruzione;

Vista la delibera 20 dicembre 2005, n. 142 (*Gazzetta Ufficiale* n. 166/2006), con la quale questo Comitato ha:

- preso atto dei contenuti della relazione sui «sovraccosti», predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la regione Lombardia in esito al mandato conferito con la citata delibera n. 93/2005, quantificando in euro 1.235.170.000 il costo complessivo dell'opera - inclusivo di detti sovraccosti, ma al netto dei ribassi d'asta applicati, nella misura originariamente stimata, anche sul costo dei lavori aggiuntivi - e confermando comunque in euro 1.580.000.000 il «limite di spesa» dell'intervento;

- disposto che ANAS S.p.A. redigesse un piano economico-finanziario nel quale individuare, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, le misure atte a fronteggiare il maggior costo dell'intervento, prevedendo che il citato Ministero sottoponesse a questo Comitato stesso le linee generali del predetto piano prima dell'approvazione del medesimo, da effettuare con le procedure di rito;

Vista la delibera 6 aprile 2008, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, ha confermato - nell'articolazione del «Sistema plurimodale padano» - l'«Asse autostradale medio padano Brescia, Bergamo e Milano»;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il Coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 17 giugno 2009, n. 25113, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione - all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato - dell'argomento «Collegamento autostradale Brescia - Bergamo - Milano, progetto definitivo»;

Vista la nota 19 giugno 2009, n. 25464, con la quale il predetto Ministero ha trasmesso la relazione istruttoria concernente il progetto definitivo di cui sopra, corredandola di documentazione di supporto e formulando le proposte da sottoporre al riguardo a questo Comitato;

Viste le note 23 giugno 2009, n. 25927 e 25 giugno 2009, n. 26471, con le quali il predetto Ministero ha inviato stesura aggiornata della relazione istruttoria, foglio condizioni e foglio disamina pareri Enti;

Acquisite, con nota 25 giugno 2009, n. 2819, le valutazioni dell'Unità tecnica-finanza di progetto;

Considerato che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), all'art. 1, comma 979, ha previsto che le funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore per la realizzazione dell'autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano e di altre due autostrade lombarde venissero trasferiti da ANAS S.p.A. ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alla realizzazione di dette infrastrutture e

da costituire in forma societaria e partecipata dalla stessa ANAS S.p.A. e dalla regione Lombardia o da soggetto da essa interamente partecipato;

Considerato che in data 19 febbraio 2007 è stata costituita - ai sensi del citato art. 1, comma 979, della legge n. 296/2006 - la «Concessioni Autostrade Lombarde S.p.A.» (CAL S.p.A.);

Considerato che con delibera 4 ottobre 2007, n. 109 (*Gazzetta Ufficiale* n. 256/2007), questo Comitato ha preso atto dei contenuti dello schema di «convenzione unica» tra CAL S.p.A. e la Società di Progetto Brebemi S.p.A. - predisposto ai sensi dell'art. 2, commi 82 e seguenti, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni - ed ha espresso valutazione positiva sullo schema stesso, formulando alcune prescrizioni da recepire nella stesura definitiva della convenzione;

Considerato che con decreto del Ministro delle infrastrutture, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 gennaio 2008 e registrato alla Corte dei conti in data 31 gennaio 2008, è stata approvata la «convenzione unica» tra CAL S.p.A. e la Società di progetto Brebemi S.p.A.; convenzione che, al punto 11.3, prevede, tra l'altro, che il piano economico-finanziario venga aggiornato in sede di approvazione del progetto definitivo;

Considerato che l'asse autostradale Brescia-Bergamo-Milano figura incluso nell'Allegato infrastrutture al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2009-2013, sul quale questo Comitato si è espresso con delibera 4 luglio 2008, n. 69, ed è in particolare riportato alla tabella 3.11, relativa all'aggiornamento della delibera n. 130/2006;

Considerato che l'opera è altresì ricompresa nella «Proposta di piano infrastrutture strategiche 2009», del quale questo Comitato ha preso atto con delibera 6 marzo 2009, n. 10 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120/2009, supplemento ordinario) e che riporta il quadro degli interventi del Programma delle infrastrutture strategiche da attivare a decorrere dal corrente anno;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

- *sotto l'aspetto tecnico-procedurale:*

che il collegamento autostradale di cui al progetto definitivo sottoposto al proprio esame, della lunghezza di circa 62,1 km e completato con n. 8 svincoli, è progettato in modo da essere catalogato nella «Categoria A1 - Autostrade ambito extraurbano» del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001, recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade», ed è a due carreggiate a due corsie, più corsia di emergenza, nel tratto tra Brescia e Treviglio Est e a tre corsie, sempre più corsia di emergenza, nel tratto Treviglio Est-Tangenziale Est Esterna di Milano (TEM);

che il suddetto collegamento autostradale è stato progettato in affiancamento con la «linea AV/AC Milano-Verona» secondo quanto prescritto nelle delibere di questo Comitato n. 93/2005 e n. 120/2003, con l'adozione di specifiche soluzioni progettuali di coordinamento, in particolare per quanto attiene le cosiddette «opere integrate» (che ricadono nell'ambito di competenza di entrambe le infrastrutture o comunque funzionali all'altra infrastruttura e che debbono essere realizzate da un unico soggetto);

che le ottimizzazioni dal punto di vista plano-altimetrico, anche in relazione a detto coordinamento tra il progetto della autostrada e quello della linea ferroviaria AV/AC, hanno contribuito a ridurre sensibilmente l'occupazione fisica del suolo;

che sono previsti interventi sulla rete viabile ordinaria, che sono inclusi tra i lavori che il concessionario deve affidare a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi del punto 3.12 della citata «convenzione unica» di concessione;

che in particolare, tra la viabilità connessa al collegamento autostradale, è inclusa la c.d. «variante di Liscate», di cui è stato sviluppato il progetto definitivo, corredato da SIA, a seguito di prescrizione di questo Comitato (la n. 33 dell'allegato 1 alla delibera n. 93/2005) e che consiste in un tratto autostradale di raccordo tra la TEM e la strada provinciale 14 («Rivoltana») per uno sviluppo complessivo di circa 5+605 km, e con caratteristiche di autostrada extraurbana a due corsie per senso di marcia con piattaforme di tipo autostradale;

che, tra gli interventi di viabilità connessi al collegamento autostradale, è altresì incluso il potenziamento del collegamento tra il casello di Casirate/Treviglio con la ex SS 11 a due corsie per senso di marcia;

che la realizzazione del sottovia alla linea ferroviaria Milano-Verona, nel frattempo effettuata da RFI in posizione traslata di circa 14 metri rispetto alle indicazioni del progetto preliminare, comporta un limitato scostamento, nel progetto definitivo, anche dell'impronta della citata opera connessa rispetto alle originarie «fasce di salvaguardia» relative al tracciato a nord; scostamento che comunque non implica criticità sotto il profilo della valutazione di impatto ambientale;

che, in relazione alla definizione della stima dei fabbisogni di inerti per la realizzazione delle opere, è emersa la necessità di prevedere la fornitura di circa 6,4 milioni di metri cubi di inerti, il che ha reso necessario predisporre uno specifico «piano di cave di prestito», la cui localizzazione è stata basata su uno studio di dettaglio del territorio circostante il tracciato concernente la risorsa giacimentologica, la vincolistica e le problematiche ambientali;

che il progetto definitivo del «"Collegamento autostradale di connessione tra le Città di Brescia, Bergamo e Milano», approvato, per quanto di competenza, da CAL S.p.A. in data 12 dicembre 2008, è stato consegnato, il 27 gennaio 2009, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e trasmesso, entro il successivo 30 gennaio 2009, a tutti i soggetti da invitare alla Conferenza di Servizi, poi indetta dal medesimo Ministero in data 26 aprile 2009;

che il progetto è stato pubblicato, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il 30 gennaio 2009 su n. 2 quotidiani e che sono pervenute osservazioni da parte di privati, in ordine alle quali il soggetto aggiudicatore ha esposto le proprie controdeduzioni, che il Ministero istruttore dichiara di condividere;

che il progetto definitivo comprende la relazione del progettista di cui all'art. 166, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, attestante la rispondenza del progetto definitivo al progetto preliminare ed alle prescrizioni dettate in sede di approvazione del medesimo;

che nel corso e successivamente alla Conferenza dei Servizi sono stati acquisiti i pareri dei vari Enti interessati;

che in particolare la speciale Commissione VIA, nel parere 288 reso il 21 maggio 2009 e trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ha verificato l'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni dettate in sede di esame del progetto preliminare e si è favorevolmente espressa con prescrizioni, anche sulla compatibilità ambientale delle nuove opere, con eccezione della cava BG 2 del «Piano Cave», in quanto lo stato delle conoscenze non consente di escludere impatti permanenti al regime idrologico e possibile incidenze al sistema di alimentazione del fontanile Brancaleone;

che il Ministero istruttore dichiara di concordare sulla richiesta avanzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, proponendo quindi di approvare il progetto definitivo in questione con esclusione della parte relativa alla cava BG 2;

che la regione Lombardia si è espressa favorevolmente, con prescrizioni e raccomandazioni, con delibera di Giunta del 25 marzo 2009 prot. n. A1.2009.0048529;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 15 giugno 2009, n. DG/PAAC/34.19.04/7879/2009, ha espresso parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni;

che il Programma di risoluzione delle interferenze è contenuto nell'elaborato «Risoluzione interferenze» predisposto dal soggetto aggiudicatore in esito alla Conferenza di servizi e trasmesso dal medesimo al Ministero istruttore con nota 10 giugno 2009, n. 100609-00001;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in apposito allegato alla relazione istruttoria, ha esposto le proprie valutazioni in merito alle osservazioni formulate dagli Enti istituzionali e ha proposto le prescrizioni e raccomandazioni cui condizionare l'approvazione del progetto definitivo, esponendo i motivi in caso di mancato recepimento o di recepimento parziale di osservazioni come sopra avanzate;

- *sotto l'aspetto attuativo:*

che la Società Concessioni Autostradali Lombarde (CAL) S.p.A. è soggetto aggiudicatore dell'opera, in forza del disposto dell'art. 1, comma 979, della richiamata legge n. 296/2006;

che la Società di progetto Brebemi S.p.A., costituita in data 10 marzo 2004, è concessionaria dell'infrastruttura ed è subentrata, ai sensi dell'art. 3 della citata convenzione in data 24 luglio 2003 e dell'art. 37-*quinquies* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, all'A.TI. Brebemi S.p.A. ed altri nel rapporto di concessione, assumendo tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla convenzione medesima;

che la «convenzione unica» è divenuta efficace a decorrere dall'11 dicembre 2008, giusta comunicazione che CAL S.p.A. ha inviato alla concessionaria in merito all'avvenuta conclusione - da parte della Commissione europea - della procedura avviata con nota n. 2007/4531, in data 17 ottobre 2007, dal Commissario europeo per i mercati interventi ed i servizi;

che il cronoprogramma prevede una durata di 34 mesi per i lavori in proprio e 29,4 mesi per i lavori in appalto;

che il CUP assegnato all'intervento è E 31B05000390007;

- *sotto l'aspetto finanziario:*

che il progetto definitivo trasmesso al Ministero istruttore reca un costo complessivo di euro 1.488.214.265,77, al netto dei ribassi, di cui euro 1.015.742.390,91 milioni per lavori ed euro 472.471.874,86 per somme a disposizione;

che, nel corso dell'istruttoria, con nota n. 2 del 10 giugno 2009, il soggetto aggiudicatore ha trasmesso documentazione integrativa che tiene conto degli oneri connessi alle richieste/prescrizioni acquisite in sede di conferenza di servizi e che il Ministero istruttore, sulla base delle prescrizioni accolte, ha provveduto ad aggiornare il costo dell'opera a 1.611.300.247,29 euro, dei quali 1.029.549.647,74 euro per lavori (al netto dei ribassi), e 581.750.599,55 euro per somme a disposizione (di cui 37.224.115,63 euro per oneri di attuazione delle prescrizioni e raccomandazioni proposte per l'approvazione da parte di questo Comitato);

che i prezzi utilizzati per la definizione del quadro economico sono stati desunti dall'elenco ANAS del Compartimento di Bologna anno 2008 e chesono state redatte apposite analisi, la cui congruità è stata valutata in sede istruttoria dal soggetto concedente;

che, riconducendo il costo lavori al prezziario ANAS 2000 in base al quale è stato definito il costo lavori in vista della gara poi vinta da A.TI. Brebemi ed altri, il costo dei lavori aggiuntivi a carico del concessionario è determinabile in circa 320 milioni di euro;

che il suddetto costo complessivo del progetto definitivo approvato da CAL S.p.A. include - per complessivi circa 197 milioni di euro - il costo delle «opere integrate» a carico del Concessionario individuate dal Comitato tecnico istituito in attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 5 novembre 2007 tra Ministero delle infrastrutture, Regione Lombardia, province di Bergamo,

Milano e Brescia, CAL S.p.A., RFI S.p.A., Società di Progetto Brebemi S.p.A.; Comitato che ha provveduto al riparto dell'onere a carico, rispettivamente, di RFI e del concessionario, come da verbale in data 15 giugno 2009, trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota congiunta RFI-CAL del 16 dello stesso mese;

che il suddetto costo complessivo include anche oneri per mitigazioni e compensazioni, nonché oneri per risoluzione di interferenze per euro 130.000.000,00;

che, con riferimento al coordinamento tra il Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia, Bergamo e Milano e la linea AV/AC Milano-Verona, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rilevato, nella propria relazione istruttoria, che devono essere considerate «opere integrate» anche le seguenti opere: SOX25 - sottovia AV/AC rotatoria SP 16; SOX26 - sottovia AV/AC rotatoria SP 62; SV001 - rotatoria svincolo SP 16; SV002 - rotatoria svincolo SP 62, imputandone il 52% dell'onere a carico della concessionaria per circa 4 milioni di euro, mentre ha ritenuto che i viadotti VIX01 e VIX002 siano esclusivamente di competenza autostradale;

che gli incrementi registrati, rispetto all'importo fissato nel piano economico finanziario allegato alla «convenzione unica», sono essenzialmente correlati all'adeguamento dell'elenco prezzi dall'anno 2002 all'anno 2008, all'approfondimento progettuale con particolare riferimento alla risoluzione delle interferenze, al maggior costo degli espropri e indennizzi, oltre che alle predette prescrizioni e raccomandazioni di questo Comitato;

che la stesura aggiornata del piano economico-finanziario non prevede contributi a carico della finanza pubblica ed è riferita all'investimento complessivo, inclusivo degli oneri finanziari sulle linee di credito e dell'IVA, della quale è comunque previsto il rimborso;

che in detto piano - che tiene conto della prestazione della garanzia di cui all'apposito Fondo per le opere pubbliche (FGOP) di cui all'art. 2, commi 264-270, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Concessionario prevede:

un incremento *una tantum* delle tariffe di pedaggio nella misura del 10 per cento;

un incremento annuo «fattore x» dell'1,98% per tutta la durata della concessione.

un «valore di subentro» pari a 1.205 milioni di euro;

che l'Unità tecnica-Finanza di progetto ritiene congruo il «valore di subentro» e considera i parametri finanziari utilizzati nel suddetto piano economico-finanziario in linea con operazioni similari, concludendo che il piano appare in equilibrio e coerente con le indicazioni della delibera di questo Comitato 15 giugno 2009, n. 39 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2007), ed evidenziando come l'attivazione del citato FGOP, limitando il rischio connesso all'operazione e riducendo gli spread sui finanziamenti, contribuisce a rendere il valore residuo dell'infrastruttura aderente al suo valore di mercato;

Delibera:

1. *Approvazione progettazione definitiva.*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e successive modifiche ed integrazioni, è approvato - con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità il progetto definitivo dell'intervento «collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia, Bergamo e Milano».

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto come sopra approvato.

1.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e successive modifiche ed integrazioni, è approvata anche ai fini dell'attestazione di compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera - con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero istruttore - la progettazione definitiva della «variante di Liscate» e la progettazione definitiva del «Piano cave», con eccezione della cava BG2. In variante al progetto preliminare è altresì approvata, ai sensi del richiamato comma 5 dell'art. 167 del decreto legislativo n. 163/2006, la progettazione definitiva del collegamento dal casello di Casirate alla ex SS 11.

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione delle opere di cui al presente punto.

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nella progettazione approvata.

1.3 Le prescrizioni richiamate ai punti precedenti, cui è subordinata l'approvazione dei progetti ivi indicati, sono riportate nella 1ª parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella parte 2ª del citato allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.4 L'importo di euro 1.611.300.250,00 costituisce il nuovo «limite di spesa» dell'intero intervento da realizzare.

1.5 È approvato il programma di risoluzione delle interferenze di cui al documento «Risoluzione delle interferenze». Ai fini di garantire la risoluzione coordinata delle interferenze sono considerate «opere integrate» nel senso sopra esposto anche i sottopassi ferroviari SOX25 e SOX26 e le rotatorie SV001 e SV002, con esclusione delle rampe di svincolo di competenza autostradale.

2. *Ulteriori adempimenti.*

2.1 CAL S.p.A. e il concessionario provvederanno a stipulare apposito atto aggiuntivo alla «convenzione unica» citata in premessa, da approvare nelle forme di rito, per adottare il nuovo piano economico-finanziario che sostituisca quello allegato a detta «convenzione unica» e dal medesimo definito parte integrante. Il nuovo piano, soprattutto in presenza di eventi che incidano positivamente sui contenuti del piano stesso, potrà recare scostamenti, in termini di livelli tariffari e di «valore di subentro», rispetto al piano allegato al progetto definitivo e senza superare i valori da quest'ultimo definiti, che sono quindi da considerare valori massimi, fermo restando le indicazioni della delibera n. 109/2007 sui valori del parametro X per i periodi regolatori successivi al primo e rilevanti ai fini dell'adeguamento annuale. Lo schema di atto aggiuntivo verrà trasmesso a questo Comitato, per un preventivo parere, qualora il nuovo piano presenti modifiche rispetto a quello valutato nella presente occasione ovvero nell'ipotesi che l'atto aggiuntivo tratti punti ulteriori rispetto all'adozione del piano.

2.2 Verranno adottate adeguate misure intese ad assicurare il coordinamento, in sede realizzativa, tra infrastruttura autostradale e «linea AV/AC Milano-Verona».

In particolare:

al fine di assicurare le tempestiva realizzazione delle «opere integrate», R.F.I. SpA, CAL S.p.A. ed il concessionario dell'infrastruttura autostradale, anche in attuazione di quanto pattuito nel citato Protocollo d'Intesa sottoscritto il 5 novembre 2007, provvederanno a sottoscrivere un accordo procedimentale per regolare i reciproci impegni attuativi in merito a dette «opere integrate», e che comprenda un cronoprogramma per lo sviluppo delle fasi espropriative e costruttive: tale accordo dovrà, tra l'altro, prevedere appositi strumenti che assicurino il completamento dell'attività realizzativa delle «opere integrate» ed il coordinamento delle relative procedure espropriative qualora dovessero riscontrarsi ritardi rispetto al cronoprogramma. Le attività volte alla definizione del predetto accordo procedimentale avranno inizio a partire dalla data della presente delibera e dovranno concludersi tenendo conto del cronoprogramma delle attività allegato al presente progetto;

al fine della tempestiva attuazione del programma di risoluzione delle interferenze interessanti sia il progetto autostradale sia il progetto ferroviario, R.F.I. S.p.A., CAL S.p.A. ed il Concessionario dell'infrastruttura autostradale provvederanno altresì a stipulare, entro centoventi giorni dalla data della presente delibera, un accordo che regolamenti il riconoscimento e l'erogazione, ai soggetti interferiti, delle somme per la risoluzione delle predette interferenze.

3. *Clausole finali.*

3.1 Fermo restando le prescrizioni della delibera n. 109/2007, in particolare sui valori del parametro X per i periodi regolatori successivi al primo e rilevanti ai fini dell'adeguamento annuale e sulla la verifica alla fine di ogni periodo regolatorio del residuo valore contabile del capitale investito e della destinazione degli extra profitti all'abbattimento del valore residuo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a informare questo Comitato in merito all'attivazione del citato FGOP per il tramite del previsto decreto di indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze del regolamento da parte della Cassa depositi e prestiti, tenendo conto che l'eventuale mancata o diversa prestazione della garanzia di cui al medesimo FGOP comporta l'attivazione della procedura di cui al punto 11.8 della Convenzione vigente.

3.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti i progetti approvati con la presente delibera.

3.3 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1 alla presente delibera: il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo a questo Comitato.

3.4 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.5 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, dovrà essere stipulato apposito protocollo di legalità tra la Prefettura competente UTG, il soggetto aggiudicatore ed il concessionario, mirato a potenziare l'attività di monitoraggio al fine di prevenire tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata: il protocollo dovrà seguire le linee guida sintetizzate nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

3.6 Il CUP E 31B05000390007 assegnato al progetto in argomento - ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004) - dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in oggetto.

Roma, 26 giugno 2009

Il Vice Presidente: TREMONTI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrata alla Corte dei conti il 21 luglio 2009

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 149

ALLEGATO *1*

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE
DI CONNESSIONE TRA LE CITTA'
DI BRESCIA E DI MILANO
- BREBEMI -

CUP E31B05000390007

Progetto definitivo

PRESCRIZIONI

1) Variante di Liscate:

- in sede di progetto esecutivo, documentare criteri e modalità di gestione per le acque reflue, il fabbisogno di energia elettrica, la produzione di rifiuti, la protezione del suolo nelle aree di lavorazione e di stoccaggio di sostanze inquinanti di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 del D.lgs. 152/06;

- nell'ambito delle ulteriori valutazioni sulla qualità dell'aria, di cui a distinta prescrizione, trattare la Variante di Liscate con metodologia omogenea a quella delle restanti tratte autostradali;

- per il sistema di gestione delle acque reflue, individuare specificamente in fase esecutiva i corpi recettori e l'idoneità idraulica degli stessi a ricevere le acque meteoriche recapitate;

- analizzare le possibili interferenze idriche in località San Pedrino nel Comune di Vignate con l'impianto comunale di depurazione, che si trova nella fascia di 250 metri dall'asse stradale;

- in relazione a possibili contaminazioni dovute a sversamenti accidentali di sostanze chimiche, idrocarburi o sostanze minerali, prevedere una procedura operativa che descriva le attività da eseguire in caso di criticità, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti;

- garantire la continuità territoriale delle aree agricole attraversate dalla Variante, preferibilmente mediante il mantenimento di adeguati attraversamenti naturali esistenti (strade campestri, piste ciclabili, cavi irrigui, filari di alberi), utili a garantire il passaggio dei mezzi agricoli, la fruibilità del paesaggio e la relazione tra ecosistemi.

2) Il Progetto Esecutivo della Variante Cave dovrà essere corredato, in merito alla coltivazione delle stesse dei seguenti elaborati, studi ed indagini :

- Planimetrie di inquadramento con riportate Pedologia e Uso dei suoli;

- Indicazioni di presenza di beni ambientali - paesaggistici di pregio;

- Studio idrogeologico per la definizione delle caratteristiche del sottosuolo e della presenza e consistenza degli eventuali orizzonti acquiferi sino a profondità adeguate alla massima profondità di coltivazione;

- Studio del reticolo idrologico superficiale nell'area interessata dalla cava;

- Progetto di coltivazione della cava con valutazione del profilo di falda (ove presente) prima, durante le fasi di coltivazione, post opera. Dovranno altresì essere valutati gli effetti dell'eventuale depressione del livello acquifero superficiale sugli usi agricoli circostanti;

- Studio delle fasi di cantiere, con dettaglio degli interventi volti a scongiurare ogni possibile emergenza dovuto ad inquinamento delle falde intercettate, mitigazioni degli effetti in atmosfera delle operazioni di scavo, studio dei trasporti.

3) Il Progetto Esecutivo della Variante Cave dovrà essere corredato dal progetto di restituzione degli ambiti di cava, a seconda della destinazione finale delle aree, e precisamente :

- Per la restituzione di cave come l'attuale BS1, di cui è previsto il riempimento, occorrerà definire l'origine, la movimentazione e le modalità di collocamento dei materiali di riempimento, nel rispetto della Normativa vigente, in particolare il D.Lgs.177/2008 ;

- Dovranno essere dettagliati e concordati con enti preposti, le opere di mitigazione e/o compensazione (sia durante l'esecuzione dei lavori che nella fase di restituzione) atte ad assegnare una fruibilità dei siti, evitando la creazione di zone depresse in cui non possa essere garantito il ripristino ad uso agricolo o non inserite in un reticolo idrografico superficiale;

- Per la restituzione della cava come l'attuale BG1, per la quale viene presentato uno schema di restituzione a bacino tipo lacustre, occorrerà dettagliare il tipo di intervento, l'inserimento e l'equilibrio del bacino nel reticolo idrografico, le precauzioni per evitare la messa in comunicazione di eventuali livelli freatici sovrapposti, il livello di rinaturalizzazione prevedibilmente raggiungibile e modalità e costi necessari per realizzarli;

- Per ambedue i tipi di cava, in misura maggiore per quelle a destinazione ad invaso, dovranno essere dettagliati tutti gli impianti necessari per il corretto funzionamento idraulico (di solo scarico per il primo tipo, di circolazione per il secondo) atte ad evitare la trasformazione in senso inquinante delle aree depresse o dell'intero bacino.

4) Il progetto esecutivo della variante cave dovrà altresì dettagliare i costi, inserirli nel piano economico e definire costi ed Enti preposti al sostentamento delle spese manutentorie.

5) Sia verificata la possibilità di reperimento di inerti nell'ambito delle cave previste per il progetto ferroviario, in considerazione della riduzione dei rilevati ferroviari per effetto dell'ottimizzazione dei tracciati.

6) L'eventuale scelta di nuove e alternative località di cava, come richiesto dalla D.G.R. n° VIII/09195 della Regione Lombardia dovrà, in ogni caso essere redatto con le specifiche di cui alle prescrizioni precedenti n. 2, 3 e 4.

7) Il Progetto Esecutivo della Variante Cave, come sopra definito, dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla Regione Lombardia, i quali provvederanno alla verifica di quanto prescritto prima che il soggetto concedente proceda all'approvazione del Progetto Esecutivo dell'infrastruttura. Il progetto dovrà essere corredato da tutti gli studi, programmi e valutazioni connessi, sistemazioni finali, compensazioni, traffico connesso e cantierizzazioni.

8) Durante l'esercizio dell'infrastruttura - con riferimento alla situazione a quel momento esistente, conseguente alle azioni di cui alla programmazione regionale e statale in materia di qualità dell'aria - dovrà essere periodicamente aggiornata la valutazione della qualità dell'aria sul territorio, in stretto coordinamento con la Regione, lo Stato, ISPRA e ARPAL. Dovrà essere stipulato un Protocollo Operativo tra Regione Lombardia, ARPA Lombardia, Concessionario e Concedente. Il Protocollo Operativo, in coerenza con quanto previsto dai Piani di Azione a breve termine previsti dall'art. 24 della Direttiva 2008/50/CE, deve contenere i provvedimenti efficaci per limitare e se necessario sospendere le attività che contribuiscono al rischio che i rispettivi valori limite, valori obiettivo e soglie di allarme di cui agli allegati VII, XI e XIV della Direttiva 2008/50/CE siano superati. Il Protocollo dovrà altresì stabilire, per le rispettive competenze degli enti territoriali e del concedente, gli interventi e le azioni da attuare per ridurre le emissioni inquinanti quando il sistema di monitoraggio afferente al collegamento autostradale rileva il superamento dei valori limite di cui all'allegato XI della Direttiva 2008/50/CE. I superamenti saranno riferiti alla misurazione della rete di rilevamento regionale, eventualmente integrata per quanto necessaria alla valutazione, da un sistema di centraline dedicate i cui costi di acquisizione, messa in opera e gestione dovranno essere a carico del Concessionario. Le attività di controllo e verifica dei dati provenienti dal sistema di rilevamento saranno gestite da ARPA Lombardia la quale informa sui superamenti e avvia le procedure, sulla base di quanto stabilito all'interno del Protocollo, per l'attivazione degli interventi di riduzione delle emissioni e che, per quanto riguarda Concessionario e Concedente, prevedono tra gli altri la riduzione del limite velocità a 110 Km/h sui tratti autostradali interessati dai superamenti.

9) Il piano di monitoraggio ambientale dovrà adeguarsi alle norme tecniche dell'allegato XXI del D.Lgs. 163/2006 e in particolare riguardo alla definizione delle soglie di attenzione e alle procedure di prevenzione e di risoluzione delle criticità.

10) Nelle opere di attraversamento dei corsi d'acqua (Oglio, Serio, Adda, Canale della Muzza), siano adottate soluzioni tipologico-architettoniche omogenee, derivanti dall'ottimizzazione e miglioramento formale delle opere stesse, come previste nel progetto definitivo, alle quali dovranno eventualmente adeguarsi le opere ferroviarie vicine, siano inoltre mantenute le condizioni naturali dei corsi d'acqua.

11) Prevedere relativamente al sito "Vallicelle di Sopra" (vicinanze cava BG2), l'esecuzione, con relativi oneri, di apposite campagne di indagine archeologica da condurre secondo le prescrizioni delle competenti Soprintendenze.

12) Prevedere un approfondimento delle analisi paesaggistiche di progetto, contemplando possibili miglioramenti atti a rendere sostenibili le opere ricadenti in vicinanza di siti tutelati quali, ma non esaustivamente, l'insediamento di "Cascina Castellazzo", e studiando, in accordo con gli Enti istituzionali di tutela (Parco Agricolo Sud di Milano) le possibili alternative e le opere di mitigazione paesistico ambientali necessarie.

13) Il Progetto esecutivo dovrà mantenere, e se del caso adottare, l'impostazione progettuale che le aree di occupazione temporanea funzionali ai cantieri e le aree di cantiere, siano sempre collocate esternamente dei limiti indicati dal piano territoriale di coordinamento del Parco Agricolo Sud di Milano (Proposta di Parco Naturale).

14) Il progetto Esecutivo dovrà contenere proposte di modifica del reticolo trasportistico secondario (raccordi, bretelle, ecc..) atte a realizzare l'obiettivo di minimizzare sia la frammentazione delle aree private che l'occupazione di suolo pubblico, in particolare sul comparto delle aziende agricole e del reticolo idrografico minore.

15) Il progetto Esecutivo dovrà approfondire il problema delle aziende a rischio di incidente rilevante, ampliando il censimento in accordo con gli Enti territoriali competenti (Autorità di Bacino, Parchi, Comuni, ecc…).

16) In relazione all'attraversamento del PTCP della Provincia di Bergamo nella "Fascia della Bassa Pianura e dei Fontanili", connotata dalla presenza di numerosi elementi di elevato valore naturalistico, ambientale, paesaggistico e storico-culturale, si ritiene opportuno che il progetto Esecutivo preveda un approfondimento della tipologia e qualità delle mitigazioni previste con un studio approfondito sulla possibilità di migliorare l'impatto sul reticolo sia pedonale che idraulico ed ecologico locale, con una sostanziale modifica del progetto di mitigazioni e compensazioni che migliorino la fruibilità del bene (percorsi ricreativi e culturali, opere ciclabili e opere di ripristino delle connessioni interpoderali). Il tutto in accordo con gli Enti territoriali competenti.

17) Le prescizioni precedenti dalla n.1 alla n.16 devono essere contenute anche negli eventuali bandi di gara di appalto integrato.

18) Si prescrive che tutte le indagini, anche se affidate al Centro Studi sul territorio dell'Università di Bergamo e al Laboratorio Archeologia Paesaggi e Telerilevamento dell'Università di Siena , dovranno essere direttamente coordinate, in tutte le fasi, dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia, nella persona dei funzionari archeologi responsabili dei vari ambiti territoriali, che cureranno anche la direzione tecnico-scientifica di tutte le operazioni di scavo.

19) Si prescrive che, ai fini di una maggior completezza ed efficacia diagnostica, le indagini di superficie e l'esame della documentazione pregressa pluridisciplinare (archeologica, archivistica, geologica etc) dovranno essere affiancate da un gruppo di lavoro specializzato con precedenti di collaborazione con la Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia per l'elaborazione delle carte archeologiche territoriali.

20) Si precrive che, per sperimentare l'efficacia delle metodologie di prospezione proposte e delle apparecchiature utilizzate ed eventualmente per scegliere i sistemi più idonei in rapporto a diverse situazioni, la Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia possa chiedere preliminarmente, in alcune aree da scegliere in base sia agli indizi di presenze archeologiche già individuati sul soprassuolo sia ai differenti caratteri geomorfologici, una serie di indagini di prova integrate da saggi di scavo per la verifica degli elementi rilevati e ricostruiti attraverso le prospezioni.

21) Si prescrive che, sulla base dei risultati che verranno progressivamente conseguiti, la Soprintendenza archeologica della Lombardia possa valutare in corso d'opera penetrazione ed efficacia del metodo di prospezioni preliminari e, se lo ritenesse opportuno in base alla natura degli indizi, possa chiedere, ai fini dell'individuazione certa dei contesti archeologici, ulteriori verifiche anche procedendo direttamente allo scavo con metodo stratigrafico.

22) (f) Aldilà dei risultati delle indagini preliminari, si conferma quanto già indicato nella Delibera Cipe di approvazione del progetto preliminare in merito all'assistenza archeologica ai lavori di scavo, La suddetta assistenza dovrà effettuarsi a cura di ditta archeologica specializzata sotto la direzione, e secondo le indicazioni della Soprintendenza, in conformità al Capitolato Integrativo per lo scavo archeologico ed il restauro di questo Ufficio.

In fase di sorveglianza in corso d'opera, la messa in luce di altre eventuali emergenze archeologiche, comporterà, nel quadro di un regime di tutela organico, un ulteriore regime di prescrizioni mirato sulle obiettive esigenze di salvaguardia dei diversi contesti archeologici.

23) Si prescrive che dovrà essere prodotta in fase esecutiva per le specifiche valutazioni la documentazione relativa alla mitigazione ambientale all'interno dei parchi dell'Adda e del Serio.

24) Prima dell'inizio lavori, relativamente al complesso denominato "cascina Ciliegia", sito nel comune di Chiari (BS), si prescrive che dovrà essere redatto un rilievo architettonico in scala 1:50 di tutte le sue parti, eventuale quadro fessurativo compreso, unitamente al rilievo materico e a documentazione fotografia a colori referenziata, degli esterni e degli interni (nessuno escluso), da rendersi sia in formato cartaceo che digitale (CD). Dovranno essere rese, prima dell'inizio lavori per opportuna verifica, n° due copie degli elaborati da consegnarsi alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il paesaggio delle prov. di BS-MN-CR e al Comune di Chiari.

25) Nella considerazione che altri complessi agricoli storici della Provincia di Brescia sono interessati da demolizione per necessità di tracciato, si prescrive che prima dell'inizio lavori, dovrà essere eseguita una dettagliata schedatura di tali complessi con la redazione dei seguenti elaborati: rilievo geometrico composto da planimetrie e prospetti, con sezioni trasversali nei casi di presenza di ambienti voltati, in scala 1:100, corredato da documentazione fotografica a colori referenziata, degli interni ed esterni, da rendersi ai soggetti di cui sopra, con identiche modalità.

26) In relazione alla cava di prestito prevista nel comune di Castrezzato (BS) si prescrive che essa dovrà essere completamente reintegrata a una quota massima di mt –2 dal piano di campagna.

27) Si prescrive che tutti gli elaborati, che devono intendersi riferiti anche ai tratti di attraversamento non coincidenti con la linea ferroviaria, da corredare con uno studio analitico delle sistemazioni spondali e del contesto paesaggistico, dovranno essere sottoposti alla valutazione del la Direzione Generale PARC e delle Soprintendenze territoriali.

28) Idrogeologia: In riferimento alle caratteristiche qualitative delle acque sotterranee delle aree attraversate dal progetto BreBeMi si rilevano le seguenti situazioni di forte criticità:

- area del polo chimico di Pioltello Rodano (ex SISAS), nel territorio della provincia di Milano;

- contaminazione riconducibile ai siti Farchemia S.r.l. e Croma (ex Castelcrom) nei comuni di Treviglio e Caravaggio, nel territorio della provincia di Bergamo;

- contaminazione da nitrati ed antiparassitari in alcune aree lunga la tratta in provincia di Brescia.;

si dovrà dettagliare, in sede di Progetto Esecutivo, quali interventi verranno adottati nel caso in cui in cantiere ci si trovi a prelevare acque contaminate.

29) Compensazione ecosistemica: Considerando la valenza dell'area a elevata vocazione faunistica del torrente Morla presso Bariano, in tale area si di dovranno applicare misure di compensazione ecosistemica consistenti nella creazione di habitat floro-faunistici sostitutivi di quelli manomessi, nonché rinforzare le connessioni biologiche. Tali interventi dovranno trovare capienza nel corrispettivo economico riconosciuto nel progetto definitivo a favore degli Enti Parco.

30) Compensazione ecosistemica: Considerando la valenza a elevata vocazione faunistica dell'area con vegetazione di tigli situata tra l'impianto sportivo di Urago d'Oglio e la Cappella dei Morti in Campo, in tale area si di dovranno applicare misure di compensazione ecosistemica consistenti nella creazione di habitat floro-faunistici sostitutivi di quelli manomessi, nonché rinforzare le connessioni biologiche. Tali interventi dovranno trovare capienza nel corrispettivo economico riconosciuto nel progetto definitivo a favore degli Enti Parco.

31) Variante di Liscate - Acque meteoriche di dilavamento dalle superfici stradali: Si prescrive di indicare in Progetto Esecutivo l'individuazione dei corpi recettori e l'idoneità idraulica degli stessi a ricevere le acque meteoriche recapitate.

32) Variante di Liscate - Suolo: Si evidenzia che il suolo interessato dall'opera è caratterizzato da una litologia costituita da materiali permeabili (ghiaie e sabbie), che può facilitare la contaminazione dello stesso nonché delle acque sotterranee. Tali contaminazioni possono essere dovute a sversamenti accidentali di sostanze chimiche, idrocarburi o sostanze minerali; si ritiene opportuno, pertanto, prevedere una procedura operativa che descriva le attività da eseguire in caso di criticità, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.

33) In relazione all'interconnessione del Collegamento autostradale con la Tangenziale esterna di Milano (TEM) si prescrive che nel progetto esecutivo si recepiscano le modifiche progettuali del tracciato della TEM condivise nel Collegio di Vigilanza *del'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano, e il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano*, nella seduta del 28.05.2009, riportate nell'allegato grafico alla nota della Regione Lombardia prot. S1.2009.48088del 29.05.2009.

In particolare si prescrive che nel progetto esecutivo si recepiscano:

a. le modifiche condivise per l'ambito di interconnessione nord con la Tangenziale Est Esterna di Milano, ovvero:

i. arretrare lo svincolo verso est di circa 350 m, oltre la Cascina Gabbarella, allontanandosi dall'abitato di Melzo;

ii. modificare l'altimetria delle rampe di interconnessione in coerenza con la modifica altimetrica del tracciato della Tangenziale;

b. le modifiche condivise per l'ambito di interconnessione della variante di Liscate con la Tangenziale Est Esterna di Milano.

CAL dovrà in ogni caso garantire la realizzazione dell'arco della Tangenziale di Est Esterna in coerenza con quanto condiviso con l'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano al momento dell'entrata in esercizio del Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano.

34) Variante di Urago d'Oglio: la connessione tra la SP 2 e la SP 18 è da considerarsi parte integrante dell'opera integrata lotto 0F - Variante est di Urago d'Oglio.

35) Opera integrata SO039 - Sottovia collegamento SS 11 Casirate: Si prescrive che nel progetto dell'opera integrata, da realizzarsi contestualmente ai sottopassi previsti (SO052, SO053), venga inserita anche la realizzazione della rotatoria di interconnessione.

36) Opera integrata SO052 - Sottovia viabilità comunale: Si chiede di verificare l'innesto stradale con il prolungamento di via A. Moro verso il complesso industriale e l'impatto con il sistema irriguo.

37) Opera integrata CV012 - Cavalcavia SC Caravaggio/Masano: Valutare la possibilità di realizzare il collegamento per Masano in sottovia anziché in cavalca ferrovia confermando la presenza della pista ciclabile.

38) Opera integrata SO024 - Sottovia poderale: Si valuti nel progetto esecutivo la possibilità di garantire l'accesso ai lotti limitrofi posti in lato est e ovest in Bariano per quanto concerne il sottopasso poderale.

39) Opera integrata CV008 - Cavalcavia SC Via Saracinesca: Si chiede di verificare la possibilità di realizzare il collegamento tramite sottovia anziché cavalcavia.

40) Opera integrata SO012 - Sottovia alla progressiva 19+206: A nord del sottopasso alla ex SS 11 in Antegnate non è prevista la rotatoria su cui si innestano le rampe del sottopasso e la viabilità comunale. Si prescrive pertanto la realizzazione della suddetta rotatoria quale Opera Integrata.

41) Opere integrate: in attuazione del Protocollo 5 novembre 2007 - Opere integrate, si prescrive che entro 230 giorni dall'approvazione del progetto definitivo, CAL/BreBeMi sottoscrivano con RFI apposito Accordo procedimentale (per definire le rispettive competenze, quali stazioni appaltanti delle opere integrate, in funzione dei rispettivi cronoprogrammi aggiornati, per regolamentare i reciproci impegni attuativi in merito alle Opere integrate qualora, nel corso della realizzazione di qualcuna tra le stesse opere integrate di competenza di una delle due parti, sulla scorta dei rispettivi cronoprogrammi attuativi, dovessero riscontrarsi ritardi).

42) Si prescrive di fare tutto quanto possibile per poter trovare, con il coinvolgimento e la condivisione dei Comuni territorialmente interessati, cave di prestito alternative a quelle previste nel progetto definitivo,

Le suddete cave dovranno:

- essere localizzate in ambiti il più possibile adiacenti al tracciato autostradale;
- essere localizzate in ambiti il più possibile baricentrici rispetto alle tratte autostradali già individuate (ambito est bergamasco, ambito ovest bergamasco e ambito bresciano);
- permettere il reperimento del materiale con costi sostenibili dal Piano Economico Finanziario, comprendendo a tal fine anche le eventuali opere mitigative compensative richieste anche dai territori eventualmente attraversati dai mezzi adibiti al trasporto del materiale..

In caso la ricerca porti ad un esito positivo, si prescrive di soprassedere, in fase realizzativa, alla coltivazione delle cave di prestito previste dal progetto e destinate a soddisfare prioritariamente le esigenze dei medesimi tratti autostradali. L'autorizzazione/concessione delle nuove cave di prestito dovrà essere rilasciata con la procedura individuata dalla legge regionale 14/98.

43) Cave: È fatto obbligo che le cave in ambito bresciano non prevedano escavazione in falda e, a fine coltivazione, venga garantito il ripristino ad uso agricolo.

44) Riqualificazione della SP 103 "Cassanese": In relazione alla compatibilità del progetto con quello del potenziamento della SP "Antica di Cassano" 1° lotto – 2° stralcio (Viabilità Speciale di Segrate), si prescrive di realizzare in corrispondenza di via San Francesco una intersezione a rotatoria sopra la nuova Cassanese per far confluire la complanare sud per favorire l'accesso da Milano verso Pioltello; si prescrive altresì la realizzazione di una complanare nord per il deflusso da Pioltello verso Milano qualora, relativamente a quest'ultima, per ottimizzare la possibilità di accedere all'area di distribuzione del carburante sul lato nord della complanare, non possa darsi tecnicamente seguito ad uno spostamento ad est dell'inizio della rampa di risalita da quota -7 a quota piano campagna per la Cassanese.

45) Riqualificazione della SP 103 "Cassanese": Modificare lo svincolo di Vignate sulla SP 103 "Cassanese" in prossimità del centro commerciale, prevedendo un viadotto collegante due rotatorie di smistamento a nord e sud della strada provinciale secondo lo schema riportato nell'Allegato D alla D.G.R. n° VIII/09195 della Regione Lombardia. Il viadotto dovrà essere previsto con affiancata una pista ciclopedonale, in luogo di quella in sottopasso prevista nel progetto definitivo, collegata a nord con quella proveniente da Cassina dè Pecchi. Si prescrive altresì di stralciare la prevista rotatoria più a sud su Via Galilei (ex SP 161), nonché la connessione con la viabilità in accesso su Via Lombardia/Via Toscana, comprensivo del suo proseguimento verso ovest.

46) Riqualificazione della S.P.14 "Rivoltana" : Si prescrive di studiare insieme a CAL ed al Comune di Segrate un percorso tecnico-amministrativo che possa garantire la delocalizzazione delle abitazioni del quartiere Tregarezzo tramite un accordo da attivarsi immediatamente dopo l'approvazione del progetto definitivo.

47) Riqualificazione della S.P.14 “Rivoltana” : A nord della “Rivoltana”, in corrispondenza della tenuta Invernizzi, deve essere ridotto il calibro della strada di carattere locale/poderale prevista, rendendolo analogo alla pista ciclopedonale che diparte, dall’ingresso della tenuta, verso est. Si deve inoltre prevedere anche il ponte carrabile all’altezza della SP 182 in Comune di Rodano di analogo calibro così come la strada fino in prossimità della rotatoria a sud sulla SP 182 bis.

48) Riqualificazione della S.P.14 “Rivoltana” : Si prescrive, lungo la SP 161 in Vignate, l’eliminazione della prevista rotatoria a raso a nord dello svincolo Vignate-Liscate. Parimenti deve essere stralciata dal progetto anche la strada che diparte dalla suddetta rotatoria sulla SP 161 verso il cavalcavia “Vignate” il quale dovrà essere invece interconnesso con la pista ciclopedonale a nord della “Rivoltana” in fregio alla Tenuta Invernizzi. Lo stesso cavalcavia deve essere realizzato con calibro analogo alla pista ciclopedonale cui è interconnesso.

49) Comune di Liscate: La rotatoria di accesso alla DHL in via don Gnocchi a Liscate dovrà essere sposata più a sud di circa 250 metri in prossimità dell’effettivo accesso carraio.

50) Si prescrive, in luogo del prolungamento del sottopasso Mulino Bruciato nel Comune di Truccazzano, la realizzazione di una strada bianca a sud della BreBeMi che diparte dalla strada di servizio a margine del sottovia Trecella-Incugnate. Dovrà inoltre prevedersi la demolizione delle attuali rampe a servizio del sottopasso Mulino Bruciato e la chiusura dello scatolato di passaggio al di sotto del quadruplicamento ferroviario Pioltello-Treviglio.

51) SO048 - Sottovia accesso alla stazione di Pozzuolo Martesana: Si dovrà prevedere un impianto di telecamere per il controllo del sottopasso ciclopedonale.

52) Si richiede di prolungare la viabilità sterrata in uscita dal ponte sul canale della Muzza in Truccazzano per garantire il collegamento con la viabilità locale.

53) SO043 - Sottovia via Don Castellazzi: Si prescrive di attuare tutte le necessarie modifiche del progetto autostradale al fine di permettere il mantenimento dell'esercizio del sottovia in Cassano d'Adda durante la realizzazione del corpo autostradale.

54) Nell’ambito della frazione di Cascine San Pietro in Cassano d’Adda, per una migliore gestione del traffico coinvolgente il previsto cantiere, si prescrive di:

a. garantire la realizzazione di un percorso ciclopedonale che, partendo da Cascine San Pietro, si riconnetta con la nuova variante alla ex SS 11 di Cassano d’Adda;

b. realizzare una rotatoria tra la SP 90 e la SP 130;

c. realizzare una nuova strada di connessione per il cimitero di Cascine San Pietro;

d. realizzare una nuova strada con annessa pista ciclopedonale tra via don Castellazzi e la Cascina Gabbana sul lato nord ovest dell’abitato;

e. allargare la via per Casirate ad est dell’abitato con nuova rotatoria;

f. allargare la strada comunale in corrispondenza della Cascina Bruciata.

55) Dovrà essere garantita adeguata accessibilità al comparto compreso tra la BreBeMi, il collegamento con la ex SS 11 e la linea ferroviaria storica Milano-Venezia, in particolare a servizio per la Cascina Mantellina (via Brolo).

56) Opera integrata SO004 - Sottovia SP106: Nel caso di ritardo di esecuzione della variante di Calcio da parte di RFI, si prescrive di interconnettere sull’attuale sedime della SP 106 in Comune di Calcio il terminale del previsto sottovia per garantirne la funzionalità. Detta interconnessione, di carattere provvisorio, dovrà essere prevista più a sud onde permettere l’eventuale modifica del tracciato della richiamata variante richiesta a RFI.

57) Si prescrive il trasferimento alla Provincia di Brescia delle risorse economiche (pari al 50% del costo dell’intero insieme delle opere), utili per la realizzazione degli interventi necessari al mantenimento di una relazione est-ovest a fronte della dismissione della ex SS 11 nel tratto da Rovato-Castrezzato dalla SP 62 fino alla SP 19 cui dovrà farsi carico la Provincia stessa, di cui all'allegato B della D.G.R. VIII/09195 del 30.03.2009 della Regione Lombardia.

58) Riqualificazione Ex SS510: Si prescrive di estendere la separazione fisica delle carreggiate della ex SS 510 dalla Tangenziale sud alla località Metra.

59) Variante alla SP17: Si prescrive di modificare gli innesti dei collegamenti in prossimità della cascina “Mirandola” sulla SP 17, tra gli abitati di Chiari e Cologne, con soluzioni che eliminino le svolte in mano sinistra sulla piattaforma come peraltro previsto nello schema della corrispondente tavola di salvaguardia.

60) Riqualificazione Ex SS510: Si prescrive l’innesto di via Togni direttamente nella rotatoria sulla ex SS 510 per garantire le manovre di diversione da e per Gussago in sicurezza.

61) Riqualificazione della S.P.14 “Rivoltana” : Prevedere l’accesso carrabile all’area sportiva dell’idroscalo milanese, all’area del terminal intermodale di Segrate in concessione alla CEMAT e agli ulteriori insediamenti esistenti lungo gli assi che vengono riqualificati e/o potenziati.

62) Gli accessi poderali dovranno e potranno essere modificati in sede di progettazione esecutiva a seguito dell’interlocuzione con le aziende agricole coinvolte e/o con i Comuni.

63) Dovranno essere valutate con gli Enti territoriali competenti le aree su cui insistono le attuali strade provinciali e comunali da destinare a demolizione e ripristino.

64) Viabilità provinciali e comunali: La manutenzione ordinaria e straordinaria dei piani viabili e della segnaletica relativa alla viabilità provinciale e comunale realizzata rimarranno in carico rispettivamente alle Province e ai Comuni. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di sicurezza (parapetti, barriere guardrail, reti, ecc.), degli appoggi, dei giunti, delle impermeabilizzazioni, delle strutture (pile, spalle, impalcati da ponte, muri andatori o di continuità ecc.), impiantistica elettrica (illuminazione, pompaggi, semaforica ecc.) realizzati dal concessionario del Collegamento autostradale sarà a totale carico del concessionario stesso. Per quanto riguarda le Opere Integrate tali spese dovranno essere ripartite paritariamente con RFI.

65) Si dovranno prevedere modalità innovative di esazione del pedaggio che consentano l’eliminazione o riduzione delle aree di caselli e barriere.

66) Per garantire la miglior funzionalità del Collegamento autostradale tra le città di Milano e Brescia, si prescrive di dare priorità realizzativa agli interventi di potenziamento della SP 14 “Rivoltana” e della SP 103 “Cassanese” in provincia di Milano e di completamento del collegamento in provincia di Brescia tra la SP 19 e la ex SS 11 “Tangenziale Sud di Brescia” con la riqualificazione della stessa.

67) Cantierizzazione: Al fine di minimizzare gli impatti sui centri abitati si prescrive di realizzare nel più breve tempo possibile le piste di cantiere atte ad evitare l’impegno della viabilità locale da parte dei mezzi pesanti.

68) Si prescrive di redigere nel progetto esecutivo un adeguato studio idraulico per il fiume Trobbia.

69) Dovrà essere dimostrata in fase esecutiva la funzionalità idraulica dello “Scolmatore Vecchio” del canale Muzza.

70) Smaltimento acque di piattaforma: I punti di scarico, puntualmente identificati a livello di progetto esecutivo, dovranno rispettare quanto definito nel regolamento regionale 4/2006, indicando altresì il corso d’acqua recettore di cui dovrà essere dimostrata l’idoneità idraulica a ricevere le portate stimate.

71) Reticolo idrico interferito: Dovrà essere perfezionato l'atto concessorio a titolo oneroso ai termini di legge per tutte le opere interessanti il reticolo idrico .

72) Opere idrauliche: In sede di progettazione esecutiva l'eventuale occupazione di ulteriori aree demaniali rispetto a quelle già previste dal progetto definitivo dovranno essere concordate con i relativi enti gestori.

73) Opere idrauliche: Dovrà essere sempre garantito l’accesso ai corsi d’acqua per controlli e verifiche da parte del personale addetto al buon regime idraulico.

74) Variante di Liscate: Si ritiene opportuno prevedere l’inserimento di filari alberati e siepi su ambo il lati della variante di Liscate, in particolare in corrispondenza delle rampe dello svincolo con la SP 39.

75) Reticolo irriguo: Si prescrive di garantire il tempestivo ripristino del sistema irriguo per la corretta irrigazione delle colture.

76) Si raccomanda il coinvolgimento delle Organizzazioni Professionali agricole al fine di approfondire l'utilizzo dello strumento della ricomposizione fondiaria nell'ambito dell'attività di acquisizione delle aree.

77) Attraversamenti Fiume Oglio, Fiume Adda e Fiume Serio: Gli attraversamenti fluviali dovranno essere realizzati in modo tale che la scansione delle pile sia eseguita in ombra idraulica.

78) Viadotti fluviali: Dovrà essere confermata la tipologia costruttiva dei viadotti fluviali.

79) Aree di servizio: Il progetto esecutivo dovrà prevedere e approfondire uno studio paesaggistico.

80) Aree di servizio: Si prescrive di prevedere opportuni spazi per la valorizzazione culturale e la fruizione turistica degli ambiti territoriali attraversati.

81) Aree di servizio: Si prescrive che nelle aree di servizio siano previste stazioni di rifornimento a metano.

82) Aree di servizio: Al fine di contenere le emissioni di composti organici volatili (COV) in atmosfera, presso le aree di servizio per i parcheggi all'aperto si dovrà prevedere l'utilizzo di coperture vegetative o strutture simili (pergole con vimine/giunco/ bambù) o, preferibilmente, prevedere ogni 4 posti auto la messa a dimora di una pianta d'alto fusto (tipo latifoglia), posta in modo tale che su ogni lato interessi 2 posti auto.

83) Misure mitigative e compensative: Nel progetto esecutivo dovranno essere dettagliate in maniera puntuale le modalità realizzative e gestionali degli impianti di fitodepurazione e degli impianti di biomassa.

84) Misure mitigative e compensative: Si prescrive di verificare con i Consorzi di bonifica competenti per territorio l'ipotesi di trattenere negli impianti di fitodepurazione le acque depurate ed immetterle nella rete irrigua nei periodi di crisi idrica.

85) Misure mitigative e compensative: Si prescrive che per tutte le misure compensative e di mitigazione sia privilegiato l'utilizzo di specie autoctone la cui provenienza sia certificata.

86) Misure mitigative e compensative: Si prescrive che la progettazione degli interventi mitigativi e compensativi nell'ambito del Parco del Serio sia raccordata in maniera adeguata con la vegetazione ripariale già presente a nord sulla sponda del fiume.

87) Misure mitigative e compensative: Si prescrive che, nel limite delle risorse economiche previste nel progetto definitivo e destinate al Parco del Serio quale misura compensativa, si dovranno prevedere i seguenti interventi:

a. sulla sponda idrografica destra nel Comune di Bariano deve essere progettata la riconnessone ecologica tra gli interventi già progettati nella zona interclusa e il bosco del Tanganì immediatamente a nord;

b. sulla sponda idrografica sinistra nel Comune di Fara Olivana con Sola deve essere progettata un'area di riqualificazione e riconnessone tra le opere previste e la zona interclusa;

c. deve essere recuperato il tracciato della fontana Ronchino tramite potenziamento della fascia di vegetazione contornate testa e asta dello stesso fontanile.

88) Misure mitigative e compensative: Il corrispettivo economico riconosciuto a favore degli Enti Parco per compensazioni ambientali è pari a 4,040 milioni di euro. Tale corrispettivo dovrà corrispondere a specifici progetti di compensazione ambientale declinati nella documentazione di progetto ed altresì indicati dagli Enti Parco medesimi. I progetti esecutivi delle suddette opere compensative dovranno essere validati da CAL, cui i parchi dovranno altresì rendicontare le spese sostenute.

89) Misure mitigative e compensative: Per quanto concerne la gestione delle aree interposte si rimanda ad un necessario Protocollo d'Intesa tra il concessionario autostradale e RFI anche in relazione alla tipologia di opere che verrà realizzata nelle stesse, considerando altresì la possibilità di ricorrere a soggetti terzi.

90) Misure mitigative e compensative: Gli interventi compensativi dovranno essere realizzati nello stesso arco temporale di realizzazione delle opere autostradali.

91) Mitigazione acustica: Mel progetto esecutivo dovranno essere esplicitati i criteri in base ai quali sono stati attribuiti ai vari recettori i livelli di rumore misurati nella fase di caratterizzazione del clima acustico, valutando il grado di rappresentatività degli stessi, per poter correttamente determinare l'incremento acustico dovuto all'infrastruttura in progetto e poter valutare, di conseguenza, le eventuali mitigazioni aggiuntive nei casi di incremento particolarmente elevato del rumore.

92) Mitigazione acustica: Per tutte le opere connesse (compresa la Variante di Liscate), dovrà essere indicata in fase di progettazione esecutiva la collocazione delle barriere acustiche e dovranno essere riportati in mappa i valori di livello sonoro diurno e notturno.

93) Mitigazione acustica: Le posizioni di misura del clima acustico (tra cui quelle utilizzate per la validazione dei modelli) dovranno essere collocate geograficamente, contestualizzando le modalità di rilevazione.

94) Mitigazione acustica: Nel progetto esecutivo dovranno essere giustificate le scelte operate per l'impiego e per la validazione dei modelli acustici (rif. Norma UNI 11143-2005), al fine di pervenire ad una migliore accuratezza delle stime acustiche dell'area interessate dall'infrastruttura in progetto.

95) Mitigazione acustica: Nel progetto esecutivo nella documentazione riguardante il censimento dei recettori dovranno essere riportate anche le distanze e l'altezza relativa degli stessi rispetto all'infrastruttura stradale, georefenziando gli edifici censiti.

96) Mitigazione acustica: Relativamente alla variante di Liscate dovranno essere prodotte le mappe di rumore relative alla simulazioni eseguite.

97) Mitigazione acustica: Nel progetto esecutivo dovrà collocarsi geograficamente la barriera BA1A. In ogni caso la documentazione relativa ai risultati delle simulazioni dovrà uniformarsi a quella relativa al Corpo Autostradale.

98) Mitigazione acustica: Nel progetto esecutivo dovranno essere verificate le stime del modello per i recettori puntuali dei comuni di Cassano d'Adda e Truccazzano, non essendo coerenti i limiti di riferimento riportati nel progetto (recettori a cui viene assegnato come limite diurno 62 dBA e limite notturno 55 dBA). Occorrerà inoltre verificare le stime modellistiche riguardanti le barriere collocate a difesa dei recettori che dovranno essere demoliti a seguito del progetto di AV/AC.

99) Mitigazione acustica: I valori dei livelli diurni e notturni che verranno acquisiti nel monitoraggio Ante Operam potranno essere utilizzati sia per aggiornare le valutazioni riportate nei documenti i.d. 2736 e 4165, per quanto riguarda gli interventi di mitigazione acustica, sia per verificare la rappresentatività delle postazioni scelte, sia per validare l'attendibilità del modello utilizzato.

100) Flora, fauna ed ecosistemi: Gli impianti di illuminazione esterna dovranno avere caratteristiche costruttive tali da minimizzare l'impatto sull'avifauna notturna e dovranno essere eseguiti a norma anti inquinamento luminoso ai sensi della L.R. 17/2000.

101) Cantierizzazione: Si prescrive di prevedere i necessari accorgimenti utili ad ovviare all'eventuale contaminazione dei suoli di scotico accantonati, con particolare riferimento ad un sistema di regimazione delle acque che consenta l'intercettazione e la gestione di eventuali contaminazioni.

102) Cantierizzazione: Lungo il tracciato della variante è prevista la presenza di Aree Tecniche in corrispondenza dello svincolo SP 14 a Vignate (AT1), della rotatoria svincolo SP 13 a Liscate (AT2), del viadotto svincolo SP 13 a Comazzo-Liscate (AT3) e dei rami svincolo TEM a Comazzo (AT4). Tali Aree sono localizzate in corrispondenza di zone agricole. Il progetto esecutivo dovrà dettagliare le modalità di gestione delle acque reflue, il fabbisogno di energia elettrica, la produzione di rifiuti, la protezione del suolo nelle aree di lavorazione e di stoccaggio di sostanze inquinanti di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 del d.lgs. 152/06.

103) Cantierizzazione: Dovrà predisporsi una procedura operativa, da concordarsi preventivamente con ARPA, che descriva le attività che il proponente intende mettere in atto per l'analisi e la gestione delle acque sotterranee contaminate eventualmente prelevate durante le attività di cantiere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.

104) Cantierizzazione: Relativamente agli attraversamenti fluviali maggiori dovrà porsi attenzione – in fase di cantiere – a non creare all'interno dell'alveo interferenze e cambiamenti di sezione tali da modificare la risposta del tratto fluviale di interesse agli eventi alluvionali e al passaggio delle portate di piena.

105) Cantierizzazione: In ordine alle modalità esecutive, al fine di contenere la polverosità, si prescrive di:

-provvedere alla periodica bagnatura dell'area e delle piste di cantiere, che andranno stabilizzate chimicamente;

-adottare adeguate misure di riduzione (bagnatura, captazione, ecc.) durante lavori ad alta produzione di polveri e lavorazioni meccaniche dei materiali (mole, smerigliatrici);

- prevedere una postazione di lavaggio delle ruote e dell'esterno dei mezzi, per evitare dispersioni di materiale polveroso lungo i percorsi stradali;

-limitare a 30 km/h la velocità sulle piste di cantiere;

- umidificare il materiale di pezzatura grossolana stoccato in cumuli e stoccare in sili i materiali da cantiere allo stato solido polvirulento.

106) Cantierizzazione: In ordine alle modalità esecutive si prescrive di utilizzare mezzi di trasporto con capacità differenziata, al fine di ottimizzare i carichi sfruttandone al massimo la capacità. Per il materiale sfuso dovrà essere privilegiato l'impiego di mezzi di grande capacità, che consentano la riduzione del numero di veicoli in circolazione, dotati di appositi teli di copertura resistenti e impermeabili.

107) Cantierizzazione: Si prescrive di movimentare il materiale mediante trasporti pneumatici presidiati da opportuni filtri in grado di garantire valori d'emissione di 10 mg/Nmc e dotati di sistemi di controllo dell'efficienza (pressostati con dispositivo d'allarme); eventuali tramogge o nastri trasportatori di materiale sfuso o secco di ridotte dimensioni granulometriche dovranno essere opportunamente dotati di carter.

108) Cantierizzazione: In ordine alle modalità esecutive si prescrive di proteggere con barriere il materiale sciolto, depositato in cumuli e caratterizzato da frequente movimentazione, umidificandolo in caso di vento superiore ai 5 m/s; i lavori dovranno essere sospesi in condizioni climatiche sfavorevoli. I depositi di materiale sciolto con scarsa movimentazione dovranno essere protetti dal vento con misure come la copertura con stuoie/teli.

109) Cantierizzazione: Si prescrive di prevedere, nei processi termici e chimici per le opere di pavimentazione e impermeabilizzazione, l'impiego di emulsioni bituminose, la riduzione della temperatura di lavoro mediante scelta di leganti adatti, l'impiego di caldaie chiuse con regolatori della temperatura.

110) Cantierizzazione: Si prescrive di utilizzare gruppi elettrogeni e gruppi di produzione di calore in grado di assicurare massime prestazioni energetiche e minime emissioni in atmosfera; ove possibile, impiegare apparecchi di lavoro a basse emissioni (con motore elettrico).

111) Cantierizzazione: Si prescrive di assicurare la schermatura dell'impianto di betonaggio, finalizzata al contenimento delle emissioni diffuse di polveri. Le fasi della produzione di calcestruzzo e di carico delle autobetoniere dovranno essere svolte tramite dispositivi chiusi, i cui effluenti dovranno essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri con filtro a tessuto. I silos per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere dotati di un sistema di abbattimento delle polveri con filtri a tessuto.

112) Cantierizzazione: Si prescrive, ove possibile, di porre i punti di emissione situati a breve distanza (< 50 m) da aperture di locali abitabili, ad un'altezza maggiore di quella del filo superiore dell'apertura più alta.

113) Cantierizzazione: Si prescrive di seguire le seguenti indicazioni per lo stoccaggio e movimentazione degli inerti:

- umidificazione, applicazione di additivi di stabilizzazione del suolo;
- formazione di piazzali con materiali inerti ed eventuale trattamento e pavimentazione delle zone maggiormente soggette a traffico: copertura dei nastri trasportatori ed abbattimento ad umido in corrispondenza dei punti di carico/scarico;
- sistemi spray in corrispondenza dei punti di carico/scarico e trasferimento.

114) Cantierizzazione: Si prescrive di utilizzare, al fine di contenere le polveri e gli inquinanti, idonei accorgimenti nel delimitare le aree dei cantieri.

115) Il piano di gestione dell'autostrada dovrà prevedere opportune misure atte a fronteggiare possibili situazioni di emergenze e di rischio ambientale.

116) Suolo e sottosuolo: Relativamente agli aspetti connessi alla sismica il progetto esecutivo dovrà contenere le informazioni necessarie alla caratterizzazione fisico-meccanica dei materiali del sottosuolo.

117) Piano di Monitoraggio Ambientale: Tutti gli aspetti relativi al Piano di Monitoraggio Ambientale (metodologie, parametri, localizzazione punti di misura, modalità di trattamento dei dati e di interventi di risoluzione delle criticità) e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni seguenti, dovranno essere concordati nel dettaglio con ARPA sede centrale di Milano.

118) Piano di Monitoraggio Ambientale: Per verificare la corretta esecuzione del Piano di Monitoraggio Ambientale, con particolare riferimento alla gestione di specifiche criticità, alle modalità di trattamento dei risultati del monitoraggio e alla divulgazione delle informazioni ambientali (audit pubblico) nonché per la risoluzione delle questioni puntuali richiamate nel presente parere, si prescrive l'istituzione, nell'ambito del vigente "Accordo di Programma per la realizzazione del Collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia", di un Tavolo/Osservatorio Ambientale, che si avvalga del supporto tecnico di ARPA.

119) Piano di Monitoraggio Ambientale: Nell'ambito del Tavolo/Osservatorio Ambientale, di cui alla prescrizione n .167 si definiranno le eventuali azioni mitigative a carico del concessionario nel caso in cui ci siano situazioni di criticità o di superamento delle soglie fissate registrate nel corso del monitoraggio a seguito della realizzazione dell'infrastruttura. Il Concessionario dovrà farsi carico della attuazione delle stesse azioni, indicando altresì la tempistica attuattiva.

120) PMA - Atmosfera: Si ritiene che la centralina ARPA di Treviglio non sia rappresentativa per il monitoraggio dell'opera, poiché influenzata dal traffico locale cittadino. Essa dovrà pertanto essere sostituita mediante la predisposizione di una campagna ad hoc con mezzo mobile in comune di Caravaggio, nel territorio più prospiciente all'opera, in corrispondenza di abitazioni (ad esempio, nei pressi del già previsto punto di misura del rumore).

121) PMA - Atmosfera: Qualora la stazione con mezzo mobile sita in comune di Ospitaletto venisse dismessa da ARPA dovrà comunque garantirsi la continuità del monitoraggio presso questo punto, attraverso campagne con mezzo mobile, ovvero, in alternativa, sarà necessario selezionare un nuovo punto di misura che sia rappresentativo dell'area in oggetto, in cui eseguire il monitoraggio, in sostituzione di quello citato.

122) PMA - Atmosfera: Il punto di misura con mezzo mobile previsto in comune di Cassano d'Adda dovrà essere rilocalizzato nel territorio del comune di Pozzuolo Martesana, nell'area in prossimità del già previsto punto di monitoraggio della componente "rumore".

123) PMA - Atmosfera: I campionatori di polveri in prossimità delle aree di cantiere in fase CO dovranno essere collocati in prossimità delle zone abitate più vicine al cantiere e non lontano dalle abitazioni. In generale, il microposizionamento dei mezzi mobili e dei campionatori dovrà rispettare i criteri per il posizionamento dei punti di campionamento fissi definiti al Punto II dell'Allegato VIII del D.M. 60/2002.

124) PMA – Atmosfera: Il Capitolato Speciale dovrà essere integrato con la descrizione e/o il riferimento alle metodologie di analisi/misura utilizzate per le campagne con il mezzo mobile, oltre alle metodiche di analisi della speciazione del particolato.

125) PMA – Atmosfera: Sui filtri di PM10 dovrà essere eseguita, oltre all'analisi chimica per il rilevamento del Benzo(a)pirene, anche l'analisi della componente terrigena (ricavabile dall'analisi degli elementi Al, Si, K, Ca, Ti, Fe).

126) PMA – Atmosfera: Le campagne con il mezzo mobile dovranno garantire la copertura temporale minima prevista dall'Allegato X del DM 60/02 per le misure indicative (8 settimane/anno rappresentative della variabilità stagionale).

127) PMA – Atmosfera: Sui filtri di PM10 campionato dovrà essere eseguita l'analisi del Benzo(a)pirene, secondo le modalità specificate dal d.lgs. 152/07.

128) PMA – Atmosfera: Si ritiene fondamentale che le misure in CO delle polveri sottili per la valutazione dell'impatto delle attività di cantiere siano concomitanti allo svolgimento effettivo dei lavori. Per questo sarà necessario che la programmazione del monitoraggio si interfacci costantemente con il cronoprogramma delle attività di cantiere.

129) PMA – Atmosfera: L'elenco dei parametri da monitorare tramite mezzo mobile dovrà essere integrato con i parametri etilbenzene e metilterbutiletere.

130) PMA – Atmosfera: Dovranno essere esplicitati e dettagliati i criteri e le metodiche di valutazione dei risultati del monitoraggio, fermo restando che il solo confronto dei risultati ottenuti con il limite di legge non è sufficiente.

131) PMA – Rumore e vibrazioni: Con riferimento alle aree di cantiere, in sede di monitoraggio in corso d'opera dovrà essere valutata la eventuale realizzazione di specifici rilievi fonometrici in corrispondenza di recettori, in ragione della loro sensibilità e prevedibile entità dell'esposizione al rumore per effetto delle lavorazioni di cantiere, in modo da potere, compatibilmente con le esigenze delle lavorazioni di cantiere, adeguare le eventuali schermature mobili e contenere il disturbo da rumore alla popolazione.

132) PMA – Rumore e vibrazioni: La posizione dei punti di monitoraggio del rumore (Ante Operam e Post Operam) individuata nel PMA dovrà essere verificata con riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale di settore.

133) PMA – Rumore e vibrazioni – Riqualificazione SP 103: in Comune di Pioltello si richiede di prevedere una posizione di monitoraggio Ante Operam e Post Operam aggiuntiva di tipo RU3 presso un ricettore di carattere residenziale in posizione corrispondente all'uscita del tunnel a Pioltello (strada Cassanese, a sud- ovest di località Molina Ortolina).

134) PMA – Rumore e vibrazioni – Riqualificazione SP 14: in Comune di Pioltello occorre verificare il posizionamento dei punti BBM-PI-RU3-28, BBM-PI-RU3-29.

135) PMA – Rumore e vibrazioni: Al fine di monitorare la criticità derivante dall'incremento di traffico sul cavalcavia di via Rodolfo Morandi, a Segrate, si richiede la collocazione di un punto di misura del rumore in prossimità dei recettori più prossimi al cavalcavia stesso.

136) PMA – Rumore e vibrazioni: Dovrà essere definita per il CO una metodica che preveda uno specifico monitoraggio per la caratterizzazione delle lavorazioni più critiche e che consenta parallelamente l'informazione della popolazione esposta e la messa in atto delle temporanee mitigazioni.

137) PMA – Rumore e vibrazioni: Relativamente alle misure di caratterizzazione (di tipo L, S e B), il progetto esecutivo dovrà contenere l'indicazione della collocazione delle posizioni (es. coordinate di localizzazione, rappresentazione dei punti e della tipologia in mappe in scala 1:5000) e indicare i parametri acustici rilevati .

138) PMA – Rumore e vibrazioni: Nell'intorno del casello di Chiari si richiede l'inserimento di un punto di misura aggiuntivo presso il recettore 1155 (oppure 1156).

139) PMA – Rumore e vibrazioni: Sarebbe opportuno che il punto BBM-AN-RU3-15 venisse ricollocato presso il recettore E394A.

140) PMA – Rumore e vibrazioni: In Comune di Caravaggio si richiede l'aggiunta un punto di misura, di tipo RU3, presso il recettore E498A.

141) PMA - Rumore e vibrazioni: In Comune di Truccazzano, località Molino Bruciato, si chiede di aggiungere un punto di misura presso il recettore E1H.

142) PMA - Rumore e vibrazioni: Con riferimento alla variante di Liscate dovranno essere eseguiti rilievi fonometrici presso almeno in uno dei seguenti insediamenti: Cascina Besozza, Cascina Belvedere, Cascina Meda, Cascina Nuova.

143) PMA - Rumore e vibrazioni: I controlli Post Operam dovranno consentire la validazione delle valutazioni effettuate in fase preventiva, con particolare riferimento alla stima di impatto sugli ambienti abitativi e recettori sensibili nel territorio interessato dalla variante di Liscate.

144) PMA - Acque superficiali: Il Piano di Monitoraggio Ambientale dovrà essere implementato con l'identificazione e la caratterizzazione periodica degli scarichi delle acque di prima pioggia durante le diverse fasi di attività (CO, PO) al fine di valutare la non compromissione del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati per i corpi idrici significativi dal Piano regionale di Tutela ed Uso delle Acque (PTUA) nonché nel rispetto della Direttiva 200060/CE e nelle more di approvazione del Piano di Gestione ai sensi dell'art. 117 del d.lgs.152/06.

145) PMA - Acque superficiali: In merito alla valutazione dell'IFF (Indice di Funzionalità Fluviale), proposto all'interno del capitolo "Ecosistemi" del Piano di Monitoraggio Ambientale, si ritiene sufficiente eseguire un rilievo in fase di Ante Operam e un rilievo in fase di Post Operam, tralasciando le indagini annuali in fase di Corso d'Opera. I risultati del rilievo Post Operam dovranno essere confrontati con quelli di Ante Operam e, in caso di peggioramento di classe al termine delle attività, dovranno essere attuati idonei interventi di mitigazione volti a ripristinare le condizioni iniziali del tratto di corso d'acqua interessato. Una volta completati tali interventi di ripristino, dovrà essere ripetuto un rilievo di verifica dell'IFF, a conferma del raggiungimento delle condizioni iniziali.

146) PMA - Acque superficiali: In riferimento all'applicazione dell'IBE (Indice Biotico Esteso) si precisa che l'indicazione delle classi di abbondanza dei macroinvertebrati (pag.25 del "Capitolato Speciale") non è conforme a quanto indicato dal manuale di applicazione dell'IBE (Ghetti, 1997; pag. 157); è pertanto necessario adottare la metodologia corretta di stima dell'abbondanza relativa dei macroinvertebrati.

147) PMA - Acque superficiali: Il set di parametri che dovranno essere monitorato è riportato nella tabella allegata 136: Nello specifico, al set di parametri SU2 proposto nella Relazione Tecnica del Piano di Monitoraggio Ambientale dovranno essere eliminati i seguenti parametri: IPA, Nichel, Zinco, Cadmio, Calcio, Nitrati, Nitriti, BOD5, poiché non direttamente correlabili alle attività di cantiere previste e difficilmente attribuibili all'impatto dell'opera in esercizio. Si aggiunga invece all'elenco SU2 il parametro Ferro, prevedendo per lo stesso la valutazione tramite il metodo VIP proposto.

148) PMA - Acque superficiali: Dovrà essere incrementata la frequenza delle rilevazioni in concomitanza delle lavorazioni direttamente interferenti con ciascun corso d'acqua interessato dal monitoraggio; in particolare, dovranno effettuarsi misurazioni con cadenza mensile nel periodo che va dall'inizio delle attività di cantiere presso ciascun corso d'acqua fino al completo smantellamento delle lavorazioni interferenti con il corso d'acqua stesso; nel restante periodo di Corso d'Opera, in cui comunque non sono attive lavorazioni dirette presso il corso d'acqua, dovrà comunque mantenersi la frequenza trimestrale proposta. In ogni caso si precisa che, anche in fase di Corso d'Opera, il rilievo dell'indice EPI-D dovrà avere sempre frequenza semestrale e il rilievo dell'indice IBE dovrà avere frequenza trimestrale.

149) PMA - Acque superficiali: In relazione alle metodiche di valutazione dei risultati del monitoraggio, il progetto esecutivo dovrà contenere la descrizione di dettaglio del metodo VIP, in particolare la definizione delle curve di normalizzazione, i valori che saranno presi a riferimento come soglie di attenzione e allarme nonché le azioni specifiche da mettere in atto all'eventuale superamento di tali soglie. Resta inteso che per tutti i parametri per i quali non è prevista l'applicazione del metodo VIP il riferimento per la valutazione sarà l'eventuale valore limite previsto dalla normativa vigente.

150) PMA - Acque superficiali: Per entrambi gli indici IBE ed EPI-D non dovrà applicarsi il metodo VIP, ma prevedersi l'applicazione delle soglie di attenzione o allarme nei casi di peggioramento di classe.

151) PMA - Acque superficiali: Dovrà ricollocarsi la stazione di monte sul torrente Molgora (BBM-TR-SU2-22) ad una distanza di circa 300mt più a valle del punto proposto; analogamente andrà spostata di circa 300 metri a valle anche la stazione di valle (BBM-TR-SU2-23), in modo che la stessa vada a coincidere con la nuova stazione di monitoraggio ARPA. La tabella riassuntiva dei punti di monitoraggio andrà quindi aggiornata con le nuove coordinate delle sezioni individuate.

152) PMA - Acque sotterranee: In merito alle misure del livello piezometrico statico si richiede che: a. la misura di soggiacenza dovrà essere effettuata prima di procedere all'eventuale spurgo e con l'approssimazione almeno del centimetro; b. è necessario definire se la misura di livello fornita è relativa al piano campagna ovvero al punto di riferimento in cui viene effettuata la lettura; in ogni caso dovrà essere indicata la quota a cui la misura si riferisce.

153) PMA - Acque sotterranee: Per la misura periodica dei deflussi sorgivi delle acque sotterranee in presenza di fontanili, l'applicazione del metodo volumetrico dovrà prevedere l'effettuazione di almeno tre misure consecutive per ciascuna misura di portata, al fine di ottenere un valore medio significativo.

154) PMA - Acque sotterranee: È necessario dettagliare la parte relativa ai criteri e alle metodiche del monitoraggio con la descrizione delle modalità di campionamento, delle pratiche di conservazione dei campioni e delle caratteristiche minime della strumentazioni da utilizzare per l'esecuzione delle attività di campo.

155) PMA - Acque sotterranee: Il set di parametri riportati nella tabella a pag. 59 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n° VIII/09195 della Regione Lombardia dovrà sostituire i set SO1 ed SO2 proposti nel Piano di Monitoraggio Ambientale e la relativa frequenza di campionamento e analisi nelle fasi di AO, CO e PO.

156) PMA - Acque sotterranee: In merito alla proposta di utilizzare il parametro Conducibilità come indicatore per l'attivazione di approfondimenti analitici, in caso di superamento di una soglia prefissata per questo parametro, dovrà essere effettuato un nuovo campionamento destinato all'analisi dei parametri integrativi riportati nella tabella a pag. 59 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n° VIII/09195 della Regione Lombardia.

157) PMA - Acque sotterranee: In considerazione del fatto che la realizzazione della galleria di Treviglio creerà uno sbarramento artificiale al normale deflusso delle acque sotterranee nell'area all'intorno, con la possibilità di produrre una locale dilatazione dei plumes di contaminazione che interessano il territorio in comune di Treviglio, si dovrà integrare il set di parametri di misura con l'aggiunta dei seguenti parametri: Cr VI, Dimetridazolo e Carbamapezina presso i punti BBM-TG-SO-1-PP-23, BBM-TG-SO-1-FO-24, BBM-TG-SO-1-PP-25, BBM-TG-SO-1-PP-26. Tali analisi integrative andranno eseguite con la stessa frequenza prevista per le altre, in tutte le fasi di monitoraggio.

158) PMA - Acque sotterranee: Il progetto esecutivo dovrà contenere la descrizione del metodo VIP proposto per la valutazione dei risultati del monitoraggio, in particolare la definizione delle curve di normalizzazione, i valori che saranno presi a riferimento come soglie di attenzione e allarme nonché le azioni specifiche da mettere in atto all'eventuale superamento di tali soglie. Resta inteso che per tutti i parametri per i quali non è prevista l'applicazione del metodo VIP il riferimento per la valutazione sarà l'eventuale valore limite previsto dalla normativa vigente. I superamenti di tale limite dovranno essere tempestivamente comunicati all'ente di controllo e prontamente attivate le relative procedure di intervento.

159) PMA - Acque sotterranee: Dovrà aggiungersi all'elenco dei siti di monitoraggio il fontanile ubicato a sud del cantiere operativo sito a ovest di Fara Olivana (ovest di Cascina Pomi).

160) PMA - Acque sotterranee: La cartografia annessa al Piano di Monitoraggio Ambientale dovrà riportare il sito BBM-TR-SO-1-PP-29.

161) PMA - Acque sotterranee: Dovrà prevedersi la traslazione verso est del piezometro identificato con la sigla BBM-TR-SO-1-PP-33, in posizione baricentrica a valle dell'adiacente area tecnica.

162) PMA - Acque sotterranee: Per quanto riguarda l'area del Polo chimico Rodano-Pioltello si riscontrano contaminazioni a carico della falda sottostante. Pertanto, qualora fossero previste nella zona lavorazioni che potrebbero interferire con la falda, sarebbe opportuno verificare l'andamento qualitativo di tali acque tramite una coppia di piezometri di controllo posti uno a valle del Polo chimico ma a monte dell'opera in progetto e uno a valle della opera autostradale. Nel caso, potranno essere utilizzati eventuali piezometri già presenti nella posizione richiesta, purché con caratteristiche tecniche (profondità e posizione tratti filtranti) adeguate allo scopo.

163) PMA - Acque sotterranee: Se dovessero presentarsi problemi o criticità in fase di esecuzione delle opere previste nella zona a nord della cava sita in località Bisentrate nel Comune di Pozzuolo Martesana, si ritiene opportuno eseguire il controllo delle acque di falda, utilizzando eventualmente i piezometri già presenti a monte della cava.

164) PMA - Acque sotterranee: In caso di eventi accidentali che potrebbero generare problemi di contaminazione delle acque, il proponente dovrà eseguire i necessari controlli sui pozzi di captazione idropotabile a servizio delle cascine in prossimità del tracciato autostradale e mettere in atto le adeguate azioni correttive. Tale controllo dovrà prevedere, oltre all'analisi dei parametri contemplati per il monitoraggio, anche parametri specifici legati alla verifica di potabilità delle acque nonché parametri specifici legati alle attività lavorative che vengono effettuate per la realizzazione dell'opera.

165) PMA - Acque sotterranee: In merito ai requisiti dei pozzi, è necessario che venga prodotta un'apposita scheda monografica per ciascuno dei pozzi/piezometri oggetto di monitoraggio, comprendente almeno le seguenti informazioni:

a. coordinate geografiche;

b. stratigrafia e profondità dei filtri;

c. quota assoluta s.l.m del pozzo (riferita all'estremità superiore del chiusino di protezione) e quota del bocca pozzo o, in alternativa, misura dell'altezza del bocca pozzo rispetto al piano campagna.

166) PMA - Fauna: Dovrà essere effettuato il monitoraggio anche per i Rettili, limitatamente alle zone in cui il SIA ne ha evidenziato la presenza. Tale monitoraggio dovrà avere frequenza di 1 rilievo all'anno per ciascuna delle aree individuate dal SIA che verranno selezionate per il monitoraggio.

167) PMA - Fauna: Il monitoraggio FA6 relativo alla fauna ittica dovrà eseguirsi con frequenza di 2 rilievi/anno in fase CO e PO.

168) PMA - Fauna: Il progetto esecutivo dovrà contenere la definizione delle Metodiche di valutazione e interpretazione dei risultati del monitoraggio per la componente.

169) PMA - Fauna: Localizzazione sezioni di monitoraggio:

a. dovrà sottoporsi a monitoraggio il passaggio faunistico previsto (intervento RE 29) lungo la roggia Ruffina, in quanto viene interrotta la continuità di un corridoio primario entro il Parco Agricolo Sud Milano e nelle vicinanze del SIC Sorgenti della Muzzetta;

b. si dovrà monitorare la zona circostante il fontanile San Michele a sud di Liscate, ricco di vegetazione acquatica e prossimo all'infrastruttura viaria, nelle immediate vicinanze del quale si osserva il passaggio di un corridoio ecologico primario; con l'esecuzione del monitoraggio presso almeno uno dei 2 passaggi faunistici previsti nella zona (intervento RE 32);

c. dovrà valutarsi l'opportunità di prevedere una stazione di monitoraggio faunistico in prossimità dell'intersezione della roggia Vailate (BG) con l'infrastruttura mediante indagini sull'avifauna (FA1) e sugli anfibi (FA2).

170) PMA - Vegetazione e Ecosistemi: In sostituzione delle indagini VG2, EC2 e EC3, si dovrà aumentare il numero di aree presso le quali effettuare le indagini fitosociologiche della vegetazione. Si dovranno quindi identificare 7 ulteriori punti di monitoraggio, in sostituzione dei 7 punti in cui era previsto il rilievo di tipo EC2 (Mesohabitat e Habitat Assesment). Tra questi, si propongono la Roggia Seriola Basso (comune di Caravaggio), lo Scaricatore Vecchio (comune di Cassano d'Adda) e il SIC della Muzzetta, incluso nel Parco Agricolo Sud Milano.

171) PMA - Vegetazione e Ecosistemi: Il progetto esecutivo dovrà contenere la definizione delle Metodiche di valutazione e interpretazione dei risultati del monitoraggio per la componente.

172) PMA - Vegetazione e Ecosistemi: Localizzazione aree di monitoraggio:

a. per ciascun ecosistema fluviale, si dovrà effettuare il rilievo fitosociologico non solo dei boschi ripariali ma anche di tutte le altre tipologie di vegetazioni arbustive ed erbacee; a questo scopo, sarà opportuno effettuare, per ciascuno dei punti VG1, più rilievi nel raggio di almeno 1 km;

b. dovrà effettuarsi il monitoraggio anche in zone al di fuori delle aree protette, al fine di non trascurare completamente ambiti in cui il livello di naturalità è già compromesso. Pertanto dovranno essere aggiunti ulteriori punti di monitoraggio lungo tutto il tracciato autostradale, anche laddove non fossero presenti vegetazioni di particolare pregio naturalistico o conservazionistico, finalizzati al monitoraggio delle specie erbacee esotiche ed al monitoraggio dello stato e della conservazione di elementi vegetali che garantiscano il mantenimento e/o il ripristino della rete ecologica e quindi gli spostamenti della fauna, per la cui tutela sono stati previsti appositi passaggi faunistici. Tali ulteriori rilievi fitosociologici andranno preferibilmente collocati in corrispondenza delle piste e/o delle aree di cantiere, preferendo eventuali fasce boscate e filari interpoderali o lungo rogge o canali.

173) PMA - Suolo: In merito alle indagini previste in fase AO e PO presso le aree di cantiere, finalizzate alla verifica del ripristino dei suoli, dovranno effettuarsi anche profili e trivellate per ogni area, che forniscano informazioni stratigrafiche utili a garantire la corretta esecuzione del ripristino, a valle della dismissione dei cantieri. Per questo tipo di indagine, dovranno essere valutati i parametri riportati nella tabella tabella a pag. 62 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n° VIII/09195 della Regione Lombardia. Le schede di campo dovranno essere anche corredate da idonea documentazione fotografica.

174) PMA - Suolo: In riferimento alle finalità del monitoraggio della componente suolo, in fase AO dovrà effettuarsi una sola indagine per ciascuna area; i due campionamenti previsti in fase PO dovranno essere eseguiti con la seguente cadenza temporale: n.1 indagine al termine delle operazioni di smantellamento del cantiere e n.1 indagine a ripristino avvenuto. Questa seconda indagine dovrà essere corredata anche da un certificato agronomico, che attesti la compatibilità del terreno con la tipologia di ripristino da effettuare.

175) PMA - Suolo: Pur concordando con la scelta di non eseguire attività di monitoraggio in fase CO presso le aree di cantiere, dovrà prevedersi un'attività di monitoraggio specifica finalizzata alla verifica dello stato di conservazione dei cumuli di terreno in deposito temporaneo. Nello specifico, si propone di effettuare 2 sopralluoghi all'anno presso le aree di accatastamento terre, mirati a rilevare i quantitativi di materiale accumulato e a verificarne la qualità. Tale attività dovrà prendere in considerazione in maniera diversa le varie tipologie di cumuli, in base alle caratteristiche degli stessi e alla loro destinazione finale. Si distingueranno pertanto:

a. cumuli di terreno vegetale provenienti dallo scotico delle aree di cantiere e destinati al ripristino delle stesse aree al termine delle attività: per questi cumuli si stimerà il volume e si verificherà periodicamente lo stato di conservazione (inerbimento spontaneo, grado di compattazione, eventuale miscelazione con altre tipologie di materiale che potrebbero inficiarne le caratteristiche, ecc.). In particolare, per questa tipologia di cumuli è opportuno prevedere sistemi di protezione che evitino alterazioni qualitative del materiale stoccato (ad esempio in caso di piogge intense o attività di cantiere limitrofe).

176) PMA - Suolo: Pur concordando con la scelta di non eseguire attività di monitoraggio in fase CO presso le aree di cantiere, dovrà prevedersi un'attività di monitoraggio specifica finalizzata alla verifica dello stato di conservazione dei cumuli di terreno in deposito temporaneo. Nello specifico, si propone di effettuare 2 sopralluoghi all'anno presso le aree di accatastamento terre, mirati a rilevare i quantitativi di materiale accumulato e a verificarne la qualità. Tale attività dovrà prendere in considerazione in maniera diversa le varie tipologie di cumuli, in base alle caratteristiche degli stessi e alla loro destinazione finale. Si distingueranno pertanto:

b. cumuli di terreno di qualità mista che possono essere impiegati per i rivestimenti delle opere civili: per questi cumuli si stimerà il volume, indicando la provenienza del materiale e la sua futura destinazione, e si verificherà periodicamente lo stato di conservazione (inerbimento spontaneo, eventuale miscelazione con altre tipologie di materiale che potrebbero inficiarne le caratteristiche, ecc.).

177) PMA - Suolo: Pur concordando con la scelta di non eseguire attività di monitoraggio in fase CO presso le aree di cantiere, dovrà prevedersi un'attività di monitoraggio specifica finalizzata alla verifica dello stato di conservazione dei cumuli di terreno in deposito temporaneo. Nello specifico, si propone di effettuare 2 sopralluoghi all'anno presso le aree di accatastamento terre, mirati a rilevare i quantitativi di materiale accumulato e a verificarne la qualità. Tale attività dovrà prendere in considerazione in maniera diversa le varie tipologie di cumuli, in base alle caratteristiche degli stessi e alla loro destinazione finale. Si distingueranno pertanto:

c. cumuli di materiale sterile destinato alla realizzazione delle opere civili o allo smaltimento: per questi cumuli si stimerà il volume, indicando la provenienza del materiale e la sua futura destinazione.

Sarà necessario predisporre adeguate schede di rilievo che contengano almeno le seguenti informazioni: tipologia di cumulo, data di costituzione del cumulo, volume alla data del rilievo, progressivi incrementi volumetrici, provenienza del materiale, destinazione futura del materiale, qualità, inerbimento, grado di compattazione, documentazione fotografica.

178) PMA - Suolo: Il set di parametri previsto per le indagini GR2 "Analisi degli elementi inorganici, aromatici e idrocarburici" dovrà essere integrato con i seguenti parametri da analizzare: Cadmio, Alluminio, Ferro e diserbanti.

179) PMA - Suolo: Metodiche di valutazione dei risultati del monitoraggio: a. per quanto riguarda la verifica del corretto ripristino dei suoli nelle aree interessate dalla cantierizzazione è necessario che le indagini PO siano confrontate con quelle AO e che, in caso si difformità, siano messe in atto tutte le azioni necessarie al corretto ripristino delle situazioni iniziali; b. per quanto concerne i sopralluoghi sui cumuli di stoccaggio in fase CO, è opportuno che l'esito dei sopralluoghi comporti l'immediata messa in atto delle azioni di miglioramento delle condizioni di stoccaggio dei terreni.

180) PMA - Suolo: Dovrà essere predisposta una procedura operativa che descriva le attività da eseguire a tutela dei suoli in caso di sversamenti accidentali di sostanze chimiche, idrocarburi o sostanze minerali, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.

181) PMA - Suolo: Si dovrà verificare che la qualità e le caratteristiche dei suoli restituiti ai proprietari al termine delle attività di cantiere siano inalterate rispetto alla situazione ante operam al fine di garantire che non vi siano state riduzioni della fertilità o della capacità d'uso degli stessi.

182) PMA - Suolo: Il progetto esecutivo dovrà dettagliare le modalità con le quali si intende contenere gli impatti sul suolo.

183) Svincolo di Travagliato est: Modificare, per una migliore accessibilità all'autostrada, lo svincolo di Travagliato est prevedendo una rotatoria a due livelli con rampe a diamante, traslandolo ad est in prossimità di via Pianera sulla quale verrà interconnessa secondo lo schema riportato nell'Allegato E alla D.G.R. n° VIII/09195 della Regione Lombardia. Parallelamente si dovrà eliminare il previsto viadotto della strada comunale. La corona giratoria dovrà essere predisposta per interconnettere in futuro la viabilità di progetto in capo alla Provincia di Brescia (variante alla ex SS 235).

184) Gli interventi interferenti con la viabilità della Provincia di Brescia dovranno richiedere la preventiva autorizzazione da parte del Settore Manutenzione Strada della Provincia; gli interventi dovranno essere eseguiti minimizzando le interferenze con il traffico.

185) Si chiede di ricondurre alla livelletta massima del 5% le rampe di raccordo della viabilità in corrispondenza dell'intersezione alla prog.va km 3+185 (SP 16) e alla prog.va km 5+115 (SP 62).

186) Le rotatorie di diametro superiore ai 50 metri poste sulla viabilità di competenza delle Province di Brescia e Bergamo dovranno avere pendenza trasversale verso il centro, con adeguata rete per lo smaltimento delle acque meteorIche.

187) Durante l'intera durata dei cantieri e delle relative fasi di lavoro, dovrà essere garantita la continuità dell'esercizio su due corsie per senso di marcia della tangenziale sud di Brescia, limitando alle ore notturne eventuali chiusure.

188) La progettazione esecutiva dell'allargamento della tangenziale sud e delle rampe di raccordo allo svincolo di Brescia ovest dovrà tenere conto della posizione e della dimensione del sottovia alla Tangenziale sud parallelo a Via Caprera.

189) Si preveda un innesto a sud-ovest, verso la viabilità di accesso al centro d'interscambio, per la rotatoria di sbocco della variante Mandolossa sulla SP 510 in Provincia di Brescia come da allegato 9 alla delibera provinciale di Brescia n. 135 del 17/03/2009.

190) L'eventuale installazione di impianti di trattamento di rifiuti inerti, per il cantiere previsto a Urago d'Oglio (A04), interno alla perimetrazione del Parco dell'Oglio Nord, dovrà salvaguardare, sia sotto il profilo morfologico che della vegetazione esistente, l'orlo del terrazzo fluviale cui il cantiere si appoggia in lato est.

191) Per il cantiere previsto a Urago d'Oglio (A04), si prescrive di definire in fase di progettazione esecutiva i dettagli dell'impianto per la produzione di "misto cementato".

192) Per il cantiere previsto a Castrezzato (A01), si prescrive di definire in fase di progettazione esecutiva i dettagli degli impianti.

193) In fase di progettazione esecutiva, dovrà essere sviluppato il dettaglio degli eventuali scarichi idrici richiesti dalle attività di cantierizzazione.

194) Qualora nel corso delle lavorazioni si riscontrasse la presenza di siti inquinati non previsti, si dovrà immediatamente inviarne comunicazione agli Enti (Comune, Provincia e ARPA) e dovranno essere avviate le procedure previste dalla normativa per verificare eventuali contaminazioni e provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi.

195) Si valuti, in sede di progetto esecutivo, l'attestazione della bretella di collegamento tra il Casello di Casirate e la ex SS 11 sulla stessa ex SS11 in modo che l'eventuale prosecuzione verso Nord possa avvenire anche in sottopasso., in coerenza con il progetto di autostrada regionale IPB.

196) La cantierizzazione dell'infrastruttura deve avvenire con la preventiva realizzazione di tutti gli interventi necessari a garantire che il transito delle macchine e dei mezzi d'opera non interessi le strade attraversanti i centri abitati, anticipando quindi, sia la viabilità extralinea in variante alle strade provinciali che le strade provvisorie di cantiere.

197) Nella redazione del progetto esecutivo si tenga conto, ove possibile, delle osservazioni riportate nell'Allegato 5.2 paragrafo CONSERVAZIONE DELLA FAUNA ITTICA E DEGLI ECOSISTEMI ACQUATICI DI SUPERFICIE, della delibera della provincia di Bergamo n. 153 del 24 marzo 2009.

198) Il raccordo tra le nuove sezioni di progetto e quelle delle viabilità esistenti dovrà avvenire in maniera graduale, garantendo la massima sicurezza ed evitando bruschi allargamenti e/o restringimenti della carreggiata stradale, in accordo alle disposizioni del Codice della strada.

199) Si aggiorni il piano particellare di esproprio del Comune di Pagazzano inserendo tutte le aree oggetto di intervento.

200) L'accessibilità alla Cascina Clelia nel Comune di Covo dovrà essere garantita anche durante la fase di realizzazione dell'opera.

201) Si avvicini nel Comune di Calcio la strada di accesso alla vasca di raccolta acque della rampa Milano - Casello di Calcio alla succitata rampa, in modo da limitare l'occupazione di suolo.

202) Riqualifica SP Cassanese: Si approfondisca la progettazione delle mitigazioni ambientali, basandosi su sistemazioni vegetali che valorizzino il rapporto tra la strada e l'ambiente agricolo, con l'obiettivo di valorizzare il parco della tenuta di Trenzanesio.

203) Si prescrive, nel Comune di Camisano, di dare la continuità alla S.P. 16 fino agli accessi delle Cascine Farabona e Cremonesi prevedendo una controstrada alla Variante ex SS 591 Camisano - Ricengo.

204) Si prescrive di eliminare gli accessi diretti a raso nelle viabilità di competenza della Provincia di Cremona.

205) Per le viabilità in Provincia di Cremona si prescrive di prevedere le opportune opere idrauliche (deviazioni/rettifiche di fossi/rogge e manufatti idraulici) per mantenere ed assicurare le pratiche ed i diritti irrigui dei fondi agricoli.

206) Per le viabilità in Provincia di Cremona si prescrive di prevedere l'opportuna segnaletica di indicazione, preavviso, localizzazione, ecc., atta ad evidenziare monumenti, edifici, immobili, attrazioni, ecc., di tipo locale e di particolare valore storico, artistico, culturale, presenti sul territorio cremonese.

207) Per le eventuali interferenze delle opere con i fontanili presenti in provincia di Cremona si chiede di adottare opportuni accorgimenti tesi a preservarli e valorizzarli.

208) Si prescrive di adottare gli opportuni accorgimenti al fine di mantenere la funzionalità del Pozzo irriguo Caminetti di Sopra di Camisano, salvaguardando l'esistente o prevedendo un nuovo pozzo nelle immediate vicinanze.

209) Si prescrive l'utilizzo di embrici per lo smaltimento delle acque di piattaforma, in particolare in corrispondenza delle rampe e dei sovrappassi, sulla viabilità di competenza della Provincia di Cremona.

210) Si prescrive che si riponga particolare attenzione a beneficio delle attività agricole più penalizzate, con specifico riferimento alle realtà zootecniche coinvolte dall'intervento, situate in Provincia di Lodi

211) Si prescrive, nel Comune di Chiari, la realizzazione di un collegamento stradale, a sud della linea ferroviaria AC/AV Treviglio - Brescia, tra la SP60 e Via Manganina, per garantire l'accesso a tutte le proprietà poste lungo Via Manganina stessa.

212) Si prescrive, nel Comune di Chiari, il mantenimento degli accessi diretti esistentirelativi alla viabilità poderale lungo via Palazzolo.

213) Si prescrive di eliminare dal progetto la previsione di un impianto di fitodepurazione nel Comune di Chiari.

214) Si prescrive di stralciare dal progetto della variante alla SP17 la rotatoria "C" ed il tratto di viabilità sotteso tra la rotatoria medesima e la SP61 nel Comune di Chiari, così come identificati nell' allegato E ddella Delibera Giunta Comunale n° 26/2009 del 9 marzo 2009 , Tali opere, come già condiviso dall'amministrazione e dal soggetto aggiudicatore, dovranno essere realizzate a cura e spese del Comune di Chiari in coerenza con il cronoprogramma di realizzazione del Collegamento Autostradale Dovrà quindi essere coordinato l'innesto della variante alla SP17 in capo al Concessionario alla rotatoria oggetto del progetto redatto dal Comune di Chiari.

215) Si verifichi nel progetto esecutivo la necessità di realizzare un nuovo sottovia poderale in corrispondenza di Via Trepola (progr. Km 3+319) nel Comune di Travagliato.

216) Si prescrive di eliminare le vasche di fitodepurazione localizzate in corrispondenza delle aree denominate "3a", "3b" e "3c" nel Comune di Antegnate.

217) In conseguenza alla prescrizione n.67, si prescrive di inserire, in fase esecutiva, nel piano particellare di esproprio del Comune di Antegnate l'area interessata dalla formazione della rotatoria a nord del sottovia alla ex SS11.

218) Si prescrive che il Piano particellare degli espropri nel Comune di Antegnate, in corrispondenza della nuova Strada Provinciale 498, preveda gli innesti alla rotatoria posta a sud del sottovia in conformità al progetto della medesima,al fine di non interferire con l'edificato residenziale.

219) Si dovrà garantire in fase esecutiva la possibilità di accesso ai fondi posti in lato est ed ovest rispetto al sottovia poderale integrato SO024 nel Comune di Bariano.

220) Si prescrive che dovrà essere valutata, a norma di legge, la possibilità di acquisire le parti residualidi terreno, non inserite nel piano particellare di esproprio, in qualità di reliquati inutilizzabili, una volta accertatene le caratteristiche oggettive,, riconoscendo ai proprietari interessati l'indennizzo previsto dalla legge.

221) Si prescrive che dovrà essere previsto un sottovia, con annessa pista ciclabile, in sostituzione del cavalcavia CV012 nel Comune di Caravaggio.

222) Si prescrive di aggiornare il piano particellare di esproprio del Comune di Casirate d'Adda inserendo le aree edificate e le strutture in capo alla piattaforma ecologica che interferiscono con il casello autostradale di Treviglio ovest - Casirate d'Adda.

223) Dovranno essere garantiti tutti i collegamenti tra il sottovia strada comunale Fara Olivana, la strada dei morti e la strada poderale esistente.

224) Si prescrive, in fase di progettazione esecutiva, di risolvere l'interferenza idraulica mantenendo separate le acque della Roggia di Sopra da quelle del consorzio rogge Trevigliesi, valutando anche la possibilità di deviare la portata della Roggia di Sopra nei due varchi idraulici alla progressiva km 34+820 e 34+839.

225) Nel Comune di Treviglio si dovrà prevedere un'innesto, sul lato nord della nuova viabilità di progetto con via A. Moro a servizio del complesso industriale esistente. Dovrà inoltre essere aggiornata la sistemazione idraulica.

226) Si prescrive di garantire l'accesso all'impianto di aggottamento delle acque del sottovia di via Don Castellazzi nel Comune di Cassano d'Adda.

227) Si prescrive di rivedere l'intersezione della via I° Maggio con la via Brescia nel Comune di Cernusco sul Naviglio, prevedendo canalizzazioni in mano destra esclusive e vietando gli accessi carrai diretti delle attività produttive sulla via I Maggio stessa.

228) Si prescrive, di non realizzare la viabilità che parte dalla prevista rotatoria sulla SP 161 nel Comune di Vignate, verso Rodano/Settala, garantendo il solo tratto sufficiente all'ingresso alle unità produttive esistenti.

229) Si prescrive, nel Comune di Vignate, di prevedere una corsia centrale di svolta a sinistra lungo la SP 161 in corrispondenza dell'incrocio con via San Pedrino.

230) Si prescrive, nel Comune di Vignate, che l'opera alla pk 6+513 WBS PO003 sia realizzata con un calibro utile di mt. 5,00 ed idonea al transito di mezzi agricoli.

231) Si prescrive che nel Comune di Vignate, lungo la SP 103 Cassanese, non venga realizzata la recinzione a chiusura a nord della SP 103 "Lento Traffico"; che l'accesso privato evidenziato nel punto 2 dell'allegato D) di cui alla Delibera Giunta Comunale n. 46 del 09/03/09 sia correttamente individuato come accesso pubblico; che Via Camporicco venga correttamente individuata sugli elaborati di progetto; che vengano garantiti tutto gli accessi lungo la SP 103 "Lento Traffico".

232) Si prescrive, nel Comune di Vignate, di prevedere il calibro di via Sardegna pari a 10,00 metri nonché di far slittare verso nord i posti auto posizionati sul lato nord.

233) Si prescrive che nel Comune di Vignate, lungo la SP 103 Cassanese, si preveda l'accesso al distributore "AGIP" ed un accesso veicolare pubblico di mt. 12,00 ad est del distributore medesimo.

234) Si prescrive che nel Comune di Vignate, lungo la SP 103 Cassanese in corrispondenza dello svincolo con la SP 161, i parcheggi previsti a sud della rotatoria siano posti in collegamento pedonale in sicurezza; affinchè si possa accedere conseguentemente in sicurezza alle zone industriali esistenti a est e a ovest, occorre raccordare la viabilità di accesso esistente alla zona industriale alla nuova viabilità di progetto ed il calibro della viabilità di servizio alla zona industriale sia portata ad almeno 7,00 metri.

235) Si prescrive, nel Comune di Vignate, che la viabilità campestre di cui al punto 2 dell'allegato N) ed N1) di cui della Delibera Giunta Comunale n. 46 del 09/03/10 della Delibera comunale, debba essere ad uso privato prevedendo la realizzazione di manufatti che ne impediscano il libero accesso dalla viabilità pubblica

236) Si prescrive che, nel Comune di Vignate lungo la SP 103 Cassanese, sia garantito l'accesso all'attività florovivaistica "Garden Park".

237) Opera integrata Sottopasso poderale Cascina Goffi: Garantire, nella redazione del progetto esecutivo, che l'andamento plano-altimetrico del tracciato si raccordi con l'esistente e sia geometricamente funzionante.

238) Piano di Sicurezza e Coordinamento - Sezione 18: Si prescrive di dettagliare, in fase di progettazione esecutiva, il Piano di Sicurezza e Coordinamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

239) Affiancamento: Si prescrive di estendere al raccordo con la Tangenziale sud di Brescia lo studio effettuato sull'affiancamento con l'AC/AV per il tratto autostradale, adottando, laddove necessario, le medesime tipologie di protezione.

240) Si prescrive di evidenziare nel progetto esecutivo, con appositi elaborati progettuali, le fasi costruttive dello svincolo di interconnessione con la SP 19 in Provincia di Brescia, indicando la durata temporale delle stesse e gli schemi di circolazione.

241) Siano mantenute le prescritte distanze di sicurezza rispetto a depositi di oli minerali e GPL, nonchè valutate opportune distanze rispetto ad oleodotti (DM 31/07/1934 e DM 13/10/1994).

242) Siano rispettate le norme emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Interno in caso di parallelismi ed attraversamenti di gasdotti (DM 16/04/2008 e DM 17/04/2008).

243) Si chiede di eliminare il rivestimento delle pile del viadotto sul fiume Adda; nel progetto esecutivo si definiscano le quote delle fondazioni delle pile in relazione allo scalzamento massimo possibile in assenza di protezione del fondo e la lunghezza dei pali di fondazione in relazione non solo alle condizioni transitorie ma anche alle possibili variazioni altimetriche del letto del corso d'acqua

244) Si prescrive che vengano mussati gli angoli di tutti i plinti di fondazione del viadotto sul fiume Adda; il loro orientamento dovrà essere conformato in maniera da arrecare minor disturbo possibile ai filetti fluidi della corrente.

245) Si prescrive che l'orientamento delle pile del viadotto sul fiume Serio venga conformato a quello dell'attraversamento AV/AC di valle in maniera da non indurre disturbo complessivo all'andamento dei filetti fluidi della corrente.

246) Si chiede di eliminare il rivestimento delle pile del viadotto sul fiume Serio; nel progetto esecutivo si definiscano le quote delle fondazioni delle pile in relazione allo scalzamento massimo possibile in assenza di protezione del fondo e la lunghezza dei pali di fondazione in relazione non solo alle condizioni transitorie ma anche alle possibili variazioni altimetriche del letto del corso d'acqua

247) Si prescrive che vengano smussati gli angoli di tutti i plinti di fondazione del viadotto sul fiume Serio; il loro orientamento dovrà essere conformato in maniera da arrecare minor disturbo possibile ai filetti fluidi della corrente.

248) Si prescrive che vengano smussati gli angoli di tutti i plinti di fondazione del viadotto sul fiume Oglio; il loro orientamento dovrà essere conformato in maniera da arrecare minor disturbo possibile ai filetti fluidi della corrente.

249) Mantenere i tralicci elettrici alla distanza di 5/10 metri dai cigli dei corsi d'acqua limitatamente ai canali di primaria importanza.

250) Data la natura dei corsi d'acqua di bonifica che assolvono anche a funzioni idrauliche e garantiscono il colo delle acque meteoriche e/o di risorgive dei bacini di competenza,dovrà sempre essere garantita la continuità idraulica dei corsi d'acqua stessi anche con adeguate opere provvisionali.

251) Dovrà sempre essere garantita l'attuale continuità idraulica anche a tutti i canali non indicati nelle prescrizioni tecniche specifiche.

252) Si prescrive, in fase di progettazione esecutiva, di garantire per le strade alzaie del Canale Muzza dimensioni minime non inferiori a 5 m di larghezza e 4.50 m di altezza onde consentire il passaggio dei mezzi d'opera adibiti alla manutenzione del Canale.

253) Si prescrive di ripristinare il collegamento tra la strada comunale e la strada alzaia Muzza (sponda sinistra) - loc. Cascina Fornasetta, nel Comune di Trucazzano.

254) Si prescrive di ripristinare il manufatto di attraversamento WBS-IDE27 con tubazione Ø1200.

255) Si prescrive in fase di redazione del progetto esecutivo,di verificare le dimensioni del Naviglio di Barbata ed eventualmente adeguare le dimensioni del manufatto.

RACCOMANDAZIONI

1) Relativamente al nuovo tratto viabilistico denominato “variante di Liscate”, si rileva che il tratto autostradale interferisce con il parco del complesso monumentale della “Villa Greppi Litta Invernizzi”, che interessa i Comuni di Settala e di Rodano, ambito direttamente vincolato con DM 19.7.1979 (art. 13 del DLgs 42/2004), dove è previsto l’allargamento dell’esistente strada “Rivoltana”.

Si raccomanda che sia verificata la possibilità di interrare, almeno all’interno dell’area in questione, il tratto di strada, con tutte le provvidenze necessarie alla salvaguardia del verde esistente, ovvero lo spostamento dell’infrastruttura in ambito non direttamente interessato dalla perimetrazione del provvedimento di tutela monumentale.

2) Si raccomanda che nella realizzazione di tutte barriere fono-assorbenti previste nella Provincia di Brescia dovrà essere anteposta una barriera verde, in più file, costituita da alberature con sviluppo vegetativo di altezza superiore a quella della barriera fonoassorbente (previste da 3mt a 6mt) intervallate al piede da cespugli, anche nel caso dell’adozione di barriere fono-assorbenti trasparenti.

3) Per quanto attiene gli attraversamenti dei corsi d’acqua e le opere di integrazione con il sistema fluviale in coerenza con il parere espresso in occasione delle verifica di compatibilità relativa al progetto definitivo delle linea AV/AC Milano Verona Tratta Treviglio – Brescia (nota MiBAC prot. N. 3337 del 19/03/2008), si raccomanda che sia assicurata la qualità architettonica e la complessiva compatibilità del sistema delle opere relative ad ambedue i percorsi infrastrutturali (stradale e ferroviario) attraverso una specifica elaborazione progettuale volta ad armonizzare le soluzioni architettoniche degli attraversamenti, raccordandoli sia sotto il profilo dimensionale degli impalcati , sia nel posizionamento dei piloni , sia nella soluzione formale .

4) Sismica: Si raccomanda, in sede di Progetto Esecutivo, di fornire descrizione della metodologia applicata nella determinazione dei valori di Nspt30 a seguito dell’esecuzione delle prove SPT in foro, di fornire una caratterizzazione litotecnica dei terreni e di riportare le valutazioni in merito alle “condizioni topografiche”.

5) Attraversamenti Fiume Oglio, Fiume Adda e Fiume Serio: Si raccomanda di introdurre nel Progetto Esecutivo anche lo studio idraulico delle opere provvisionali connesse con la realizzazione dell'opera.

6) Variante di Liscate - paesaggio: Si raccomanda che la continuità territoriale delle aree agricole attraversate dall’infrastruttura in progetto sia garantita, preferibilmente mediante il mantenimento di adeguati attraversamenti naturali esistenti (strade campestri, piste ciclabili, cavi irrigui, filari di alberi), utili a garantire il passaggio dei mezzi agricoli, la fruibilità del paesaggio e la relazione tra ecosistemi.

7) Piano di monitoraggio ambientale: Si raccomanda che venga adottato, entro la consegna dei lavori, un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001) nonché la previsione di un audit valutativo da parte del Sistema Pubblico.

8) Monitoraggio Ambientale: Si osserva che le metodologie di monitoraggio proposte fanno riferimento a protocolli consolidati previsti da APAT (oggi ISPRA) e dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Pertanto, per completezza, si raccomanda di proporre un monitoraggio anche per i Rettili, limitatamente alle zone in cui il SIA ne ha evidenziato la presenza. Come indicato nei documenti, infatti, la presenza di Rettili è modesta; tuttavia viene segnalato il ruolo rilevante della Natrice tassellata (specie a rischio per l’IUCN (CR) lungo i corsi d’acqua e nelle zone umide e il SIA ha rilevato anche il Coluber viridiflavus (biacco), specie presente nell’Allegato 4 della Direttiva Habitat (specie e habitat di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa).

9) Monitoraggio Ambientale: Rispetto alla metodica EC3, si ritiene che la stessa non sia significativa per la valutazione di eventuali impatti sui corsi d’acqua dovuti alle attività di cantiere e all’esercizio dell’infrastruttura. Relativamente ai parametri rilevati ed alle frequenze di monitoraggio si raccomanda di estendere il monitoraggio PO per una durata di 2 anni, invece che 1 anno.

10) Monitoraggio Ambientale: Si esprime perplessità in merito alle finalità delle previste indagini GR2 (Analisi degli elementi inorganici, aromatici e idrocarburici); tali analisi, infatti, saranno realizzate nelle aree occupate dai cantieri fissi e non in prossimità dell'opera in esercizio e difficilmente potranno, come detto nel documento, "valutare un possibile inquinamento da traffico veicolare rispetto alla condizione originaria dei suoli". Si raccomanda che i risultati di tali analisi segnalino episodi di eventuale inquinamento del suolo dovuto proprio all'esecuzione delle attività di cantiere.

11) Monitoraggio Ambientale: Dalla documentazione si evince la proposta di impiegare due tecniche differenti per il monitoraggio della componente in oggetto:

- con ripresa satellitare dall'alto, con cadenza annuale, e successiva elaborazione delle immagini di tutto il tracciato, al fine di ricavare l'uso del suolo;

- con ripresa fotografica, con frequenza semestrale, concentrata su bersagli significativi.

Tuttavia nella descrizione delle metodiche, le due tipologie PA1 e PA2 proposte appaiano unicamente finalizzare a fornire riprese e/o immagini video/fotografiche e sono orientate solo a rispondere alle esigenza della tecnica b) sopra indicata. Si raccomanda di dettagliare la metodologia che si intende adottare per la descrizione dell'uso del suolo e della sua evoluzione.

12) Cave: Occorre privilegiare l'utilizzo di materiale proveniente dai diversi impianti ubicati sui territori provinciali che svolgono attività di recupero di rifiuti inerti oltre che materiali di scavo provenienti da cantieri stradali di prossima apertura per poter eventualmente ridurre le dimensioni delle cave di prestito.

13) Variante di Liscate: Si raccomanda di garantire la continuità dei percorsi ciclopedonali come di seguito specificato:

a. in corrispondenza del percorso MiBici 10/11, collegante gli abitati di Liscate e Settala, prevedere un attraversamento ciclopedonale in sede propria;

b. in corrispondenza del percorso MiBici 9/10b, collegante gli abitati di Truccazzano e Liscate con Cascina Gardino, prevedere un attraversamento ciclopedonale in sede propria.

14) Si chiede di verificare la sussistenza di interferenze del progetto autostradale presso il bacino scolmatore impianto fognario Città di Treviglio.

15) Si raccomanda di valutare la necessità di prevedere una nuova strada di collegamento di tutte le attività agricole produttive e abitative poste a nord ovest dell'autostrada (di collegamento tra la Cascina Saracinesca e l'Oratorio dei morti fino alla Cascina Addolorata) nel Comune di Antegnate.

16) Si chiede di valutare per il casello di Calcio una diversa ubicazione della strada di servizio tramite il suo spostamento sul lato est e la possibilità di un abbassamento del casello rispetto al piano campagna.

17) Si valuti nel progetto esecutivo la possibilità di realizzare la terza corsia di marcia nel tratto compreso tra il raccordo con l'autostrada Ospitaletto - Montichiari e lo svincolo di Treviglio est - Caravaggio.

18) Per gli insediamenti residenziali direttamente interessati dall'infrastruttura si raccomanda di trovare adeguate soluzioni che permettano il trasferimento della residenza o una adeguata sistemazione della struttura esistente per il proseguimento della funzione abitativa.

19) Mitigazioni ambientali: Si raccomanda di verificare la possibilità di ridurre le opere di mitigazione ambientale previste in frazione Albignano di Truccazzano nell'ambito di espansione del cimitero e, contestualmente, di prevederne nuove nell'area compresa fra il canale della Muzza e il passaggio della ferrovia.

20) Inserimento ambientale e territoriale: Si raccomanda che per le aree che saranno sistemate a Bosco misto (BM) e a bosco ripariale (BR), sia utilizzato un sesto d'impianto naturaliforme. Analoga raccomandazione è fatta per le fasce alberate di ampiezza pari a 20 m (FA). Per la scelta delle specie arboree si consiglia di utilizzare per la realizzazione dei filari una specie arborea autoctona.

21) Inserimento ambientale e territoriale: Per quanto riguarda il ripristino della vegetazione erbacea a prato (prato mesofilo e prato igrofilo) si raccomanda di fare riferimento per il reperimento delle sementi al Centro Flora Autoctona (CFA) della Regione Lombardia, centro che si occupa della conservazione della biodiversità vegetale in Lombardia tramite la produzione di piante erbacee autoctone.

22) Mitigazione acustica: Si raccomanda che nelle aree di sovrapposizione delle fasce di pertinenza, laddove siano stati considerati valori limite di riferimento per il rumore dell'autostrada, in applicazione della concorsualità con altre infrastrutture, superiori a quelli stabiliti dal dpr 142/04, dovrà essere assicurato il rispetto dei limiti del citato decreto adeguando, ove necessario, le misure di mitigazione; il rispetto di tali limiti dovrà essere garantito, adeguando le misure mitigative, anche per quei recettori presso i quali sono stati stimati livelli di rumore post operam superiori ai limiti.

23) Nel caso in cui, prima dell'approvazione del progetto esecutivo autostradale, con l'approvazione del progetto definitivo della linea ferroviaria AV/AC si preveda una modifica della livelletta, sarà opportuno prevedere una rivisitazione dello studio acustico e una rimodulazione del progetto delle mitigazioni.

24) Cantierizzazione: Si raccomanda di verificare che l'utilizzo di additivi (bentonitici o polimerici) in fase di realizzazione dei pali e dei diaframmi non comporti problemi di alterazione qualitativa delle acque della falda superficiale. Le schede dei prodotti additivanti dovranno inoltre disponibili prima dell'inizio della realizzazione dei lavori, al fine dell'adozione di eventuali accorgimenti cautelativi che dovessero rendersi necessari.

25) Cantierizzazione: Si raccomanda di verificare che le eventuali modifiche delle caratteristiche fisiche degli inerti, legate al lavaggio con l'impiego di additivi quali addensanti e flocculanti, non comportino alterazioni dei materiali che saranno utilizzati successivamente nei ripristini dei siti.

26) Cantierizzazione: Si raccomanda di prevedere l'adozione di sistemi di carico del carburante in circuito chiuso dall'autocisterna al serbatoio di stoccaggio, utilizzando durante la fase di riempimento dei serbatoi degli automezzi sistemi d'erogazione dotati di tenuta sui serbatoi con contemporanea aspirazione ed abbattimento dei vapori con impianto a carboni attivi.

27) PMA - Rumore e vibrazioni: Si raccomanda di valutare la possibilità di prevedere in fase di monitoraggio ante operam opportuni approfondimenti della caratterizzazione acustica ante operam con misure e stime dei livelli di rumore presso quei recettori per i quali più dubbia appaia la correlazione tra punto di misura utilizzato come riferimento e recettori cui tale misura è stata associata come valore ante operam. Nella valutazione della rilevanza e necessità di tali approfondimenti, dovranno rientrare le considerazioni relative al livello di rumore ante operam attribuito, dell'entità del livello di rumore post operam stimato presso tali recettori, della debolezza della correlazione spaziale tra punto di misura e recettori cui questo è attribuito come riferimento, della numerosità del gruppo di recettori cui è attribuito lo stesso punto di misura, delle sensibilità dei recettori.

28) PMA - Paesaggio: Si raccomanda di definire nel corso della redazione del Progetto Esecutivo, la metodologia più idonea che si intende adottare per la descrizione dell'uso del suolo e della sua evoluzione.

29) Nell'ambito del progetto esecutivo si valuti la possibilità di modificare lo svincolo tra il Raccordo autostradale Ospitaletto - Montichiari ed il collegamento autostradale tra le città di Milano e di Brescia secondo l'Allegato C alla D.G.R. n° VIII/09195 della Regione Lombardia. A tal fine si raccomanda che il concessionario Brebemi e il concedente CAL si raccordino con il concessionario e il concedente del raccordo autostradale Ospitaletto – Montichiari per valutare la fattibilità della suddetta modifica. Analoghe verifiche dovranno essere attuate con RFI, la cui opera "Linea AV/AC Treviglio – Brescia" risulta interessata dalla proposta di modifica.

30) Si raccomanda di verificare la generale rispondenza dei principi progettuali applicati con quelli contenuti nel documento "Criteri ed indirizzi tecnico-progettuali per il miglioramento del rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale" di cui al decreto n. 4517 del Direttore Generale della Qualità dell'Ambiente (approvato il 07 maggio 2007).

31) Si raccomanda per gli aspetti relativi alla fase di cantiere di prendere a riferimento le linee guida "Grandi Opere" di cui alla d.g.r. n. VIII/489 del 4 agosto 2005.

32) Si raccomanda che lo sviluppo progettuale della nuova infrastruttura stradale, al fine della minimizzazione degli impatti e l'ottimizzazione dell'inserimento ambientale sui territori attraversati, prosegua con una costante attenzione all'integrazione con il progetto ferroviario della linea A.V. / A.C. Torino – Venezia, con particolare riferimento alla riduzione della fascia interposta, all'abbassamento alle quote autostradali delle livellette ferroviarie, alla risoluzione e realizzazione integrata delle opere interferite dai due tracciati.

33) Si raccomanda valutare l'eventuale disponibilità di fonti di approvvigionamento diverse dalle cave di prestito.

34) Si raccomanda di valutare, nella Provincia di Brescia, l'adeguamento delle intersezioni di testata del nuovo tratto di viabilità sotteso dalla variante alla SP18 sulla viabilità esistente, con soluzioni che garantiscano in sicurezza la precedenza ai flussi di traffico transitanti lungo la nuova SP18.

35) Si raccomanda di valutare la necessità di inserire, per tutti i tratti in trincea di viabilità della Provincia di Brescia interferita (sottopassi, svincoli, ecc.), pozzi in serie ispezionabili di adeguata capacità, in grado di smaltire le acque meteoriche indipendentemente dalla presenza dei previsti impianti di sollevamento con vasche di raccolta.

36) Si raccomanda in fase di progettazione esecutiva di valutare una modifica dimensionale e di ubicazione della rotatoria posta a sud del sottovia alla SP2, in Comune di Rudiano, come da schema grafico di cui all'Allegato 1 alla delibera provinciale di Brescia n. 135 del 17/03/2009.

37) Si raccomanda in fase di progettazione esecutiva di concordare preliminarmente con il Settore Viabilità della Provincia di Brescia gli elementi di dettaglio della rotatoria di adduzione al casello, in prossimità del sottovia SP 72, come da schema riportato nell'allegato 2 alla delibera provinciale di Brescia n. 135 del 17/03/2009.

38) Si raccomanda in fase di progettazione esecutiva di concordare preliminarmente con il Settore Viabilità della Provincia di Brescia gli elementi di dettaglio della rotatoria a nord del sottovia SP 17, come da schema riportato nell'allegato 3 alla delibera provinciale di Brescia n. 135 del 17/03/2009.

39) Si raccomanda, in fase di progettazione esecutiva, di concordare preliminarmente con il Settore Viabilità della Provincia alcuni elementi migliorativi di dettaglio dell'intersezione della SP62, che non ne modificano la tipologia e la localizzazione, come schematicamente rappresentati nell'allegato 4 alla delibera provinciale di Brescia n. 135 del 17/03/2009.

40) Si raccomanda, in fase di progettazione esecutiva, di concordare preliminarmente con il Settore Viabilità della Provincia alcuni elementi migliorativi di dettaglio dell'intersezione, che non ne modificano la tipologia e la localizzazione, come schematicamente rappresentati nell'allegato 5 alla delibera provinciale di Brescia n. 135 del 17/03/2009.

41) Si raccomanda di verificare in fase esecutiva la possibilità di realizzare il sistema di smaltimento delle acque di prima pioggia come indicato nell'allegato 7 alla delibera provinciale di Brescia n. 135 del 17/03/2009, prevedendo lungo tutta l'estesa dell'intervento la fornitura e posa di n° 5 tubi φ 160 in pvc vuoti con relativi pozzetti 80x120 ogni 100 m. a disposizione della Provincia e disposti lungo la mezzeria (n° 1) e sotto gli arginelli (n. 2 per parte) in continuità con gli esistenti

42) Si raccomanda, in sede di progetto esecutivo, di porre attenzione al tema dell'accessibilità allo scalo merci di Brescia, denominato "La Piccola Velocità".

43) Relativamente alla gestione delle risorse idriche in Provincia di Brescia, si raccomanda quanto segue:

• nel caso di utilizzazione di risorsa idrica da derivazioni esistenti (sia superficiali che sotterranee), dovrà essere inoltrata, d'intesa con l'attuale concessionario, apposita istanza di cointestazione dell'utenza ed eventualmente richiesta di variazione d'uso della risorsa;

• nel caso di nuova realizzazione di pozzi e/o di derivazioni di acque superficiali dovrà essere inoltrata apposita istanza all'amministrazione Provinciale; in quest'ultima ipotesi, nel caso di prelievo di acqua sotterranea, a mente del RR n° 2/2006 potranno essere realizzati, con procedura semplificata, pozzi di cantiere per il prelievo temporaneo della risorsa (max 1 anno).

44) Si raccomanda di verificare la densità minima di impianto per gli interventi di imboschimento di cui alle Norme Forestali Regionali - R.R. 5/2007.

45) Si raccomanda di verificare il rispetto delle Norme Forestali nazionali e regionali per gli interventi di imboschimento e per la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale.

46) Si raccomanda che le opere di manutenzione relative agli imboschimenti si protraggano per almeno tre anni dalla data dell'impianto, ovvero per almeno tre stagioni estive, e prevedano irrigazioni estive, sostituzione di fallanze e contenimento delle erbe infestanti

47) Si raccomanda, ove possibile, di coordinare le attività del piano di monitoraggio ambientale con quelle relative al PMA della linea AV/AC al fine di un più efficace ed efficiente controllo degli effetti sull'ambiente delle due infrastrutture.

48) Si auspica che prosegua da parte del Proponente l'impegno, nel rispetto della vigente normativa, di concludere l'acquisizione dei beni mediante accordi bonari con le proprietà, con pagamenti in tempi rapidi e certi, tenendo conto degli effetti dello stretto affiancamento con la AV / AC e dell'opportunità della ricomposizione dei fondi a sostegno del mantenimento in loco di attività in aree a preminente vocazione agricola.

49) Si raccomanda di valutare, in fase di progettazione esecutiva, la possibilità di ripristinare la soluzione da progetto preliminare approvato per l'asse del tracciato della bretella di collegamento tra la SP 11 (BreBeMi – Tangenziale sud di Brescia) e la SP 510 (località Mandolossa).

50) Si raccomanda in progetto esecutivo una più puntuale definizione delle aree interposte, indicando anche in che modo si eviti la trasformazione delle stesse in un reliquato degradato.

51) Compatibilmente con le fasi di cantierizzazione delle nuove opere di progetto (realizzazione delle piste di cantiere, ecc.) si raccomanda di mettere a dimora, contestualmente all'avvio dei lavori, le opere a verde con funzione mitigativa, affinchè raggiungano un elevato grado di sviluppo e consistenza al momento dell'entrata in esercizio dell'autostrada.

52) Si raccomanda di adeguare le pendenze del profilo della SP103 in provincia di Bergamo a partire dal sottovia autostradale fino allo scavalco della ex SS. 11, in conformità alle "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" (D.M. n. 5/11/2001 – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – punto 5.3.2 - Raccordi verticali), e si verifichi la possibilità di mantenere la continuità della sezione trasversale fino al confine provinciale sullo stesso tratto di strada.

53) Sarà opportuno prevedere, ove necessario, la pavimentazione/impermeabilizzazione delle aree operative di cantiere, con particolare riferimento alle aree dove verrà effettuato il deposito dei rifiuti con la messa in opera di presidi per la protezione dagli agenti atmosferici contro dilavamenti e dispersioni eoliche.

54) Si raccomanda che al termine delle operazioni di smantellamento del cantiere, si dovranno eseguire le verifiche dell'assenza di contaminazioni residue, in conformità all'art. 242 del D.lgs. 152/06 (indagine preliminare), concordate con A.R.P.A., Provincia e Comuni interessati.

55) Si raccomanda che vi sia coerenza tra le opere di sistemazione delle scarpate dell'opera autostradale e di quella ferroviaria.

56) Valutare la possibilità di creare di piccole zone umide all'interno del corridoio infrastrutturale, laddove gli spazi lo consentano e non vi siano interferenze con l'agricoltura.

57) Si raccomanda che, in fase esecutiva, siano specificate le tipologie dei rifiuti di cui si prevede la produzione (con indicazione dei relativi codici CER) e le indicazioni sulle modalità di gestione degli stessi

58) Si raccomanda di privilegiare il conferimento dei rifiuti urbani prodotti nei cantieri ai gestori di rifiuti solidi urbani operanti nei comuni ove sono ubicati i diversi cantieri, previa stipula di opportuni accordi con i Comuni interessati (a cui fa capo il servizio di raccolta e smaltimento degli RSU).

59) Si raccomanda che, al fine di tutelare le componenti ambientali nell'esecuzione delle attività descritte, il Concessionario si doti di "Sistema di Gestione Ambientale" conforme alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001)

60) Si raccomanda che, in fase esecutiva, il Concessionario verifichi l'assenza di contaminazioni nell'area posta in Comune di Treviglio, e interessata dal tracciato autostradale, dove è attualmente in attività un impianto di autodemolizioni

61) Si valuti la possibilità di utilizzare per le rotatorie delle strade tipo "F", ricadenti in Provincia di Bergamo, uno spessore di 46 cm (usura di 3 cm, binder 6 cm, base 12 cm, fondazione non legata 25 cm).

62) Si valuti la possibilità di utilizzare per le strade tipo "F", ricadenti in Provincia di Bergamo, uno spessore di 46 cm (usura di 3 cm, binder 6 cm, base 12 cm, fondazione non legata 25 cm).

63) Per quanto riguarda gli impianti di illuminazione delle opere connesse in Provincia di Bergamo, si raccomanda di verificare in fase esecutiva il rispetto della normativa vigente in materia e la possibile ottemperanza alle linee guida ed ai tipologici forniti dalla Provincia di Bergamo, purchè senza aggravio di costi.

64) Si raccomanda di verificare, ove possibile, in fase di definizione dei progetti esecutivi degli impianti elettrici, delle barriere, della segnaletica orizzontale esecutiva, l'ottemperanza alle linee guida ed ai tipologici forniti dalla Provincia di Bergamo.

65) Si raccomanda di valutare la possibilità di traslare nel Comune di Calcio la bretella viaria di servizio al casello, posta sul lato ovest dello stesso, sul lato est e quindi in area interclusa.

66) Si raccomanda di valutare la possibilità di traslare nel Comune di Clacio verso sud l'innesto, posto sul lato ovest, alla rotatoria posta lungo la SS11, allo scopo di diminuire le aree intercluse.

67) Si valuti la necessità di asfaltare alcuni tratti di viabilità poderale nel tratto compreso tra Cascina Ribolla e l'innesto con la strada per Fontanella nel Comune di Calcio.

68) Si raccomanda che le aree di stoccaggio previste nel territorio comunale di Calcio siano occupate effettivamente solo se strettamente necessario ed in funzione della effettiva definizione delle fonti di approvvigionamento.

69) Si raccomanda di approfondire la progettazione delle mitigazioni ambientali del progetto delle SSPP Cassanese e RIvoltana, che al momento non appaiono sufficienti per meglio tutelare i territori attraversati.

70) Si raccomanda in sede di progettazione esecutiva di effettuare un un approfondimento in merito allo svincolo di Tregarezzo in Comune di Segrate e di valutare soluzioni alternative anche per lo svincolo in località San Felice.

71) Si raccomanda di mantenere gli accessi alle aziende poste in prossimità del cavalcavia esistente sulla SP104 nel Comune di Trucazzano.

72) Si raccomanda per il progetto esecutivo, di progettare il corpo principale e le piazzole di sosta in conformità all'allegato n. 1 approvato con D.G.R. n. VIII/3219 del 27.09.2006.

73) Si raccomanda per il progetto esecutivo, di progettare le rotatorie in conformità con l'allegato n. 2 approvato con D G.R. n. VIII/3219 del 27.09.2007.

74) Si raccomanda di verificare in fase esecutiva la possibile ottemperanza alle linee guida ed ai tipologici forniti dalla Provincia di Cremona per le opere stradali.

75) Si raccomanda di prevedere delle integrazioni delle mitigazioni proposte sulla viabilità di competenza della Provincia di Cremona, secondo quanto disposto nelle "Linee guida per capitolati speciali per interventi di Ingegneria Naturalistica e lavori di opere a verde" così come previsto dal Ministero dell'Ambiente nel 1997 e dal Decreto 01.04.2004 "Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle Valutazioni di Impatto Ambientale".

76) In merito ai seguenti elaborati relativi alle opere in provincia di Cremona si raccomanda di effettuare le verifiche sottoriportate:

• ELABORATO n. 2752 – SEZIONI TIPO – PARTE 2:

− valutare l'impiego di embrici per lo smaltimento delle acque dalla piattaforma stradale;

• ELABORATO n. 2856 – SEZIONI TRASVERSALI:

− nelle sezioni dove la nuova strada è sovrapposta all'esistente (in tutto od in parte), prevedere un risanamento minimo di 50 cm come "dente di aggancio" alla strada esistente;

− sezz. 41–42–43–44–45–46:

presentano un'unica falda con pendenza verso destra; essendo, però all'ingresso ed all'uscita di una rotatoria appare più opportuno prevedere sezz. a doppia falda, per evitare problemi di contropendenza in entrata ed in uscita;

il dislivello tra il ciglio bitumato del corpo stradale ed il ciglio bitumato dell'anello della rotatoria, essendo pari a 50 cm, non sembra corretto;

− sez. 84: non sembra corretta, mancando il riempimento della roggia esistente e lo scavo del nuovo fossetto di colo in destra;

− Sezz. 119 e 120: presentano un'unica falda con pendenza verso destra; essendo, però all'ingresso ed all'uscita di una rotatoria appare più opportuno prevedere sezz. a doppia falda, per evitare problemi di contropendenza in entrata ed in uscita;

− le sezz. non riportano i sovrappassi di nuova realizzazione né lo scavo per la deviazione delle rogge esistenti;

• ELABORATI n. 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334 e 3335 – PLANIMETRIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE:

− valutare l'impiego di embrici per lo smaltimento delle acque dalla piattaforma stradale; in particolare in corrispondenza delle rampe dei sovrappassi.

77) Si raccomanda che nel progetto esecutivo siano previste adeguate misure per il contenimento dell'inquinamento acustico all'esercizio della cava di prestito BS1.

78) Si raccomanda di valutare, nel Comune di Chiari, l'opportunità di prevedere in progetto un accesso più rapido a Via Belve a partire dalla rotatoria di progetto "B" prevista lungo via Palazzolo.

79) Si raccomanda di valutare, nel Comune di Chiari, con riferimento alla rotatoria di progetto"B", la possibile elaborazione di una soluzione in grado di limitare l'occupazione di suolo, prevedendo la rettifica dei rami di innesto lungo via Palazzolo.

80) Si raccomanda che il progetto esecutivo valuti la necessità o meno di ulteriori interventi mitigativi per il collegamento di variante SP17 dalla SS 11 alla SS573, nel Comune di Chiari.

81) Si raccomanda che, in sede di progetto esecutivo, siano aggiornate le stime di traffico alla base dello Studio Acustico e Vibrazionale.

82) Si raccomanda di verificare la possibilità di collocare la rotatoria posta a sud del sottovia alla SP2 in Comune di Rudiano, in modo che intersechi la nuova strada di lottizzazione già realizzata del comparto produttivo "Bonetti Invest", in conformità al P.G.T. e su aree già acquisite dal Comune.

83) Si raccomanda di verificare in fase esecutiva la necessità di prevedere viabilità di accesso ai fondi agricoli tra Via Verduro e Via Bassolino .

84) Si raccomanda di verificare nel piano particellare di esproprio relativo al Comune di Antegnate la necessità di mantenere le aree indicate come "superificie che si espropriano per la realizzazione di opere integrate".

85) Si raccomanda che vengano garantiti tutti gli accessi ai fondi agricoli nonché la funzionalità del reticolo irriguo interferito nel Comune di Antegnate.

86) Si raccomanda di valutare la possibilità di avvicinare al Fosso Bergamasco il tratto di strada compreso tra la rotatoria "C" e la rotatoria "D" nel Comune di Bariano in maniera tale da ridurre l'area residuale inutilizzabile, come identificato negli allegati grafici di cui alla Comunicazione del Sindaco del 25 marzo 2009, prot. 1657.

87) Si raccomanda, prima di procedere alla demolizione dei fabbricati posti in prossimità del sottovia SP13 (SO100) nel Comune di Calvenzano, di verificare con la Società gerente la condotta del gas in bassa pressione l'interferenza con gli interventi di demolizione previsti in progetto.

88) Si raccomanda di considerare nel progetto esecutivo che in prossimità dell'area ove è ubicata l'ecostazione comunale su cui sarà realizzata la rotatoria di collegamento Casello-SS11 nel comune di Casirate d'Adda, è presente un sito già inserito nell'Anagrafe Regionale dei siti inquinati al n.3065, per il quale è in corso l'istruttoria per l'approvazione del progetto di bonifica.

89) Stante l'incertezza circa il completamento del tratto stradale Variante 472 Bergamina, dalla rotatoria prossima al Casello autostradale, in direzione sud verso il Comune di Arzago d'Adda e la S.p. 14 Rivoltana, si raccomanda di verificare che gli impianti proposti nell'area interclusa sul territorio di Casirate d'Adda non aggravino ulteriormente le condizioni di viabilità e traffico sul centro abitato.

90) Si raccomamnda di mantenere in condizioni di adeguata efficienza tutte le strade comunali interessate dal transito dei mezzi di cantiere durante le fasi di cantierizzazione dell'opera. Si raccomanda inoltre di consegnare, al termine dei lavori, le suddette viabilità in perfetto stato di agibilità.

91) Si raccomanda si adottare tutte le misure necessarie alla riduzione dell'impatto acustico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

92) Si raccomnda di verificare che vengano garantiti oltre i collegamenti ed i diritti di transito sulla viabilità rurale anche quelli di approvvigionamento d'acqua per l'irrigazione di tutti gli appezzamenti che compongono i fondi aziendali interessati dal passaggio delle infratrutture in progetto onde evitare la creazione di zone agricole pregiate prive del diritto d'acqua.

93) Si raccomanda che venga garantita l'accessibilità, l'irrigabilità e lo scolo delle acque anche per le superfici residuali.

94) Si raccomanda di verificare nel progetto esecutivo il possibile adeguamento delle soluzioni previste per le seguenti rogge:

Roggia Babbiona Progressiva km 36+830

La roggia Babbiona facente parte del Comprensorio irriguo delle rogge trevigliesi con origine al Mulino Ferrandino, deve avere sezione similare a quella esistente a sud delle infrastrutture ferroviaria e autostradale.

Roggia Bempensata Progressiva km 36+830

La roggia Bempensata facente parte del Comprensorio irriguo delle rogge Trevigliesi, dalla sezione "C sez. 10 P" deve essere realizzata con le medesime tipologie costruttive evitando i massi e preferendo invece gabbioni di ciotoli di cava e sezioni idrauliche più regolari.

Roggia S.Eutropio Progressiva km 36+510

La roggia S.Eutropio, facente parte del comprensorio irriguo delle rogge Trevigliesi, anziché confluire nella roggia Castolda deve, in corrispondenza della suddetta progressiva chilometrica, attraversare le infrastrutture con la medesima sezione di monte e identiche tipologie materiche.

Roggia Castolda Progressive da km 36+200 a km 36+830

La roggia Castolda, dalla sezione "C. Sez. 10A" fino alla sezione "C. sez. 10C", deve essere realizzata con le medesime tipologie costruttive evitando i massi e preferendo invece gabbioni di ciotoli di cava e sezioni idrauliche più regolari.

Il nuovo canale derivato dalla roggia Castolda alla sezione "C sez. 10B" e fino alla progressiva km 36+510, non è necessario in quanto sostituito dall'attraversamento della roggia S.Eutropio.

95) Si raccomanda di verificare la sussitenza di interferenze tra il bacino scolmatore della Città di Treviglio ed il progetto del collegamento autostradale.

96) Si raccomanda di valutare la necessità di prevedere collegamenti a nord ed a sud dell'infrastruttura con il sottovia alla progressiva KM 37+405.

97) Si raccomanda di verificare se, nel Comune di Treviglio, l'utilizzo della viabilità comunale ex SS 11 e la circonvallazione interna di Treviglio per il trasporto dei materiali di costruzione configga con i flussi già presenti sulla viabilità locale. Si raccomanda di verificare quindi la necessità che venga realizzato prioritariamente il collegamento stradale dal casello di Treviglio Ovest / Casirate con la ex SS 11 alla progressiva km 40+100.

98) Si raccomanda che in territorio di Cassano d'Adda si valuti la possibilità di garantire l'accesso ai fondi agricoli posti a margine delle nuove opere realizzando idonei sottopassi .

99) Si raccomanda di realizzare nel Comune di Cassano d'Adda le opere viarie locali e gli impianti ad esse correlate secondo le caratteristiche tecniche previste dalla Provincia di Milano; tutti gli elaborati attinenti opere e impianti quali certificazioni di conformità e di collaudo, schemi d'impianto ecc. dovranno essere trasferiti agli enti competenti al termine di lavori al fine della corretta gestione e manutenzione delle opere realizzate.

100) Riguardo la realizzazione di impianti a biomassa si raccomanda di valutare di abbinare alla produzione di energia da biomasse la rimozione dell'azoto in eccesso per ottenere un beneficio economico con la vendita di energia e un beneficio ambientale per la rimozione dell'azoto e la riduzione delle emissioni. E' altresì opportuno analizzare le colture energetiche più idonee come biomassa per la produzione di energia rinnovabile.

101) Si raccomanda di ottimizzare la funzionalità e l'ubicazione degli impianti di fitodepurazione, valutando la possibilità di utilizzare gli impianti di fitodepurazione oltre che per l'affinamento delle acque di piattaforma anche per la rimozione dei nutrienti delle sostanze dei patogeni presenti negli effluenti d'allevamento, per rendere l'effluente in agricoltura meno problematico. Gli impianti di fitodepurazione potrebbero essere posti a valle degli impianti di produzione di energia rinnovabile.

102) Si raccomanda la coerenza tra le opere di sistemazione delle scarpate dell'autostrada e della linea ferroviaria.

103) Si raccomanda di verificare nel Comune di Pioltello, sul lato nord della rotonda ove si innesta la SP 121, la possibilità di innesto (da eseguire a carico del Comune medesimo) della nuova viabilità urbana proveniente dalla nuova Caserma dei Carabinieri (via Roma – cimitero).

104) Si raccomanda, nel Comune di Pioltello, il mantenimento di almeno 2 delle 3 direttrici nord sud di collegamento della viabilità comunale durante la realizzazione della galleria di Pioltello lungo la SP 103 Cassanese.

105) Si raccomanda, nel Comune di Vignate, di prevedere un ingresso all'area di proprietà comunale delimitata dai due innesti sulla rotatoria dello svincolo Vignate-Liscate posti a nord dell'asse principale, in corrispondenza del punto 2 indicato sulle tavole allegate alla Delibera del Comune di Vignate; tale ingresso dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Provinciale.

106) Si raccomanda di valutare la possibilità, nel Comune di Vignate, di eliminare la rotatoria a raso sulla SP 161 e di realizzare una rotatoria analoga presso il punto 1 nella planimetria (allegato Z alla Delibera n. 46 del 09/03/09 del Comune di Vignate).

107) Si raccomanda, nel Comune di Vignate, di verificare la sezione di progetto del corso d'acqua in corrispondenza del centro Commerciale e valutarne la possibile tombinatura; qualora non fosse possibile si raccomanda di rivedere la progettazione di questa zona al fine di non penalizzare eccessivamente il parcheggio pubblico a servizio del centro commerciale e l'area di accesso al distributore carburanti.

108) Si raccomanda , nel Comune di Vignate, di aumentare a 7 m le viabilità di arroccamento identificata al punto 1 dell'allegato N) di cui della Delibera Giunta Comunale n. 46 del 09/03/09.

109) Si raccomanda, in fase di redazione del Progetto esecutivo, di adottare gli opportuni accorgimenti per mantenere la raggiungibilità del capofonte della roggia “Pellegrina” nel comune di Camisano.

110) Per l'ampliamento del cavalcaferrovia alla progressiva Km 7+660 della linea Brescia-Edolo si raccomanda di concordare con FerrovieNord SpA gli interventi di ripristino delle strutture esistenti.

111) Opera integrata Galleria di Treviglio: Si raccomanda in fase di progettazione esecutiva di approfondire lo studio delle zone di transizione rilevato AV-scatolare BreBeMi.

112) Opera integrata Galleria di Treviglio: Si raccomanda in fase di progettazione esecutiva di approfondire le tematiche inerenti gli schemi di impermeabilizzazione adottati.

113) Opera integrata Galleria di Treviglio: Si raccomanda di rispettare, per i canali interferenti il tratto ferroviario, le dimensioni minime pari a 2x2 m.

114) Opera integrata Galleria di Treviglio: Si raccomanda di indicare, in fase di progettazione esecutiva, la destinazione ultima delle acque raccolte dall'impianto di pompaggio e quale sia la modalità con la quale viene raggiunto dall'esterno il grigliato posto a piano campagna.

115) Opera integrata Galleria artificiale di Lovernato: Dovrà verificarsi congiuntamente nell'ambito del tavolo tecnico delle opere integrate se considerare come opera integrata anche il tratto di muro ferroviario lungo il binario dispari di progetto (in sinistra lato Milano).

116) Opera integrata Galleria artificiale di Lovernato: Si raccomanda in fase di progettazione esecutiva di verificare e se necessario compatibilizzare l'opera con le quote del piano del ferro del progetto AV/AC .

117) Opera integrata Galleria artificiale di Lovernato: Si raccomanda di approfondire nel progetto esecutivo lo studio delle fasi realizzative dell'opera.

118) Opera integrata Galleria artificiale di Lovernato: Si raccomanda di approfondire nel progetto esecutivo il progetto dell'impermeabilizzazione dell'opera.

119) Opera integrata Galleria artificiale autostrada A4: Si raccomanda di approfondire nel progetto esecutivo lo studio delle fasi realizzative dell'opera.

120) Opera integrata Galleria artificiale autostrada A4: Si raccomanda di rispettare le indicazioni contenute nella normativa ferroviaria per quel concerne il cavalcavia provvisorio.

121) Opera integrata Galleria artificiale autostrada A4: Si raccomanda in fase di progettazione esecutiva di approfondire le tematiche inerenti gli schemi di impermeabilizzazione adottati.

122) Opera integrata Galleria artificiale autostrada A4: Si raccomanda per l'opera di sostegno OS1 lungo il rilevato del cavalcaferrovia di valutare in progetto esecutivo anche il comportamento in termini di deformabilità e quindi i cedimenti indotti nell'opera a breve e lungo termine.

123) Opera integrata Galleria artificiale autostrada A4: Si raccomanda di dettagliare le modalità costruttive e le fasi realizzative previste per i sottopassi sia ferroviario che stradale.

124) Opera integrata Galleria artificiale autostrada A4: Si raccomanda di approfondire nel progetto esecutivo lo studio delle fasi realizzative della deviazione provvisoria.

125) Opera integrata Galleria artificiale autostrada A4: Si raccomanda di dettagliare in fase di progetto esecutivo le pendenze e i punti di recapito per il drenaggio delle acque per l'estradosso della galleria e il progetto delle opere accessorie atte a garantire la continuità della rete esistente e il deflusso delle acque meteoriche delle nuove sedi stradali.

126) Opera integrata Galleria Artificiale Tangenziale Brescia ovest: Si raccomanda di valutare la possibilità di salvaguardare la struttura di scavalco esistente della linea storica.

127) Opera integrata Galleria Artificiale Tangenziale Brescia ovest: In corrispondenza degli aggetti del solettone superiore delle gallerie artificiali sulla sottostante sede ferroviaria si raccomanda di prevedere apposite reti di protezione.

128) Opera integrata Galleria Artificiale Tangenziale Brescia ovest: Si raccomanda in fase di progettazione esecutiva di verificare, e se necessario compatibilizzare, l'opera con le quote del piano del ferro del progetto AV/AC .

129) Opera integrata Galleria Artificiale Tangenziale Brescia ovest: Si raccomanda di valutare la compatibilità tra le fasi realizzative dei conci della galleria e le fasi di adeguamento della linea di Trazione Elettrica della linea ferroviaria esistente.

130) Opera integrata Galleria Artificiale Tangenziale Brescia ovest: Si raccomanda di rispettare le indicazioni contenute nella normativa ferroviaria per il progetto degli impalcati in calcestruzzo armato ordinario e precompresso.

131) Opera integrata Galleria Artificiale Tangenziale Brescia ovest: Si raccomanda di dettagliare in fase di progetto esecutivo le pendenze e i punti di recapito per il drenaggio delle acque per l'estradosso della galleria e il progetto delle opere accessorie atte a garantire la continuità della rete esistente e il deflusso delle acque meteoriche delle nuove sedi stradali.

132) Opera integrata Galleria Artificiale Tangenziale Brescia ovest: Si raccomanda di approfondire nel progetto esecutivo il progetto dell'impermeabilizzazione dell'opera.

133) Opera integrata Galleria artificiale interconnessione di Treviglio est: Si raccomanda in progetto esecutivo di verificare e riportare sempre le quote del piano del ferro del progetto ferroviario.

134) Opera integrata Galleria artificiale interconnessione di Treviglio est: Si raccomanda di ottimizzare nel progetto esecutivo il posizionamento dei giunti della galleria d'interconnessione.

135) Opera integrata Galleria artificiale interconnessione di Treviglio est: Si raccomanda di dettagliare in fase di progetto esecutivo le pendenze e i punti di recapito per il drenaggio delle acque per l'estradosso della galleria.

136) Opera integrata Galleria artificiale interconnessione di Treviglio est: Verificare, in fase di redazione del progetto esecutivo, la compatibilità tra la deviazione del canale che interferisce con la galleria e la realizzazione delle pile dei viadotti 3P e 2D.

137) Opere integrate - Tipologico cavalcaferrovia: Si raccomanda per quel che concerne i cavalcavia di prevedere il rispetto nel progetto esecutivo delle istruzioni tecniche ferroviarie.

138) Cavalcavia integrati: Si raccomanda di specificare nel progetto esecutivo la tipologia della barriera H4 bordo ponte adottata e di estenderla al di là della sede ferroviaria, per una lunghezza non inferiore a 20 m, per garantire la protezione dalla caduta di mezzi stradali.

139) Cavalcaferrovia Linea FFSS Treviglio - Cremona: Verificare, in sede di progetto esecutivo, l'effettivo posizionamento del futuro raddoppio della linea ferroviaria esistente Treviglio-Cremona, verificando nel contempo la quota del piano del ferro adottata.

140) Opera integrata Sottopasso SP60: Garantire nel progetto esecutivo l'accesso alla Sotto Stazione Elettrica di Chiari, con riferimento al posizionamento finale della stessa che sarà definito nel progetto definitivo ferroviario approvato dal CIPE.

141) Opera integrata Sottovia poderale SO011: Verificare in fase di progettazione esecutiva la quota del piano del ferro del progetto ferroviario AV/AC .

142) Opera integrata Sottopasso poderale Cascina Rota: Verificare la possibilità in progetto esecutivo di spostare l'asse della nuova viabilità al fine di evitare qualsiasi interferenza con il manufatto esistente.

143) Opera integrata Sottopasso Svincolo Mandolossa: Valutare la possibilità di modificare la metodologia realizzativa del sottopasso al fine di garantire la minor soggezione sulla sede ferroviaria in esercizio e garantire la stabilità del rilevato.

144) Si raccomanda che venga garantita l'accessibilità alle cascine e all'area interclusa attraverso il sottovia SOX09.

145) Viadotto Oglio: Si raccomanda di fornire in progetto esecutivo l'andamento delle velocità e dei tiranti corrispondenti alla configurazione di progetto con un evento di Tr=200 anni.

146) Viadotto Serio: Si raccomanda di fornire in progetto esecutivo l'andamento delle velocità e dei tiranti corrispondenti alla configurazione di progetto con un evento di Tr=200 anni.

147) Idraulica generale: Si raccomanda il rispetto, per i canali interferenti il tratto ferroviario, delle dimensioni e delle pendenze minime previste all'interno delle indicazioni tecniche ferroviarie.

148) Opere a verde area interclusa/passaggi fauna: Si raccomanda di dettagliare nel progetto esecutivo accessi e ingombri delle aree di fitodepurazione.

149) Opere a verde area interclusa/passaggi fauna: Si raccomanda che nel progetto esecutivo venga garantita la compatibilizzazione dei passaggi fauna previsti nel progetto autostradale e nel progetto ferroviario.

150) Opere a verde area interclusa/passaggi fauna: Si rimanda alla raccomandazione n.834.

151) Rumore e vibrazioni: Si raccomanda che lo studio acustico nel progetto esecutivo sia realizzato considerando anche il modello di esercizio ferroviario a regime.

152) Siti contaminati: Si raccomanda di verificare in fase di progettazione esecutiva l'effettiva interferenza con il sito CR-02 identificato come potenzialemente inquinato nel progetto definitivo ferroviario.

153) Aree tecniche e di stoccaggio: Si raccomanda che si abbia il pieno coordinamento della cantierizzazione dei progetti autostradale e ferroviario.

154) In merito alla sicurezza per l'affiancamento con la linea AV/AC si raccomanda che le soluzioni adottate nel progetto definitivo siano oggetto di confronto con RFI in merito alla applicazione delle Linee Guida RFI in materia.

155) Opera integrata Sottovia SOD01: Si raccomanda di ottimizzare nel progetto esecutivo il posizionamento dei giunti strutturali del sottovia, evitandone il posizionamento al di sotto della sede ferroviaria.

156) Sottovia SO001 e Opere integrate GAA05, SOA03 e SOD01: Si raccomanda di utilizzare metodologie realizzative che garantiscano la minor soggezione sulla sede ferroviaria in esercizio.

157) Si raccomanda di dare evidenza, sugli elaborati progettuali del progetto esecutivo, degli elementi geometrici caratteristici delle corsie di accelerazione decelerazione e di eventuali risoluzioni di difformità e carenze progettuali per lo svincolo di interconnessione tra BreBeMi e Raccordo.

158) Si raccomanda, in fase di redazione del progetto esecutivo, di raccordare le scarpate con quelle del Raccordo.

159) Si raccomanda che i progetti esecutivi delle opere afferenti allo svincolo della SP 19 siano coordinate e congruenti.

160) Si raccomanda di dare evidenza, sugli elaborati progettuali del progetto esecutivo, del progetto completo della rampa B2.

161) Si raccomanda di dettagliare, con appositi elaborati progettuali del progetto esecutivo, le modalità di gestione delle acque di piattaforma.

162) Si raccomanda di utilizzare, nel progetto esecutivo dello svincolo di interconnessione con la SP 19 in Provincia di Brescia, le armature stradali previste nel progetto esecutivo del Raccordo di Autostrade Centro Padane.

163) Si raccomanda, nel progetto esecutivo dello svincolo di interconnessione con la SP 19 in Provincia di Brescia, di utilizzare i proiettori stradali previsti nel progetto esecutivo del Raccordo di Autostrade Centro Padane.

164) Si raccomanda di utilizzare, nel progetto esecutivo dello svincolo di interconnessione con la SP 19 in Provincia di Brescia, le lanterne antinebbia a led previste nel progetto esecutivo del Raccordo di Autostrade Centro Padane.

165) Si raccomanda di verificare ed eventualmente risolvere, le interferenze segnalate con il pozzo consortile e con la cabina utenze MT in corrispondenza dell'interconnessione con la SP19

166) Per quanto riguarda gli attraversamenti dei canali e corsi d'acqua nel parco Agricolo Sud di Milan si verifichi, in fase di progettazione esecutiva, la fattibità di applicazione delle tipologie Am*, Rs*, Sf1* riportate in allegato alla Delib. N. 8/2009 - 11/03/2009, Atti n. 62798/7.3/2009/11 del Parco Agricolo Sud di Milano.

167) In fase di progettazione esecutiva siano verificati i collegamenti di soccorso tra l'esterno e l'interno delle gallerie stradali nei casi previsti dalla legge.

168) Si raccomanda di uniformare le quote di fondazione delle pile ricadenti in fascia A del P.A.I. del viadotto sul fiume Adda.

169) Si raccomanda di uniformare le quote di fondazione delle pile per tutta la lunghezza del viadotto sul fiume Serio.

170) Si raccomanda che in sede di progetto esecutivo siano definite le quote delle fondazioni delle pile nr.7 e 8 del viadotto sul fiume Oglio in relazione allo scalzamento massimo possibile in assenza di protezione del fondo e che la lunghezza dei pali di fondazione sia calcolata con riferimento non solo alle condizioni transitorie ma anche alle possibili variazioni altimetriche del letto del corso d'acqua.

171) Si raccomanda di non asportare materiale d'alveo in corrispondenza dei nuovi attraversamenti sui fiumi Adda, Serio e Oglio.

172) Si raccomanda che le opere provvisionali di attraversamento dei fiumi Adda, Serio e Oglio si concordino con AIPO.

173) Si raccomanda di verificare che le fondazioni delle pile di tutti i viadotti siano dimensionate in modo tale da sopportare direttamente il massimo scalzamento prevedibile senza la necessità di opere di rivestimento del fondo aggiuntive.

174) Si raccomanda che le quote di estradosso dei plinti di fondazione rispettino le seguenti indicazioni: riguardo ai fiumi Serio e Adda per tutte le pile ricadenti all'interno della fascia A l'estradosso del plinto di fondazione dovrà essere posto al di sotto dell'attuale quota di thalweg dell'alveo per un'altezza calcolata in conformità alla Direttiva infrastrutture ovvero sommando al valore dello scalzamento proprio della pila l'abbassamento del fondo alveo se significativo.

175) Si raccomanda che le quote di estradosso dei plinti di fondazione dovranno rispettare le seguenti indicazioni, tenuto conto delle diverse caratteristiche geomorfologiche dei corsi d'acqua. Fiume Oglio : per le due sole pile adiacenti all'alveo inciso l'estradosso del plinto di fondazione dovrà essere posto al di sotto dell'attuale quota di thalweg dell'alveo per un'altezza calcolata in conformità alla Direttiva infrastrutture del PAI ovvero sommando al valore dello scalzamento proprio della pila l'abbassamento del fondo alveo se significativo.

176) Si raccomanda a Brebemi e ad RFI di coordinare la progettazione esecutiva dei manufatti di attraversamento dei fiumi Adda, Serio e Oglio e delle opere di sistemazione idraulica degli alvei.

177) Si raccomanda di valutare la possibilità che le opere idrauliche coordinate (TAV e BREBEMI) necessarie alla risoluzione delle interferenze con il reticolo idraulico ed irriguo vengano trasformate ove possibile in opere integrate.

178) Si raccomanda che i tratti di canale posti esternamente alla recinzione autostradale, sino a m 2,00 oltre il limite della recinzione stessa, siano canalizzati con manufatto scatolare in calcestruzzo delle medesime dimensioni dell'attraversamento e dovranno essere adeguatamente raccordati con muri d'ala ai canali esistenti qualora questi siano già in calcestruzzo.

179) Si raccomanda di garantire nel periodo irriguo l'efficienza del reticolo in modo da consentire la piena capacità di irrigazione.

180) Per i sifoni dovrà essere valutata con i relativi Consorzi o loro aventi causa, la collocazione di un manufatto sgrigliatore automatico a protezione del sifone stesso con i relativi costi gestionali.

181) Si raccomanda che i lavori del nuovo ponte sul Canale Muzza non interrompano o siano di pregiudizio al corretto vettoriamento delle acque in considerazione delle esigenze irrigue nonchè del fabbisogno delle Centrali Idroelettriche e della Centrale Termoelettrica di Tavazzano. Si raccomanda di valutare nel progetto esecutivo la possibilità che le sponde del Canale siano rivestite con pietrame tipo "rezzato"di idonea pezzatura oltre che nel tratto in attraversamento anche per 30 ml a monte e 150 ml. a valle. Inoltre il fondo del canale, in corrispondenza del ponte, che sia analogamente rivestito per una larghezza di ml. 3 misurati dal piede della sponda.

182) Per i canali interessati dalla nuova opera, si raccomanda di realizzare, ove necessario, tutti quei manufatti di ferma e derivazione atti a ripristinare la corretta regimazione delle acque.

183) Si raccomanda che l'eventuale spostamento dell'alveo dei canali interferenti con l'opera sia realizzato in modo da mantenere le caratteristiche idrauliche originali oltre a permettere il passaggio degli automezzi adibiti alla loro manutenzione.

184) Per i canali in terra di particolare importanza (es. Scaricatore Vecchio) o quelli a rischio di fenomeni erosivi, si raccomanda di verificare l'eventuale necessità di prevedere le sponde rivestite in pietrame. Nel caso dello Scaricatore Vecchio si raccomanda di valutare la possibilità di prevedere una estensione delle difese idrauliche per almeno 150 ml a valle.

185) Si raccomanda di verificare la necessità di ricollocare il Pozzo n° 8 in Caravaggio. Si raccomanda di valutare se prevedere il collegamento con la roggia Rognola nonché il ripristino della rete irrigua interessata dal Cavalcavia per Masano.

186) Si raccomanda di verificare la possibilità di prevedere il ripristino funzionale dei canali serviti dal pozzo n° 5 in Caravaggio, degli accessi al pozzo e l'irrigabilità delle aree servite e di quelle in adiacenza al casello di Treviglio-Caravaggio.

187) Verificare l'opportunità nel progetto esecutivo di derivare il canale terminale irriguo dall'opera ID063 e non dall'opera ID064.

188) Si raccomanda di valutare il ripristino delle derivazioni e/o dei canali irrigui a servizio dei fondi a valle della rotonda Sud dell'opera SO015 sottovia SS498.

189) Verificare la possibilità di realizzare un canale terminale irriguo fra le opere ID102 e ID103.

190) Verificare la possibilità di realizzare un canale terminale irriguo lato Brescia perl'Opera ID059.

191) Verificare la possibilità di realizzare un canale terminale irriguo lato Brescia per l'Opera ID084.

192) Si raccomanda di verificare l'opportunità di derivare il canale terminale irriguo dall'opera ID091 e non dall'opera ID090.

193) Si raccomanda di verificare le dimensioni dell'opera ID109, verificando la possibilità di realizzare l'attraversamento della ferrovia (fino al punto E) con un tombino scatolare 2 x 2; il tratto EE' con base minore = 1,5 m, altezza = 1 m, base maggiore = 3,5m. Valutare inoltre la possibilità di realizzare un canale terminale irriguo lato Brescia.

194) Verificare la possibilità di realizzare canali terminali irrigui lato Brescia e Milano per l'opera ID111.

195) Verificare la possibilità di realizzare un canale terminale irriguo lato Milano perl'Opera ID076.

196) Verificare la possibilità di realizzare un canale terminale irriguo lato Milano per l'Opera ID064.

197) Verificare la possibilità di realizzare un canale terminale irriguo lato Brescia per l'opera ID058.

198) Verificare la possibilità di realizzare un canale terminale irriguo lato Brescia per l'Opera ID096.

199) Verificare la possibilità di realizzare un canale terminale irriguo lato Brescia per l'Opera ID099.

200) Verificare la possibilità di realizzare un canale terminale irriguo lato Brescia per l'Opera ID100.

201) Verificare la possibilità di ridefinire la sistemazione idraulica e irrigua dell'area a valle dell'opera ID126 in alternativa all'opera ID234.

202) Si raccomanda valutare di ristudiare la risoluzione delle interferenza idraulica in corrispondenza del sottovia SO052 nel Comune di Treviglio.

203) Si raccomanda di verificare la possibilità di aumentare l'altezza del muro sud del Canale Principale Trenzana Travagliata e di valutare la possibilità di adottare soluzioni che facilitino la manutenzione delle opere.

204) Si raccomanda di verificare la possibilità di realizzare l'interferenza con la WBS-IDE01-Passatubo irriguo con tubazione in c.a. φ1200 mm dotata presso una delle estremità di pozzetto di ispezione con soletta e chiusino per rendere possibile l'ispezione e la eventuale riparazione della tubazione pluvirrigua all'interno, la quale deve essere realizzata con tubo in polietilene PE100-DN 110mm classe PN 1 O appoggiata su selle in cis con mezzaluna in PVC (mezzo tubo) per evitare attriti di scorrimento; la tubazione pluvirrigua può anche essere in acciaio catramato esternamente DN100 mm.

205) Si raccomanda di verificare la possibilità di realizzare l'interferenza con la WBS-IDE02-Passatubo irriguo con tubazione in c.a. φ1200 mm dotata presso una delle estremità di pozzetto di ispezione con soletta e chiusino per rendere possibile l'ispezione e la eventuale riparazione della tubazione pluvirrigua all'interno, la quale deve essere realizzata con tubo in polietilene PE100-DN 110mm classe PN10 appoggiata su selle in calcestruzzo con mezzaluna in PVC (mezzo tubo) per evitare attriti di scorrimento; la tubazione pluvirrigua può anche essere in acciaio catramato esternamente DN 100 mm.

206) Si raccomanda di verificare la possibilità di realizzare l'interferenza con la WBS-IDE03-Passatubo irriguo con tubazione in c.a. φ1200 mm dotata presso una delle estremità di pozzetto di ispezione con so letta e chiusino per rendere possibile l'ispezione e la eventuale riparazione della tubazione pluvirrigua all'interno, la quale deve essere realizzata con tubo in polietilene PE 100-DN 140mm classe PN10 appoggiata su selle in cis con mezzaluna in PVC (mezzo tubo) per evitare attriti di scorrimento; la tubazione pluvirrigua può anche essere in acciaio catramato esternamente DN125 mm.

207) Si raccomanda di coordinarsi con il Consorzio Generale Roggia Vailata per ottimizzare la soluzione proposta per la risoluzione dell'interferenza al km 39+165,00.

208) Si raccomanda di realizzare il tracciato prima del tombino "Pr. BBM Km 38+816.50" in modo più lineare al fine di avere un allineamento con il tombino posizionato sotto la linea AV/AC.

209) Si raccomanda di verificare l'esattezza dei dati catastali degli attraversamenti idraulici di proprietà dei rispettivi consorzi.

210) Si raccomanda di integrare i rilievi specifici di tutte le intersezioni idrauliche (principali e secondarie) esistenti sul territorio interessato, eseguiti singolarmente, completi di quotature e di calcolo delle portate idrauliche, analisi della consistenza e della natura del canale.

211) Si raccomanda di valutare la possibilità di redigere una apposita documentazione fotografica dettagliata dello stato di fatto dei luoghi e manufatti soggetti ad intervento di risoluzione di interferenza.

212) Si raccomanda di verificare il reticolo degli scarichi ed eventualmente di redigere un apposito documento in cui indicare quali dovranno essere mantenuti attivi durante i lavori.

213) Si raccomanda di verificare la capienza idraulica e quindi il franco dei canali consorziali per quel che concerne gli scarichi della acque meteoriche .

214) Per tutti gli attraversamenti in sottopasso si raccomanda di evitare curve a 90°, che costituiscono punti di rallentamento della corrente idrica con conseguente deposito di materiali e detriti, progressiva occlusione delle sezioni utili e invasi e possibili debordi delle canalizzazioni a monte.

215) (WBS-IDE16) Valutare la possibilità di realizzare l’interferenza con tubazione Ø1200 mm anziché con Ø1500 mm. Il tracciato potrà rimanere rettilineo e corrispondente al canale esistente, lungo la direttrice A-C. Non sono ammesse le curve a 90° proposte. Si raccomanda di valutare inoltre la possibilità di prevedere n.2 attraversamenti.

216) Si raccomanda, dove possibile, di non operare variazioni di quota del fondo di scorrimento rispetto all'esistente per quel che riguarda le opere ricomprese nella variante alla SP17.

217) Si raccomanda di evitare la realizzazione di canali in terra battuta o altra soluzione che causi dispersione di acqua in corrispondenza di Chiari-Castrezzato.

218) Circa la variante Castrezzato-Chiari, a nord dell'autostrada per i canali a testata cieca si dovà valutare la possibilità di creare un percorso longitudinale di scolo dell'acqua, con successivo ricollegamento di passaggio ai tombini scatolari.

219) Si raccomanda, in fase di progettazione esecutiva, di verificare nel caso di interferenze con capifonti fontanilizi o tratti sorgivi la possibilità di realizzare nuovi capifonti e opere di derivazione ad essi connessi quali posa di tubi norton, polle etc etc.

220) Si raccomanda, in fase di progettazione esecutiva, nel caso di interferenze con pozzi irrigui esistenti, di valutare la possibilità di ricollocarli e ripristinare tutti i collegamenti idraulici necessari al garantire l'attività irrigua.

221) Si raccomanda di valutare la possibilità di rivestire l'alveo definitivo della roggia Rivoltana con pietrame intasato di cls per tutta la lunghezza della roggia a partire da 10 metri a monte dell'inizio della deviazione a 10 metri a valle della fine della deviazione.

222) Si raccomanda di verificare con il Consorzio competente le soluzioni progettuali adottate riguardo le interferenze nel Comune di Casirate d'Adda.

223) Si raccomanda per l'andamento dei canali posti a sud degli attraversamenti di tener conto delle pendenze naturali del terreno in quanto, utilizzando l'irrigazione a scorrimento, non è possibile andare in direzione nord/est dal punto di attraversamento.

224) Riguardo al fosso Borromeo verificare la soluzione progettuale adottata anche considerando un andamento obliquo rispetto all’asse autostradale anziché realizzare la doppia curva con successivo raccordo al tratto sottopassante la ferrovia.

225) Riguardo alla Roggia d'Isso verificare la soluzione progettuale adottata anche considerando di evitare il raccordo ad S e uniformando i tracciati sotto autostrada e ferrovia.

226) Si raccomanda, per il manufatto di attraversamento della ferrovia, di valutare la possibilità di adottare una larghezza di 6,00 (sei) metri anziché gli 8,00 (otto) metri da progetto. Inoltre, valutare la possibilità di deprimere la quota di fondo di circa 20 cm rispetto alla quota di fondo naturale.

227) Riguardo agli attraversamenti WBS ID063, ID064, ID065, ID066, POX02, ID069, ID070, ID071, valutare la possibilità di una loro eliminazione collegando a nord dell'autostrada i vari canali e concentrando in appositi punti un attraversamento distribuendo poi a sud della TAV i canali nelle ripristinate reti irrigue..

228) Riguardo agli attraversamenti individuabili WBS ID048, ID049, ID050, ID052, ID053, ID054, ID055, ID056, ID057, ID058, ID059, ID060, ID061valutare la possibilità di una loro eliminazione collegando a nord dell'autostrada i vari canali e concentrando in appositi punti un attraversamento distribuendo poi a sud della TAV i canali nelle ripristinate reti irrigue.

ALLEGATO *2*

Linee guida dello stipulando protocollo d'intesa tra Prefettura, CAL S.p.A. e concessionario

Fermi restando gli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, lo stipulando protocollo d'intesa dovrà prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia e a prevedere forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori.
In particolare lo stipulando protocollo dovrà avere contenuti che riflettano le seguenti linee-guida:

- necessità di evidenziare il ruolo di soggetto responsabile della sicurezza dell'opera, anche sotto il profilo antimafia, di GTT, il quale si fa garante – verso il soggetto aggiudicatore e verso gli organi deputati ai controlli antimafia – del flusso informativo relativo alla filiera delle imprese che a qualunque titolo partecipino all'esecuzione dell'opera;
- necessità di porre specifica attenzione, anche sulla scorta dell'esperienza costituita dall'esecuzione dei lavori dell'Alta Velocità, a particolari tipologie esecutive, attinenti ad una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e noli a freddo, servizi di guardiania, ecc.) che, per loro natura, più di altre si prestano a forme di infiltrazione criminale: con riguardo a tali tipologie è venuta in evidenza la necessità di un rigoroso accertamento dei requisiti soggettivi dell'impresa, individuale o collettiva, che effettua le relative prestazioni, estendendo ad essa, in via convenzionale, le disposizioni di cui al menzionato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, che prevedono, in capo al Prefetto, penetranti poteri di accertamento (informazioni antimafia);
- necessità, anche questa mutuata dall'esperienza TAV, di sottoporre eventuali affidamenti e subaffidamenti a clausola di gradimento, prevedendo cioè la possibilità di estromettere l'impresa nei cui confronti le informazioni del Prefetto abbiano dato esito positivo ed azionando a tale scopo una specifica clausola risolutiva espressa;
- necessità di rafforzare il meccanismo espulsivo dell'impresa in odore di mafia, prevedendo che soggetto aggiudicatore e GTT – d'intesa tra loro – definiscano le sanzioni pecuniarie (correlate al valore del contratto) da applicare ai soggetti che abbiano omesso le comunicazioni preventive dei dati relativi alle imprese subaffidatarie, previste dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero a carico delle imprese nei cui confronti siano emersi elementi che denotino tentativi di infiltrazione mafiosa;
- necessità di controllare gli assetti societari delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera a qualunque titolo fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa attraverso una costante attività di monitoraggio;
- necessità di assicurare, anche attraverso specifiche sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che tentativi di pressione criminale sulle imprese nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di danaro, "offerta di protezione", ecc.) vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia del fatto all'Autorità Giudiziaria;
- necessità di disporre con cadenza periodica (di norma trimestrale) di un resoconto sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia.

09A09743

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 14 luglio 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Jürgen Bubendey, Console Generale della Repubblica Federale di Germania a Milano.

09A09320

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita della Immacolata Concezione, in Candela

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 giugno 2009, viene estinta la Confraternita della Immacolata Concezione, con sede in Candela (Foggia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia Purificazione della B.V.M., con sede in Candela (Foggia).

09A09330

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Class Fiduciaria s.r.l.», in Bologna

Con D.D. 23 luglio 2009, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la Società «Class Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Bologna, C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese 02885221206, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1039, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

09A09321

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla Società «Fidingest fiduciaria internazionale di gestione S.p.a.», abbreviabile in «Fidingest S.p.a.», in Milano.

Con D.D. 23 luglio 2009, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto interministeriale 19 marzo 1992, modificato in data 14 ottobre 2005, alla società «Fidingest fiduciaria internazionale di gestione S.p.a.», abbreviabile in «Fidingest S.p.a.», con sede legale in Milano, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 10110730156, deve intendersi riferita alla «Fidingest fiduciaria internazionale di gestione S.p.a.», abbreviabile in «Fidingest S.p.a.», con sede legale in Bologna a far tempo dall'11 giugno 2009, a seguito della variazione della sede legale.

09A09322

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Parere favorevole alla rimborsabilità per la nuova indicazione terapeutica del medicinale «Copaxone»

Si comunica che la Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 16/17 giugno 2009, ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità per la nuova indicazione terapeutica di seguito indicata: COPAXONE.

Nuova indicazione terapeutica: Copaxone è indicato nel trattamento di pazienti che hanno manifestato un primo episodio clinico ben definito e che sono considerati essere ad alto rischio di sviluppare sclerosi multipla clinicamente definita (CDMS).

09A09335

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-185) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.